



## LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Testo coordinato con le modifiche derivanti dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73, dal Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, dal Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, dal Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, dal Decreto-Legge 27 dicembre 2013 n.176, dal Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.77, dalla Legge 19 settembre 2014 n.146, dal Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.178, dal Decreto-Legge 5 giugno 2015 n.83, dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015 n.197, dal Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, dalla Legge 24 dicembre 2018 n. 173, dalla Legge 29 marzo 2019 n. 57, dalla Legge 30 maggio 2019 n. 88, dal Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n. 33.

*(aggiornato al 27 febbraio 2020)*

#### ATTI NORMATIVI CITATI NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA

[Legge 25 febbraio 1974 n. 17 \(Codice Penale\)](#)  
[Legge 22 luglio 1977 n. 42](#)  
[Legge 28 giugno 1989 n. 68](#)  
[Legge 25 aprile 1996 n. 41](#)  
[Decreto 29 maggio 1996 n. 71](#)  
[Legge 15 dicembre 1998 n. 123](#)  
[Legge 25 luglio 2000 n. 67](#)  
[Decreto 10 dicembre 2001 n. 125](#)  
[Legge 26 febbraio 2004 n. 28](#)  
[Legge 25 maggio 2004 n. 70](#)  
[Legge 29 giugno 2005 n. 96](#)  
[Legge 17 novembre 2005 n. 165](#)  
[Legge 27 dicembre 2006 n. 143](#)  
[Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n. 136](#)  
[Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n. 137](#)  
[Legge 19 giugno 2009 n. 73](#)  
[Decreto Delegato 19 giugno 2009 n. 74](#)  
[Decreto-Legge 22 settembre 2009 n. 136](#)  
[Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134](#)  
[Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187](#)  
[Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98](#)  
[Legge 29 luglio 2013 n. 100](#)  
[Decreto-Legge 27 dicembre 2013 n.176](#)  
[Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.77](#)  
[Legge 19 settembre 2014 n.146](#)  
[Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.178](#)  
[Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n. 22](#)  
[Decreto-Legge 5 giugno 2015 n.83](#)



[Decreto-Legge 30 dicembre 2015 n.197](#)  
[Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139](#)  
[Legge 24 dicembre 2018 n. 173](#)  
[Legge 29 marzo 2019 n. 57](#)  
[Legge 30 maggio 2019 n. 88](#)  
[Legge 3 ottobre 2019 n. 154](#)  
[Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n. 33.](#)

### **Avvertenza**

Il presente testo non costituisce fonte normativa, ma solo strumento ricognitivo delle norme vigenti nella materia di riferimento, finalizzato ad agevolare l'utente nelle sue ricerche. Hanno, quindi, valore esclusivamente i singoli testi normativi così come promulgati e pubblicati. Si precisa, altresì, che il presente documento non ha carattere di autenticità. Il testo potrebbe contenere anche errori. Per accedere ai testi originali ed autentici è necessario consultare - per gli atti normativi pubblicati dall'1 gennaio 2012 - il Bollettino Ufficiale on line ([www.bollettinoufficiale.sm](http://www.bollettinoufficiale.sm)) e - per gli atti normativi antecedenti a tale data - il Bollettino Ufficiale in formato cartaceo. I provvedimenti normativi riportati nella parte "ALTRE NORME" potrebbero non essere riprodotti nella loro interezza; potrebbero, dunque, essere unicamente riportate disposizioni che seppur non apportino modifiche dirette al testo di cui trattasi, sono comunque pertinenti.



## LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1**

*(Definizioni e ambito di applicazione)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) "Agenzia": l'unità di informazione finanziaria di cui all'articolo 2;
- a bis) "Alto dirigente o Alta dirigenza": un dirigente, un funzionario o un dipendente, non necessariamente membro del consiglio di amministrazione, sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto designato che occupi una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;
- b) "Amministrazioni pubbliche": le Segreterie di Stato, l'Eccellentissima Camera, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;
- b bis) «asset virtuali»: rappresentazioni digitali di valore che possono essere negoziate o trasferite digitalmente e che possono essere utilizzate per finalità di pagamento o di investimento. Tra gli asset virtuali non sono comprese le rappresentazioni digitali di valute fiat, di valori mobiliari o di altri asset finanziari.
- c) "Banca Centrale": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
- d) "banca di comodo": un soggetto che svolge attività riconducibile alla lettera A) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato autorizzato o costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato, sottoposto a una effettiva vigilanza consolidata. Si ha presenza fisica solo quando la direzione e gestione sono effettivamente esercitate nel Paese. Non equivale a presenza fisica la semplice esistenza nel Paese di un agente locale o di personale non dirigenziale;
- e) "beni" o "fondi": i beni o i fondi così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge 29 marzo 2019 n. 57 e sue successive modifiche e dall'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della medesima legge;
- f) "cliente" o "clientela": la persona fisica, la persona giuridica, lo strumento giuridico o l'ente con o senza personalità giuridica con cui i soggetti designati, nell'ambito della propria attività, eseguono un'operazione occasionale o instaurano un rapporto d'affari, o a cui rendono una prestazione professionale, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso;
- g) "congelamento di fondi": il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire fondi o risorse economiche, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi o delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione



di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

h) "conti anonimi o con intestazioni fittizie": i rapporti per i quali non siano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo da garantire che il soggetto finanziario conosca l'identità del cliente in ogni fase della relazione con il cliente stesso;

i) "conti di passaggio": conti di corrispondenza bancari transfrontalieri o nazionali utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;

i *bis*) Direttiva (UE) 2015/849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

j) "finalità di terrorismo": il proposito di influire sulle istituzioni o di intimidire la popolazione o una parte di essa, di destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;

k) "finanziamento del terrorismo": salvo quanto previsto dall'articolo 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati;

l) "istruzioni e circolari": i provvedimenti emanati dall'Agenzia nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

m) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto d'affari, compresa una prestazione intellettuale o commerciale anche se ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

n) "persona politicamente esposta": la persona fisica individuata nell'art. 1, comma 1 dell'allegato tecnico alla presente legge;

n *bis*) "prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco": chiunque offra un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi della sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

n *ter*) «prestatori di servizi relativi a società o trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale ovvero sia quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, uno dei seguenti servizi:

1. costituzione di società, trust, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica;

2. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di dirigente, di amministratore o di socio di una società o una posizione analoga nei confronti di un istituto o ente indicato al punto 1;

3. messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale per un soggetto indicato al punto 1;

4. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di trustee professionale in un trust o di figura equivalente per altri istituti giuridici analoghi;

n *quater*) "rapporti di corrispondenza transfrontalieri":



I) i servizi bancari forniti da parte di una banca quale corrispondente ad un'altra banca quale rispondente, inclusa la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio valute;

II) i rapporti tra banche e tra banche ed altri soggetti finanziari compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;

o) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale, commerciale o comunque rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto che sia correlato alle attività svolte da un soggetto designato, che non sia destinato ad esaurirsi con il compimento di una singola operazione;

o.1) "segnalazione di operazione sospetta": la segnalazione di cui all'art.36, comma 1 della presente legge;

o bis) SEPA: Area Unica dei Pagamenti in Euro, così come disciplinata dai Regolamenti dell'Unione Europea;

p) "terrorismo" o "atto terroristico": qualsiasi condotta, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale. Costituisce, altresì, 'terrorismo' o 'atto terroristico' qualunque condotta prevista e definita nella Convenzioni internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;

q) "terrorista":

(I) la persona che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente comma;

(II) il gruppo costituito in forma di associazione secondo l'articolo 337 bis del codice penale;

(III) qualsiasi entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale sono confluiti, anche in parte, i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o gruppi;

r) 'titolare effettivo': la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali o comunque nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'articolo 1 bis dell'allegato tecnico;

r bis) "trasferimento di fondi": un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano;

s) "unità di informazione finanziaria": l'autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;



s bis) «prestatori di servizi in materia di asset virtuali»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, su base professionale, ovvero sia quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, conduce una o più delle seguenti attività o operazioni in nome o per conto di un'altra persona fisica o giuridica:

- i) cambio tra asset virtuali e valute fiat;
- ii) cambio tra una o più forme di asset virtuali;
- iii) trasferimento di asset virtuali;
- iv) custodia e/o amministrazione di asset virtuali o di strumenti che consentono di avere controllo sugli asset virtuali;
- v) partecipazione e fornitura di servizi finanziari correlati all'offerta e/o alla vendita di un asset virtuale di un emittente.

2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199-bis del codice penale, possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte, anche se commesse all'estero:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui al comma 2 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.”.<sup>1</sup>

---

#### **<sup>1</sup>TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

##### **Art. 1**

*(Definizioni e ambito di applicazione)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) “Agenzia”: l'unità di informazione finanziaria di cui all'articolo 2;
- b) “Amministrazioni pubbliche”: le Segreterie di Stato, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;
- c) “Banca Centrale”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
- d) “banca di comodo”: un soggetto che svolge attività equivalenti a quelle previste all'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
- e) “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'allegato tecnico alla presente legge;
- f) “cliente” o “clientela”: la persona fisica, la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica con la quale i soggetti designati, nell'ambito della propria attività, eseguono un'operazione occasionale o instaurano un rapporto continuativo, ovvero la persona fisica, la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica al quale i soggetti designati rendono una prestazione professionale, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso;



- g) “congelamento di fondi”: il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire fondi o risorse economiche, di accedere ad essi, così da modificarne l’entità, l’importo, l’ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi o delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- h) “conti anonimi o con intestazioni fittizie”: i rapporti per i quali non siano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo da garantire che il soggetto finanziario conosca l’identità del cliente in ogni fase della relazione con il cliente stesso;
- i) “conti di passaggio”: conti di corrispondenza bancari transfrontalieri utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;
- j) “finalità di terrorismo”: il proposito di influire sulle istituzioni o di intimidire la popolazione o una parte di essa, di destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;
- k) “finanziamento del terrorismo”: salvo quanto previsto dall’articolo 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati;
- l) “istruzioni”: i provvedimenti emanati dall’Agenzia di informazione finanziaria nell’esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m) “operazione occasionale”: qualunque transazione, prestazione o atto eseguito per conto della clientela, al di fuori dell’esecuzione di un rapporto continuativo, che comporti il trasferimento o la movimentazione anche per via elettronica di denaro contante o altri mezzi di pagamento;
- n) “persona politicamente esposta”: la persona fisica, cittadino di altro Stato, che all’estero occupa o ha occupato, nel corso dell’anno antecedente all’instaurazione del rapporto, all’esecuzione dell’operazione o della prestazione, importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, come indicato nell’Allegato Tecnico alla presente legge;
- o) “rapporto continuativo”: qualunque rapporto o prestazione tra un soggetto designato e un cliente, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso, la cui esecuzione preveda il compimento di più operazioni;
- p) “terrorismo” o “atto terroristico”: qualsiasi condotta, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale;
- q) “terrorista”:
- (I) la persona che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente comma;
- (II) il gruppo costituito in forma di associazione secondo l’articolo 337 bis del codice penale;
- (III) qualsiasi entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale sono confluiti, anche in parte, i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o gruppi;
- r) “titolare effettivo”:
- (I) la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica;
- (II) la persona fisica per conto della quale il cliente agisce. In ogni caso, si considera titolare effettivo:
- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, sono titolari di più del 25% dei diritti di voto in una società o comunque, per effetto di accordi o in altro modo, sono in grado di esercitare diritti di voto pari a tale percentuale o di avere il controllo sulla direzione della società, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato sottoposta a obblighi di comunicazione conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di altri enti con o senza personalità giuridica che amministrano fondi, ovvero, qualora i beneficiari non siano ancora determinati, la persona o le persone fisiche nel cui interesse principale è istituito o agisce l’ente;



3) la persona fisica o le persone fisiche che sono in grado di esercitare un controllo di più del 25% del patrimonio di un ente con o senza personalità giuridica;

s) "unità di informazione finanziaria": l'autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 bis del codice penale, possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte:

a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui al comma 2 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 1**

1. L'articolo 1, comma 1, lettera n) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

"n) "persona politicamente esposta": la persona fisica, residente in altro Stato, che occupa o ha occupato, nel corso dell'anno antecedente all'instaurazione del rapporto, all'esecuzione dell'operazione o della prestazione, importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico alla presente legge;"

##### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo. 1**

1. L'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

"b) "Amministrazioni pubbliche": le Segreterie di Stato, l'Eccellentissima Camera, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;"

##### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 1**

1. L'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181 ed in seguito dall'articolo 1 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

a) al comma 1, la lettera d) è così riscritta: "d) "banca di comodo": un soggetto che svolge attività equivalenti a quelle previste all'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato autorizzato o costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato, sottoposto a una effettiva vigilanza consolidata. Si ha presenza fisica solo quando la direzione e gestione sono effettivamente esercitate nel Paese. Non equivale a presenza fisica la semplice esistenza nel Paese di un agente locale o di personale non dirigenziale;"

b) al comma 1, la lettera n) è così riscritta: "n) "persona politicamente esposta": la persona fisica, individuata sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico alla presente legge, che occupa o ha occupato, a San Marino o all'estero, importanti cariche pubbliche".

##### **Decreto-Legge 5 giugno 2015 n.83, articolo 2**

1. All'articolo 1, comma 1, lettera p), ultima riga, della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo le parole "organizzazione internazionale", sono inserite le seguenti: "Costituisce, altresì, 'terrorismo' o 'atto terroristico' qualunque condotta prevista e definita nella Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;"

##### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 1**

1. L'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

###### **Art. 1**

###### *(Definizioni e ambito di applicazione)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) "Agenzia": l'unità di informazione finanziaria di cui all'articolo 2;

a bis) "Alto dirigente o Alta dirigenza": un dirigente, un funzionario o un dipendente, non necessariamente membro del consiglio di amministrazione, sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio





- e di finanziamento del terrorismo del soggetto designato che occupi una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;
- b) "Amministrazioni pubbliche": le Segreterie di Stato, l'Eccellentissima Camera, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;
- c) "Banca Centrale": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
- d) "banca di comodo": un soggetto che svolge attività riconducibile alla lettera A) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato autorizzato o costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato, sottoposto a una effettiva vigilanza consolidata. Si ha presenza fisica solo quando la direzione e gestione sono effettivamente esercitate nel Paese. Non equivale a presenza fisica la semplice esistenza nel Paese di un agente locale o di personale non dirigenziale;
- e) "beni" o "fondi": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche, anche naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'allegato tecnico alla presente legge;
- f) "cliente" o "clientela": la persona fisica, la persona giuridica, lo strumento giuridico o l'ente con o senza personalità giuridica con cui i soggetti designati, nell'ambito della propria attività, eseguono un'operazione occasionale o instaurano un rapporto d'affari, o a cui rendono una prestazione professionale, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso;
- g) "congelamento di fondi": il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire fondi o risorse economiche, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi o delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- h) "conti anonimi o con intestazioni fittizie": i rapporti per i quali non siano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo da garantire che il soggetto finanziario conosca l'identità del cliente in ogni fase della relazione con il cliente stesso;
- i) "conti di passaggio": conti di corrispondenza bancari transfrontalieri utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;
- i bis) Direttiva (UE) 2015/849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- j) "finalità di terrorismo": il proposito di influire sulle istituzioni o di intimidire la popolazione o una parte di essa, di destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;
- k) "finanziamento del terrorismo": salvo quanto previsto dall'articolo 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati.
- l) "istruzioni e circolari": i provvedimenti emanati dall'Agenzia nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto d'affari, compresa una prestazione intellettuale o commerciale anche se ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
- n) "persona politicamente esposta": la persona fisica individuata nell'art. 1, comma 1 dell'allegato tecnico alla presente legge;
- n bis) "prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco": chiunque offra un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi della sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;



n *ter*) «prestatori di servizi relativi a società o trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale ovvero sia quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, uno dei seguenti servizi:

1. costituzione di società, trust, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica;
2. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di dirigente, di amministratore o di socio di una società o una posizione analoga nei confronti di un istituto o ente indicato al punto 1;
3. messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale per un soggetto indicato al punto 1;
4. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di trustee professionale in un trust o di figura equivalente per altri istituti giuridici analoghi;

n *quater*) “rapporti di corrispondenza transfrontalieri”:

I) i servizi bancari forniti da parte di una banca quale corrispondente ad un'altra banca quale rispondente, inclusa la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio valute;

II) i rapporti tra banche e tra banche ed altri soggetti finanziari compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;

o) “rapporto d'affari”: un rapporto d'affari, professionale, commerciale o comunque rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto che sia correlato alle attività svolte da un soggetto designato, che non sia destinato ad esaurirsi con il compimento di una singola operazione;

o.1) “segnalazione di operazione sospetta”: la segnalazione di cui all'art.36, comma 1 della presente legge;

o bis) SEPA: Area Unica dei Pagamenti in Euro, così come disciplinata dai Regolamenti dell'Unione Europea;

p) “terrorismo” o “atto terroristico”: qualsiasi condotta, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale. Costituisce, altresì, ‘terrorismo’ o ‘atto terroristico’ qualunque condotta prevista e definita nella Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;

q) “terrorista”:

(I) la persona che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente comma;

(II) il gruppo costituito in forma di associazione secondo l'articolo 337 bis del codice penale;

(III) qualsiasi entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale sono confluiti, anche in parte, i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o gruppi;

r) “titolare effettivo”: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'articolo 1-*bis* dell'allegato tecnico;

r *bis*) “trasferimento di fondi”: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano;

s) “unità di informazione finanziaria”: l'autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 bis del codice penale, possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte:

a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;



## TITOLO II AUTORITÀ COMPETENTI

### CAPO I AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui al comma 2 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.”.

#### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

##### **Art. 1**

1. La lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“e) “beni” o “fondi”: i beni o i fondi così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge 29 marzo 2019 n. 57 e sue successive modifiche e dall'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della medesima legge.”.

1 bis. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificata come segue:

“i) ‘conti di passaggio’: conti di corrispondenza bancari transfrontalieri o nazionali utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;”.

1 ter. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificata come segue:

“r) ‘titolare effettivo’: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali o comunque nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'articolo 1 bis dell'allegato tecnico;”.

2. All'articolo 1, comma 1, della Legge n. 92/2008 e sue successive modifiche, dopo la lettera b) è introdotta la seguente lettera:

“b bis) «asset virtuali»: rappresentazioni digitali di valore che possono essere negoziate o trasferite digitalmente e che possono essere utilizzate per finalità di pagamento o di investimento. Tra gli asset virtuali non sono comprese le rappresentazioni digitali di valute fiat, di valori mobiliari o di altri asset finanziari.”.

3. All'articolo 1, comma 1, della Legge n.92/2008 e sue successive modifiche, dopo la lettera s) è introdotta la seguente lettera:

“s bis) «prestatori di servizi in materia di asset virtuali»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, su base professionale, ovverosia quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, conduce una o più delle seguenti attività o operazioni in nome o per conto di un'altra persona fisica o giuridica:

i) cambio tra asset virtuali e valute fiat;

ii) cambio tra una o più forme di asset virtuali;

iii) trasferimento di asset virtuali;

iv) custodia e/o amministrazione di asset virtuali o di strumenti che consentono di avere controllo sugli asset virtuali;

v) partecipazione e fornitura di servizi finanziari correlati all'offerta e/o alla vendita di un asset virtuale di un emittente.”.

4. Il primo capoverso del comma 2, dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199-bis del codice penale, possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte, anche se commesse all'estero.”.



## **Art. 2**

*(Costituzione e finalità)*

1. Presso la Banca Centrale, è istituita l'Agencia di Informazione Finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. L'Agencia assolve le funzioni assegnate dalla presente legge in piena autonomia e indipendenza.
3. I costi per il personale, per la struttura, per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Agencia sono sostenuti dalla Banca Centrale. L'Agencia utilizza le risorse secondo criteri di economicità e di efficienza.
4. L'Agencia predispone entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l'anno precedente da Banca Centrale ed entro il mese di settembre di ogni anno un documento di previsione dei costi che verranno sostenuti l'anno successivo. Il rendiconto e il documento di previsione sono trasmessi al Comitato per il Credito e il Risparmio. Il Comitato per il Credito e il Risparmio valuta che le risorse siano programmate e gestite secondo criteri di efficienza ed economicità e trasmette la relativa documentazione alla Banca Centrale per gli adempimenti di competenza.<sup>2</sup>

## **Art. 3**

*(Direttore e Vice Direttore)*

1. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio e sentita la Banca Centrale, nomina il Direttore e il Vice Direttore dell'Agencia tra persone dotate di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità. Il mandato del Direttore e del Vice Direttore ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Direttore e il Vice Direttore possono essere sollevati dall'incarico con le medesime modalità previste per la nomina solo se non soddisfano più alle condizioni richieste per l'espletamento delle loro funzioni o si sono resi responsabili di gravi mancanze.
3. I componenti dell'Agencia, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

---

<sup>2</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 2**

*(Costituzione e finalità)*

1. Presso la Banca Centrale, è istituita l'Agencia di informazione finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. L'Agencia assolve le funzioni assegnate dalla presente legge in piena autonomia e indipendenza.
3. I costi per il personale, per la struttura, per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Agencia sono sostenuti dalla Banca Centrale. L'Agencia utilizza le risorse secondo criteri di economicità e di efficienza.
4. L'Agencia predispone entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l'anno precedente da Banca Centrale ed entro il mese di settembre di ogni anno un documento di previsione dei costi che verranno sostenuti l'anno successivo. Il rendiconto e il documento di previsione sono trasmessi al Comitato per il Credito e il Risparmio. Il Comitato per il Credito e il Risparmio valuta che le risorse siano programmate e gestite secondo criteri di efficienza ed economicità e trasmette la relativa documentazione alla Banca Centrale per gli adempimenti di competenza.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto- Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

1. L'articolo 2, comma 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:  
"1. Presso la Banca Centrale, è istituita l'Agencia di Informazione Finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo."



## **Art. 4**

### *(Funzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria)*

1. All'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;
- b) svolgere l'analisi finanziaria sulle segnalazioni ricevute o d'iniziativa;
- c) segnalare all'Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;
- d) emanare Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni e Circolari emanate dall'Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;
- f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale;
- g) collaborare, anche scambiando informazioni, con autorità nazionali e con le autorità estere di cui all'art. 16.
- h) individuare e valutare tendenze, schemi e rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 4**

##### *(Funzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria)*

1. All'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricevere le segnalazioni provenienti dai soggetti designati;
- b) svolgere indagini finanziarie sulle segnalazioni ricevute o, anche d'iniziativa, sul complesso di dati e informazioni di cui dispone;
- c) segnalare all'Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- d) emanare istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative istruzioni emanate dall'Agenzia;
- f) partecipare agli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- g) promuovere e partecipare alla formazione professionale del personale di polizia in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. L'Agenzia analizza e studia i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Esamina gli indici di anomalia con riferimento a determinate attività o settori dell'economia e ne valuta gli effetti per le finalità previste dalla presente legge.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 2**

1. Al primo comma dell'articolo 4, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, dopo la lettera g) è aggiunto:

“h) monitorare le attività finanziarie esercitate in forma limitata, non tenute agli adempimenti degli obblighi previsti dalla presente Legge, in forza di specifica disposizione di legge.”.

##### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 2**

1. L'articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 2 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è sostituito dal seguente:

#### **“Art. 4**

##### **(Funzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria)**

1. All'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;



## Art. 5

### *(Poteri dell'Agenzia di informazione finanziaria)*

1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l'Agenzia, con atto scritto e motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha il potere di:

- a) ordinare ai soggetti designati l'esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, anche a seguito di accesso ispettivo;
- b) chiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle autorità di polizia la comunicazione di dati o informazioni o l'esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Agenzia;
- c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato si avvale di soggetti esterni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;

---

b) svolgere l'indagine finanziaria sulle segnalazioni ricevute o, anche d'iniziativa, sul complesso di dati e informazioni di cui essa dispone relativamente al riciclaggio, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo;

c) segnalare all'Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

d) emanare Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni emanate dall'Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;

f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui al Decreto – Legge 26 ottobre 2010 n.187 e successive modifiche;

g) collaborare, anche scambiando informazioni, con le autorità competenti nazionali e le omologhe autorità estere, tramite canali di comunicazione dedicati e protetti.

2. L'Agenzia analizza e studia i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con l'obbligo di relazionare semestralmente all'Autorità Giudiziaria Penale tutto quanto analizzato e studiato.

3 L'Agenzia monitora il corretto adempimento da parte dei soggetti designati di cui all'articolo 17 agli obblighi di cui alla presente legge, nelle forme e nei modi da essa stabiliti, anche con l'ausilio di informative periodiche e questionari.”.

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 3**

1. L'articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

##### *“Art. 4*

##### *(Funzioni dell'Agenzia di informazione finanziaria)*

1. All'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;

b) svolgere l'analisi finanziaria sulle segnalazioni ricevute o d'iniziativa;

c) segnalare all'Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;

d) emanare Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni e Circolari emanate dall'Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;

f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale;

g) collaborare, anche scambiando informazioni, con autorità nazionali e con le autorità estere di cui all'art. 16.

h) individuare e valutare tendenze, schemi e rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”.



c *bis*) acquisire presso i soggetti designati documenti, informazioni, dati e statistiche, per verificare il rispetto degli obblighi di cui alla presente legge e per valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei singoli soggetti designati, delle categorie di appartenenza e dei settori ove gli stessi operano;

c *ter*) acquisire documenti, informazioni e dati presso i soggetti nei confronti dei quali è in corso un accertamento per violazione delle norme in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi o per violazione dell'art. 31 comma 1 della presente legge;

d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio, reati presupposto o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;

e) sospendere, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo od operazioni che hanno ad oggetto beni o fondi che si sospetta provenire da reati presupposto;

f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio, ai reati presupposto ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge;

g) ordinare ai soggetti finanziari, anche su richiesta di una unità di informazione finanziaria estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti d'affari intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Agenzia;

h) informare, a fini preventivi, i soggetti designati in merito ad operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2. Nell'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle forze di polizia ovvero delegare alle stesse acquisizioni di dati, informazioni e documenti.

3. L'Agenzia annota secondo le modalità ritenute più idonee, anche sommariamente, tutte le attività svolte. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, l'Agenzia redige verbale delle informazioni assunte a norma del comma 1, lettera f).

4. L'Autorità giudiziaria può delegare all'Agenzia il compimento di atti di indagine nell'ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge. In tal caso l'Agenzia opera come polizia giudiziaria. Gli atti compiuti su delega dell'Autorità giudiziaria sono documentati tramite verbale. <sup>4</sup>

---

#### <sup>4</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)

##### **Art. 5**

*(Poteri dell'Agenzia di informazione finanziaria)*

1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l'Agenzia, con atto scritto e motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha il potere di:

a) ordinare ai soggetti designati l'esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti;

b) chiedere alla Banca Centrale e alle Amministrazioni pubbliche la comunicazione di dati o informazioni o l'esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Agenzia;

c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge si avvale di soggetti esterni, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;



d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano dal misfatto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali misfatti;

e) sospendere, anche su richiesta dell'Autorità giudiziaria penale, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge.

2. Nell'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l'Agenzia può avvalersi di personale di polizia.

3. L'Agenzia annota secondo le modalità ritenute più idonee, anche sommariamente, tutte le attività svolte. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, l'Agenzia redige verbale delle informazioni assunte a norma del comma 1, lettera f).

4. L'Autorità giudiziaria può delegare all'Agenzia il compimento di atti di indagine nell'ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge. In tal caso l'Agenzia opera come polizia giudiziaria. Gli atti compiuti su delega dell'Autorità giudiziaria sono documentati tramite verbale.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 3**

1. L'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

#### **“Art. 5**

##### **(Poteri dell'Agenzia di informazione finanziaria)**

1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l'Agenzia, con atto scritto e motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha il potere di:

a) ordinare ai soggetti designati l'esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, anche a seguito di accesso ispettivo;

b) chiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle autorità di polizia la comunicazione di dati o informazioni o l'esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Agenzia;

c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato si avvale di soggetti esterni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;

d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;

e) sospendere, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio, ai reati presupposto associati ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge;

g) ordinare ai soggetti finanziari, anche su richiesta di una unità di informazione finanziaria estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti continuativi intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Agenzia;

h) informare, a fini preventivi, i soggetti di cui all'articolo 18 della presente Legge in merito ad operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2. Nell'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l'Agenzia può avvalersi di personale di polizia.

3. L'Agenzia annota secondo le modalità ritenute più idonee, anche sommariamente, tutte le attività svolte. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, l'Agenzia redige verbale delle informazioni assunte a norma del comma 1, lettera f).

4. L'Autorità giudiziaria può delegare all'Agenzia il compimento di atti di indagine nell'ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge. In tal caso l'Agenzia opera come polizia giudiziaria. Gli atti compiuti su delega dell'Autorità giudiziaria sono documentati tramite verbale.”.

##### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 4**





**Art. 5 bis**  
(*Caratteristiche dell'analisi finanziaria*)

1. L'analisi finanziaria dell'Agenzia consiste in:

- a) analisi operativa, incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, finalizzata alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge e,
- b) analisi strategica, basata sulle informazioni e sui dati in possesso dell'Agenzia o dalla stessa acquisibili volta a individuare tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, utile anche alla valutazione nazionale dei rischi di cui al TITOLO II BIS della presente legge.<sup>5</sup>

---

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche sono modificati come segue:

“1. Per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l'Agenzia, con atto scritto e motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha il potere di:

- a) ordinare ai soggetti designati l'esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, anche a seguito di accesso ispettivo;
- b) chiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle autorità di polizia la comunicazione di dati o informazioni o l'esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Agenzia;
- c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato si avvale di soggetti esterni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;
- c *bis*) acquisire presso i soggetti designati documenti, informazioni, dati e statistiche, per verificare il rispetto degli obblighi di cui alla presente legge e per valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei singoli soggetti designati, delle categorie di appartenenza e dei settori ove gli stessi operano;
- c *ter*) acquisire documenti, informazioni e dati presso i soggetti nei confronti dei quali è in corso un accertamento per violazione delle norme in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi o per violazione dell'art. 31 comma 1 della presente legge;
- d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio, reati presupposto o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;
- e) sospendere, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo od operazioni che hanno ad oggetto beni o fondi che si sospetta provenire da reati presupposto;
- f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio, ai reati presupposto ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge;
- g) ordinare ai soggetti finanziari, anche su richiesta di una unità di informazione finanziaria estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti d'affari intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Agenzia;
- h) informare, a fini preventivi, i soggetti designati in merito ad operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2. Nell'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle forze di polizia ovvero delegare alle stesse acquisizioni di dati, informazioni e documenti.”.

<sup>5</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 5**

1. Dopo l'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 5 bis:

“Art. 5 bis

(*Caratteristiche dell'analisi finanziaria*)

1. L'analisi finanziaria dell'Agenzia consiste in:

- a) analisi operativa, incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, finalizzata alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge e,



**Art 5 ter**  
*(Caratteristiche dell'attività di vigilanza)*

1. L'Agenzia valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti designati. In funzione dei rischi, l'Agenzia fonda la frequenza e l'intensità dell'attività di vigilanza nei confronti dei medesimi soggetti.
2. La valutazione dell'esposizione dei soggetti designati ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresa la conformità rispetto agli obblighi imposti dalla presente legge nonché dalle Istruzioni e Circolari emanate dall'Agenzia, è esaminata periodicamente e in caso si verificano fatti di rilievo o cambiamenti importanti nell'assetto gestionale e nell'operatività dei soggetti designati.
3. L'attività di vigilanza si basa su accessi ispettivi e su acquisizioni e valutazioni di informazioni, dati e documenti.
4. Al fine di salvaguardare l'integrità del settore economico e finanziario della Repubblica di San Marino, l'Agenzia promuove iniziative volte a dare ampia conoscenza alla normativa, alle Istruzioni e alle Circolari in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a migliorare la formazione degli operatori e ad aggiornare il sistema dei controlli adottati dai soggetti designati.<sup>6</sup>

**Art. 6**  
*(Modalità ed effetti del blocco)*

1. Il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco di cui alla lettera d) dell'articolo 5 deve essere adottato in forma scritta e deve essere motivato. In caso di urgenza, la motivazione può essere redatta anche successivamente all'esecuzione del blocco, salvo i termini previsti dal successivo comma 5.
2. L'Agenzia comunica il provvedimento al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche con le modalità ritenute più opportune. Qualora si

---

b) analisi strategica, basata sulle informazioni e sui dati in possesso dell'Agenzia o dalla stessa acquisibili volta a individuare tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, utile anche alla valutazione nazionale dei rischi di cui al TITOLO II BIS della presente legge.”.

<sup>6</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 6**

1. Dopo l'articolo 5 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 5 ter:

*“Art 5 ter*

*(Caratteristiche dell'attività di vigilanza)*

1. L'Agenzia valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti designati. In funzione dei rischi, l'Agenzia fonda la frequenza e l'intensità dell'attività di vigilanza nei confronti dei medesimi soggetti.
2. La valutazione dell'esposizione dei soggetti designati ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresa la conformità rispetto agli obblighi imposti dalla presente legge nonché dalle Istruzioni e Circolari emanate dall'Agenzia, è esaminata periodicamente e in caso si verificano fatti di rilievo o cambiamenti importanti nell'assetto gestionale e nell'operatività dei soggetti designati.
3. L'attività di vigilanza si basa su accessi ispettivi e su acquisizioni e valutazioni di informazioni, dati e documenti.
4. Al fine di salvaguardare l'integrità del settore economico e finanziario della Repubblica di San Marino, l'Agenzia promuove iniziative volte a dare ampia conoscenza alla normativa, alle Istruzioni e alle Circolari in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a migliorare la formazione degli operatori e ad aggiornare il sistema dei controlli adottati dai soggetti designati.”.



tratti di beni immobili o di beni mobili registrati, l'Agenzia ordina l'iscrizione del blocco alle Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta dei pubblici registri.

3. I beni sottoposti a blocco non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

4. Il provvedimento di blocco è immediatamente esecutivo, salvo la convalida di cui al comma successivo.

5. Entro 48 ore dall'esecuzione del blocco, il provvedimento è trasmesso all'Autorità giudiziaria, la quale, entro le successive 96 ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida. In difetto, dichiara cessata l'efficacia del blocco. L'Autorità giudiziaria dichiara cessata l'efficacia del blocco anche nel caso siano venute meno le ragioni cautelari indicate nel provvedimento emesso dall'Agenzia.

6. Il provvedimento dell'Autorità giudiziaria è notificato all'Agenzia e al soggetto presso il quale è stato eseguito il blocco.

7. La durata del blocco non può superare i quindici giorni che decorrono dalla data di emissione del provvedimento dell'Agenzia. Tale termine è stabilito dall'Autorità giudiziaria nel provvedimento di convalida ed è prorogabile, su motivata istanza dell'Agenzia, sino a quarantacinque giorni nel caso in cui l'analisi finanziaria sia particolarmente complessa o richieda la collaborazione di unità estere di informazione finanziaria. La richiesta di proroga deve essere depositata presso l'Autorità giudiziaria prima della scadenza del termine. L'Autorità giudiziaria accorda o rifiuta la proroga entro 96 ore dal ricevimento della richiesta e ne dà comunicazione all'Agenzia e al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.

8. Prima della scadenza dei termini stabiliti dal comma precedente, l'Agenzia, con specifica relazione basata sull'analisi finanziaria svolta, indica all'Autorità giudiziaria ogni dato utile per procedere al sequestro ovvero alla revoca del blocco. L'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato entro le successive 96 ore.

9. In caso di cessazione o revoca del blocco, l'Autorità giudiziaria assume i provvedimenti necessari affinché i beni sottoposti a blocco siano restituiti all'avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, affinché sia iscritta la cancellazione del blocco nei pubblici registri.

10. Le disposizioni del presente articolo non impediscono all'Autorità giudiziaria di disporre sequestri in base alle norme processuali vigenti. In tal caso il blocco disposto dall'Agenzia perde efficacia. <sup>7</sup>

---

**<sup>7</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 6**

*(Modalità ed effetti del blocco)*

1. Il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco di cui alla lettera d) dell'articolo 5 deve essere adottato in forma scritta e deve essere motivato. In caso di urgenza, la motivazione può essere redatta anche successivamente all'esecuzione del blocco, salvo i termini previsti dal successivo comma 5.

2. L'Agenzia comunica il provvedimento al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche con le modalità ritenute più opportune. L'Agenzia comunica altresì il provvedimento al soggetto interessato, salvo che la comunicazione possa pregiudicare l'esito delle indagini. Qualora si tratti di beni immobili o di beni mobili registrati, l'Agenzia ordina l'iscrizione del blocco alle Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta dei pubblici registri.

3. I beni sottoposti a blocco non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

4. Il provvedimento di blocco è immediatamente esecutivo, salvo la convalida di cui al comma successivo.

5. Entro 48 ore dall'esecuzione del blocco, il provvedimento è trasmesso all'Autorità giudiziaria, la quale, entro le successive 96 ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida. In difetto, dichiara cessata l'efficacia del blocco. L'Autorità giudiziaria dichiara cessata l'efficacia del blocco anche nel caso siano venute meno le ragioni cautelari indicate nel provvedimento emesso dall'Agenzia.



## **Art.7**

### *(Segnalazioni all'Autorità giudiziaria)*

1. Qualora l'Agenzia, all'esito dell'analisi finanziaria svolta, rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio, reati presupposto oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette all'Autorità giudiziaria la relazione di analisi e la documentazione correlata, tramite canale dedicato, sicuro e protetto.
2. L'Autorità giudiziaria informa l'Agenzia, anche a richiesta di quest'ultima, sull'esito delle segnalazioni ricevute.<sup>8</sup>

---

6. Il provvedimento dell'Autorità giudiziaria è notificato all'Agenzia e al soggetto presso il quale è stato eseguito il blocco.

7. La durata del blocco non può superare i quindici giorni che decorrono dalla data di emissione del provvedimento dell'Agenzia. Tale termine è stabilito dall'Autorità giudiziaria nel provvedimento di convalida ed è prorogabile, su motivata istanza dell'Agenzia, sino a quarantacinque giorni nel caso in cui le indagini finanziarie siano particolarmente complesse o richiedano la collaborazione di unità estere di informazione finanziaria. La richiesta di proroga deve essere depositata presso l'Autorità giudiziaria prima della scadenza del termine. L'Autorità giudiziaria accorda o rifiuta la proroga entro 96 ore dal ricevimento della richiesta e ne dà comunicazione all'Agenzia e al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.

8. Prima della scadenza dei termini stabiliti dal comma precedente, l'Agenzia, con specifica relazione basata sull'indagine finanziaria svolta, indica all'Autorità giudiziaria ogni dato utile per procedere al sequestro ovvero alla revoca del blocco. L'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato entro le successive 96 ore.

9. In caso di cessazione o revoca del blocco, l'Autorità giudiziaria assume i provvedimenti necessari affinché i beni sottoposti a blocco siano restituiti all'avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, affinché sia iscritta la cancellazione del blocco nei pubblici registri.

10. Le disposizioni del presente articolo non impediscono all'Autorità giudiziaria di disporre sequestri in base alle norme processuali vigenti. In tal caso il blocco disposto dall'Agenzia perde efficacia.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 7**

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti: "7. La durata del blocco non può superare i quindici giorni che decorrono dalla data di emissione del provvedimento dell'Agenzia. Tale termine è stabilito dall'Autorità giudiziaria nel provvedimento di convalida ed è prorogabile, su motivata istanza dell'Agenzia, sino a quarantacinque giorni nel caso in cui l'analisi finanziaria sia particolarmente complessa o richieda la collaborazione di unità estere di informazione finanziaria. La richiesta di proroga deve essere depositata presso l'Autorità giudiziaria prima della scadenza del termine. L'Autorità giudiziaria accorda o rifiuta la proroga entro 96 ore dal ricevimento della richiesta e ne dà comunicazione all'Agenzia e al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.

8. Prima della scadenza dei termini stabiliti dal comma precedente, l'Agenzia, con specifica relazione basata sull'analisi finanziaria svolta, indica all'Autorità giudiziaria ogni dato utile per procedere al sequestro ovvero alla revoca del blocco. L'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato entro le successive 96 ore."

##### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

#### **Art. 2**

1. Al comma 2, dell'articolo 6, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: "L'Agenzia comunica altresì il provvedimento al soggetto interessato, salvo che la comunicazione possa pregiudicare l'esito delle indagini".

#### **<sup>8</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art.7**

##### *(Comunicazioni all'Autorità giudiziaria)*

1. Qualora l'Agenzia rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette senza ritardo all'Autorità giudiziaria i documenti e gli atti, compresa la relazione dell'indagine finanziaria svolta. Se, all'esito di un'indagine finanziaria, non emergono fatti di rilevanza penale, l'Agenzia procede all'archiviazione. L'archiviazione non impedisce lo svolgimento di nuove indagini finanziarie qualora siano acquisiti altri elementi.



## **Art. 8**

*(Accesso alle informazioni)*

1. L'Agenzia accede, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, albi conservati presso la Banca Centrale, le Amministrazioni pubbliche e gli Ordini professionali.
2. I dati e le informazioni tenuti da Banca Centrale, dalle Amministrazioni pubbliche e dagli Ordini professionali, sono resi immediatamente disponibili all'Agenzia, a semplice richiesta motivata in relazione alle finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Per le medesime finalità indicate al comma precedente, l'Agenzia, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi a dati o informazioni conservati presso l'Autorità di polizia e presso il Tribunale Unico, compresi i dati relativi al casellario giudiziale. I dati e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale sono rilasciati all'Agenzia, previa autorizzazione del giudice solo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. I dati e le informazioni acquisiti dall'Agenzia possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.<sup>9</sup>

---

2. La trasmissione dei documenti e degli atti all'Autorità giudiziaria o l'archiviazione disposta ai sensi del comma precedente sono comunicate dall'Agenzia direttamente al soggetto designato che ha eseguito la segnalazione, tranne che la comunicazione possa pregiudicare l'esito delle indagini o la riservatezza sull'identità del segnalante.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 8**

1. L'articolo 7 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*"Art. 7*

*(Segnalazioni all'Autorità giudiziaria)*

1. Qualora l'Agenzia, all'esito dell'analisi finanziaria svolta, rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio, reati presupposto oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette all'Autorità giudiziaria, la relazione di analisi e la documentazione correlata.
2. L'Autorità giudiziaria informa l'Agenzia, anche a richiesta di quest'ultima, sull'esito delle segnalazioni ricevute."

#### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

##### **Art. 2-bis**

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

"1. Qualora l'Agenzia, all'esito dell'analisi finanziaria svolta, rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio, reati presupposto oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette all'Autorità giudiziaria la relazione di analisi e la documentazione correlata tramite canale dedicato, sicuro e protetto."

### **<sup>9</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 8**

*(Accesso alle informazioni)*

1. L'Agenzia accede, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni disponibili pubblicamente contenuti in registri, archivi, albi conservati presso la Banca Centrale, le Amministrazioni pubbliche e gli Ordini professionali.
2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, i dati e le informazioni tenuti da Banca Centrale, dalle Amministrazioni pubbliche e dagli Ordini professionali, sono resi immediatamente disponibili all'Agenzia, a semplice richiesta motivata in relazione alle finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Per le medesime finalità indicate al comma precedente, l'Agenzia, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi a dati o informazioni conservati presso l'Autorità di polizia e presso il Tribunale Unico, compresi i dati relativi al casellario giudiziale. I dati e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale sono



### **Art. 9**

*(Segreto d'ufficio)*

1. Tutti i dati e le informazioni acquisiti dall'Agenzia sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Sono fatti salvi i casi di comunicazione o scambio di informazioni previsti dalla presente legge. Il segreto d'ufficio non può essere opposto all'Autorità giudiziaria penale.
2. L'Agenzia attua, anche attraverso strumenti informatici, misure idonee a garantire che i dati e le informazioni acquisiti non siano accessibili a terzi.

### **Art. 10**

*(Raccolta dei dati statistici e relazione annuale)*

1. L'Agenzia raccoglie annualmente i dati relativi all'attività svolta in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. L'Agenzia presenta ogni anno al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione concernente l'attività svolta in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

### **Art. 10 bis**

*(Informative di ritorno ai soggetti designati)*

1. L'Agenzia informa periodicamente i soggetti designati illustrando nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni ricevute, gli indicatori che consentono di rilevarle, le tendenze e gli schemi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.<sup>10</sup>

## CAPO II

### COLLABORAZIONE NAZIONALE

---

rilasciati all'Agenzia, previa autorizzazione del giudice solo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. I dati e le informazioni acquisiti dall'Agenzia possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 3**

1. All'articolo 8, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è soppressa la parola "pubblicamente".
2. All'articolo 8, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è soppresso l'inciso "salvo quanto previsto dal comma precedente".

#### <sup>10</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 9**

1. Dopo l'articolo 10 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 10 bis:

*"Art. 10 bis*

*(Informative di ritorno ai soggetti designati)*

1. L'Agenzia informa periodicamente i soggetti designati illustrando nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni ricevute, gli indicatori che consentono di rilevarle, le tendenze e gli schemi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo."



## **Art. 11**

*(Collaborazione con altre Autorità e con gli Ordini professionali)*

1. Le Amministrazioni pubbliche, l'Autorità di polizia, la Banca Centrale e gli Ordini professionali collaborano con l'Agenzia nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le Amministrazioni pubbliche, l'Autorità di polizia, la Banca Centrale e gli Ordini professionali forniscono, su richiesta motivata dell'Agenzia, i dati e le informazioni di cui sono in possesso, utili alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Le Amministrazioni pubbliche, la Banca Centrale, e gli Ordini professionali provvedono a fornire all'Agenzia dati aggiornati sui soggetti designati.

## **Art. 12**

*(Collaborazione con l'Autorità di polizia)*

1. L'Agenzia, l'Autorità di polizia e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol collaborano anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, stipulando appositi protocolli d'intesa.
2. L'Autorità di polizia, nell'esercizio delle proprie competenze, svolge, anche d'iniziativa, l'attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Le informazioni devono essere scambiate tramite canali dedicati, sicuri e protetti e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del reato presupposto e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.
4. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di Polizia abbia motivo di ritenere che i fondi derivino da misfatto o possano essere usati a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, può richiedere all'Agenzia:
  - a) di trasmettere informazioni già in possesso della stessa Agenzia;
  - b) di acquisire presso i soggetti designati informazioni necessarie a effettuare l'indagine di polizia.La richiesta di informazioni dell'Autorità di polizia deve indicare tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.

4 *bis*. L'Agenzia soddisfa le richieste di cui al comma 4, salvo che vi siano ragioni oggettive per ritenere che tali richieste possano pregiudicare o ritardare indagini o analisi in corso, qualora le richieste siano palesemente sproporzionate o irrilevanti rispetto all'oggetto dell'indagine o qualora si tratti di richieste meramente esplorative.

4 *ter*. L'Autorità di polizia informa l'Agenzia sull'uso delle informazioni fornite e sull'esito delle indagini svolte. L'Agenzia può utilizzare le informazioni ricevute dall'Autorità di polizia per le proprie funzioni istituzionali.

5. L'Autorità di Polizia indirizza le proprie indagini alla identificazione dell'autore, all'accertamento del reato e alla ricerca della destinazione della provvista per stabilire se quest'ultima sia stata impiegata per commettere altri reati.

6. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia accede senza alcuna limitazione, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni contenuti in registri, archivi, albi, atti e documenti conservati presso le Amministrazioni pubbliche.



7. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia collabora, anche scambiando informazioni con le omologhe autorità estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione. L'Autorità di Polizia può altresì scambiare informazioni anche tramite l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol. <sup>11</sup>

---

**<sup>11</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 12**

*(Collaborazione con l'Autorità di polizia)*

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni con l'Autorità di polizia e con l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.

2. L'Autorità di polizia, nell'esercizio delle proprie competenze, svolge, anche d'iniziativa, l'attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 2**

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono aggiunti i seguenti:

"4. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di Polizia abbia motivo di ritenere che i fondi derivino da reato, può richiedere la collaborazione dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, al fine di effettuare l'indagine finanziaria. Analoga collaborazione potrà essere richiesta anche relativamente ad accertamenti di reati che potrebbero essere il presupposto del misfatto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5. L'Autorità di Polizia indirizza le proprie indagini alla identificazione dell'autore, all'accertamento del reato e alla ricerca della destinazione della provvista per stabilire se quest'ultima sia stata impiegata per commettere altri reati.

6. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia accede senza alcuna limitazione, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni contenuti in registri, archivi, albi, atti e documenti conservati presso le Amministrazioni pubbliche.

7. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia collabora anche scambiando informazioni con le omologhe autorità estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione."

**Decreto-Legge 11 novembre 2010 n. 187, articoli 3 e 4**

**Art. 3**

1. L'articolo 12, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

"1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni con l'Autorità di polizia e con l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, stipulando appositi protocolli d'intesa."

**Art. 4**

1. L'articolo 12, comma 7, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto con l'articolo 2 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

"7. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia collabora, anche scambiando informazioni con le omologhe autorità estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione. L'Autorità di Polizia può altresì scambiare informazioni anche tramite l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol."

**Decreto - Legge 11 dicembre 2017 n.139, articolo 10**

1. L'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

**"Art. 12**

*(Collaborazione con l'Autorità di polizia)*

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni con l'Autorità di polizia e con l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, stipulando appositi protocolli d'intesa.

2. L'Autorità di polizia, nell'esercizio delle proprie competenze, svolge, anche d'iniziativa, l'attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del reato presupposto e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.

4. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di Polizia abbia motivo di ritenere che i fondi derivino da misfatto o possano essere usati a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, può richiedere all'Agenzia:





## **Art. 13**

### *(Competenze degli Ordini professionali)*

1. I professionisti sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono inoltre assicurarsi che il personale dipendente e i collaboratori siano correttamente informati sull'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.
2. Gli Ordini professionali, di concerto con l'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti; curano e verificano che gli iscritti abbiano una formazione adeguata ed aggiornata sugli obblighi previsti dalla presente legge, contribuiscono ad organizzare la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti.
3. Gli Ordini sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di procedure e metodologie, adottate, di concerto con l'Agenzia, per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività. <sup>12</sup>

---

a) di trasmettere informazioni già in possesso della stessa Agenzia;

b) di acquisire presso i soggetti designati informazioni necessarie a effettuare l'indagine di polizia.

La richiesta di informazioni dell'Autorità di polizia deve indicare tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.

4 *bis*. L'Agenzia soddisfa le richieste di cui al comma 4, salvo che vi siano ragioni oggettive per ritenere che tali richieste possano pregiudicare o ritardare indagini o analisi in corso, qualora le richieste siano palesemente sproporzionate o irrilevanti rispetto all'oggetto dell'indagine o qualora si tratti di richieste meramente esplorative.

4 *ter*. L'Autorità di polizia informa l'Agenzia sull'uso delle informazioni fornite e sull'esito delle indagini svolte. L'Agenzia può utilizzare le informazioni ricevute dall'Autorità di polizia per le proprie funzioni istituzionali.

5. L'Autorità di Polizia indirizza le proprie indagini alla identificazione dell'autore, all'accertamento del reato e alla ricerca della destinazione della provvista per stabilire se quest'ultima sia stata impiegata per commettere altri reati.

6. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia accede senza alcuna limitazione, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni contenuti in registri, archivi, albi, atti e documenti conservati presso le Amministrazioni pubbliche.

7. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di Polizia collabora, anche scambiando informazioni con le omologhe autorità estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione. L'Autorità di Polizia può altresì scambiare informazioni anche tramite l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.”.

#### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

##### **Art. 2-ter**

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“1. L'Agenzia, l'Autorità di polizia e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol collaborano anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, stipulando appositi protocolli d'intesa.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“3. Le informazioni devono essere scambiate tramite canali dedicati, sicuri e protetti e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del reato presupposto e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.”.

<sup>12</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

##### **Art. 13**

###### *(Competenze degli Ordini professionali)*

1. Gli Ordini professionali, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono e vigilano sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti.



## **Art. 14**

### *(Collaborazione con la Banca Centrale)*

1. L'Agenzia e Banca Centrale collaborano, anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, tramite canali dedicati, sicuri, protetti e sulla base di appositi protocolli d'intesa.
2. Al di fuori dei casi in cui la Banca Centrale opera quale soggetto designato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), o nell'esercizio delle altre sue funzioni statutarie, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.
3. La Banca Centrale fornisce all'Agenzia i dati relativi ai soggetti finanziari nonché le informazioni utili a svolgere l'analisi finanziaria e le altre funzioni previste per legge. <sup>13</sup>

---

2. Gli Ordini professionali promuovono la formazione dei professionisti iscritti, del personale dipendente e dei loro collaboratori al fine di una corretta osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 5**

1. L'articolo 13, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“1. Gli Ordini professionali, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti.”

##### **Decreto - Legge 11 dicembre 2017 n.139, articolo 11**

1. L'articolo 13 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 13

*(Competenze degli Ordini professionali)*

1. I professionisti sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono inoltre assicurarsi che il personale dipendente e i collaboratori siano correttamente informati sull'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Gli Ordini professionali, di concerto con l'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti; curano e verificano che gli iscritti abbiano una formazione adeguata ed aggiornata sugli obblighi previsti dalla presente legge, contribuiscono ad organizzare la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti.

3. Gli Ordini sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di procedure e metodologie, adottate, di concerto con l'Agenzia, per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività.”

#### <sup>13</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

##### **Art. 14**

*(Competenze della Banca Centrale)*

1. La Banca Centrale, qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, lettere a), d) ed e), rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.

2. La Banca Centrale fornisce all'Agenzia i dati relativi ai soggetti finanziari nonché le informazioni utili a svolgere le indagini finanziarie sulle segnalazioni di operazioni sospette e allo studio dei flussi finanziari.

3. Restano di competenza della Banca Centrale i poteri di verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti autorizzati in ordine ai quali può emanare normativa secondaria ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 5**

1. Il primo comma dell'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 14



## **Art. 15**

*(Collaborazione con l'Autorità giudiziaria)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, l'Autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni eseguite presso soggetti designati, ne dà comunicazione all'Agenzia.

## **Art. 15 – bis**

*(Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale)*

1. E' istituita la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, della quale fanno parte:

- a) il Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario, che ne presiede le riunioni;
- b) il Magistrato Dirigente il Tribunale Unico;
- c) il Direttore e il Vice Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- d) un membro del Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale;

---

*(Competenze della Banca Centrale)*

1. La Banca Centrale, qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), d) ed e), o nell'esercizio delle altre sue funzioni statutarie, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.”

### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 6**

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“3. L'Agenzia collabora con Banca Centrale, anche scambiando informazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa.”

### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 12**

1. L'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 14

*(Competenze della Banca Centrale)*

1. La Banca Centrale, qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), c), d), e) e f), o nell'esercizio delle altre sue funzioni statutarie, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.

2. La Banca Centrale fornisce all'Agenzia i dati relativi ai soggetti finanziari nonché le informazioni utili a svolgere l'analisi finanziaria e le altre funzioni previste per legge.

3. L'Agenzia collabora con Banca Centrale, anche scambiando informazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa.”

### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

#### **Art. 2-quater**

*(Modifiche all'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)*

1. L'articolo 14 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche:

“Art. 14

*(Collaborazione con la Banca Centrale)*

1. L'Agenzia e Banca Centrale collaborano, anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, tramite canali dedicati, sicuri, protetti e sulla base di appositi protocolli d'intesa.

2. Al di fuori dei casi in cui la Banca Centrale opera quale soggetto designato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), o nell'esercizio delle altre sue funzioni statutarie, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia.

3. La Banca Centrale fornisce all'Agenzia i dati relativi ai soggetti finanziari nonché le informazioni utili a svolgere l'analisi finanziaria e le altre funzioni previste per legge.”



- e) un rappresentante del servizio vigilanza ispettiva della Banca Centrale;
- f) i Comandanti delle Forze di Polizia;
- g) due membri delle Forze di Polizia applicati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- h) un rappresentante delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, le Finanze e la Giustizia quando la Commissione si riunisce per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo comma 3.



2. La Commissione si riunisce periodicamente, su richiesta del Presidente o di altro membro. Delle riunioni svolte viene redatto apposito verbale.

3. La Commissione ha le seguenti funzioni:

- a) coordinare l'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo delle autorità;
  - b) relazionare al Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 4 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 sulle funzioni svolte;
  - c) proporre al Comitato per il Credito ed il Risparmio ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
4. La Commissione, secondo le materia all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche e rappresentanti dei soggetti designati.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134**

**Art. 4**

1. Dopo l'articolo 15 della Legge 17 giugno 2008 n.92 è introdotto il seguente articolo:

“Art.15 – bis

(Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale)

1. E' istituita la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, essa è composta da:

- a) il Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario in seduta ordinaria per partecipare alle riunioni del Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 5 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96, che ne presiede le riunioni;
- b) il Magistrato Dirigente il Tribunale Unico;
- c) il Direttore e il Vice Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o loro delegato;
- d) un membro del Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale;
- e) un rappresentante del servizio vigilanza ispettiva della Banca Centrale;
- f) i Comandanti delle Forze di Polizia;
- g) due membri delle Forze di Polizia applicati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- h) un rappresentante delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, le Finanze e la Giustizia quando la Commissione si riunisce per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo comma 3.

2. La Commissione si riunisce periodicamente, su richiesta del Presidente o di altro membro. Delle riunioni svolte viene redatto apposito verbale.

3. La Commissione ha le seguenti funzioni:

- a) coordinare l'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo delle autorità sopra indicate;
- b) eseguire le comunicazioni indicate all'articolo 49, settimo comma, della Legge 17 giugno 2008 n.92;
- c) relazionare al Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 4 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 sulle funzioni svolte;
- d) proporre al Comitato per il Credito ed il Risparmio ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) monitorare le attività finanziarie esercitate in forma limitata, non tenute agli adempimenti degli obblighi previsti dal Titolo III della presente Legge, in forza di specifica disposizione di legge.

4. La Commissione, secondo le materia all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche.

5. La Commissione ha sede presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria, che curerà tutti gli incumbenti amministrativi di funzionamento.”.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 N. 187, articolo 7**

1. L'articolo 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto con l'articolo 4 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 – bis

(Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale)

1. E' istituita la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, della quale fanno parte:

- a) il Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario, che ne presiede le riunioni;
- b) il Magistrato Dirigente il Tribunale Unico;



### CAPO III COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

#### **Art. 16**

*(Collaborazione con autorità estere)*

1. L’Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con una o più autorità estere che svolgono, in tutto o in parte, funzioni equivalenti o analoghe alle proprie a prescindere dal loro status organizzativo. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa e riguarda informazioni collegate al riciclaggio, al reato presupposto o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, anche quando i reati presupposto non sono stati ancora individuati o sono diversamente definiti nelle diverse legislazioni nazionali.
2. La richiesta di informazioni deve indicare tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni, salvo che tra autorità si stabiliscano meccanismi di scambio di informazioni diversi.
3. Lo scambio di informazioni avviene tramite canale sicuro e protetto.
4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere a solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi ovvero impiegate al di là dei fini originariamente approvati, senza il preventivo consenso scritto dell’Agenzia e sono soggette al segreto d’ufficio.
5. Le autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall’Agenzia al fine di non pregiudicare l’esito delle analisi finanziarie o della richiesta di informazioni.
6. L’Agenzia, al fine di disciplinare l’attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d’intesa.

- 
- c) il Direttore e il Vice Direttore dell’Agenzia di Informazione Finanziaria;
  - d) un membro del Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale;
  - e) un rappresentante del servizio vigilanza ispettiva della Banca Centrale;
  - f) i Comandanti delle Forze di Polizia;
  - g) due membri delle Forze di Polizia applicati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - h) un rappresentante delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, le Finanze e la Giustizia quando la Commissione si riunisce per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo comma 3.
2. La Commissione si riunisce periodicamente, su richiesta del Presidente o di altro membro. Delle riunioni svolte viene redatto apposito verbale.
3. La Commissione ha le seguenti funzioni:
- a) coordinare l’attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo delle autorità;
  - b) relazionare al Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 4 dell’articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 sulle funzioni svolte;
  - c) proporre al Comitato per il Credito ed il Risparmio ogni utile iniziativa finalizzata all’efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
4. La Commissione, secondo le materia all’ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche.”.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 13**

1. Il comma 4 dell’articolo 15-*bis* della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“4. La Commissione, secondo le materia all’ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche e rappresentanti dei soggetti designati.”.



7. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia.

8. L'Agenzia scambia con le autorità estere tutte le informazioni che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 16**

*(Collaborazione con le unità estere di informazione finanziaria)*

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni con le unità estere di informazione finanziaria, sulla base della reciprocità. Le unità estere di informazione finanziaria devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'Agenzia.

2. L'Agenzia, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa che verranno portati a conoscenza del Comitato per il Credito e il Risparmio.

3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle unità estere di informazione finanziaria per indagini finalizzate esclusivamente al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio o professionale.

4. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia.

5. I protocolli d'intesa o le condizioni di reciprocità devono prevedere che l'unità estera di informazione finanziaria informi l'Agenzia se, in relazione a un fatto oggetto di richiesta d'informazioni, siano state già avviate procedure di assistenza giudiziaria internazionale. In tal caso l'Agenzia non scambierà le informazioni, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria sammarinese.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Legge 19 giugno 2009 n. 73, articolo 6**

*(Collaborazione con le unità estere di informazione finanziaria)*

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

**Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 4**

1. L'articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 6 della Legge 19 giugno 2009 n.73, è sostituito come segue:

“Art. 16

*(Collaborazione con autorità estere)*

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con le autorità estere che svolgono, in tutto o anche in parte, funzioni equivalenti o analoghe alle proprie. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa.

2. Le omologhe autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'Agenzia al fine di non pregiudicare l'esito delle indagini finanziarie o della richiesta di informazioni.

3. L'Agenzia, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa che, una volta siglati, verranno portati a conoscenza del Comitato per il Credito e il Risparmio.

4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere a solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio.

5. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia.

6. L'Agenzia scambia con le omologhe autorità estere tutte le informazioni che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.”

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 14**

1. L'articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art 16

*(Collaborazione con autorità estere)*

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con una o più autorità estere che svolgono, in tutto o in parte, funzioni equivalenti o analoghe alle proprie a prescindere dal loro status organizzativo. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa e riguarda informazioni collegate al riciclaggio, al reato presupposto o al finanziamento del terrorismo e alle persone



## TITOLO II BIS

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DEL RISCHIO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO<sup>16</sup>

#### **Art. 16-bis**

*(Valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)*

1. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:
  - a) si attua attraverso l'adozione di misure volte alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi e alla loro mitigazione;
  - b) deve essere aggiornata periodicamente oppure qualora emergano nuovi rischi, si verificano fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.
2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio ed il Dipartimento affari Esteri coordinano l'attività di valutazione dei rischi di cui al comma precedente, supportati dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.
3. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore aggiornamento della stessa, tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849, quando queste sono trasmesse al Dipartimento Finanze e Bilancio dalla Commissione Europea. La valutazione dei rischi tiene conto anche dei fattori di basso ed alto rischio previsti dall'Agenzia.
4. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è finalizzata a svolgere le seguenti attività:

---

fisiche o giuridiche implicate, anche quando i reati presupposto non sono stati ancora individuati o sono diversamente definiti nelle diverse legislazioni nazionali.

2. La richiesta di informazioni deve indicare tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni, salvo che tra autorità si stabiliscano meccanismi di scambio di informazioni diversi.

3. Lo scambio di informazioni avviene tramite canale sicuro e protetto.

4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere a solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi ovvero impiegate al di là dei fini originariamente approvati, senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio.

5. Le autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'Agenzia al fine di non pregiudicare l'esito delle analisi finanziarie o della richiesta di informazioni.

6. L'Agenzia, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa.

7. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia.

8. L'Agenzia scambia con le autorità estere tutte le informazioni che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.”.

<sup>16</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 15**

1. Dopo l'articolo 16 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente Titolo II bis:

*“TITOLO II BIS*

*VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DEL RISCHIO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”*





- a) individuare i settori o le aree di basso o alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  - b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse necessarie alla prevenzione ed al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le attività che devono essere svolte dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità in funzione del livello di rischio riscontrato;
  - c) informare i soggetti designati sui risultati della valutazione nazionale per facilitare l'esecuzione delle autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui gli stessi sono esposti.
5. Al fine di assicurare la collaborazione internazionale nella strategia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo alla quale la Repubblica di San Marino partecipa, i risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono comunicati alla Commissione Europea, su richiesta della stessa, da parte del Dipartimento Finanze e Bilancio, ed a terzi previa autorizzazione del Congresso di Stato.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 16**

1. A seguito dell'introduzione del Titolo II bis di cui all'articolo 15, è introdotto il seguente articolo 16-*bis* della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche:

*"Art. 16-bis*

*(Valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)*

1. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

a) si attua attraverso l'adozione di misure volte alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi e alla loro mitigazione;

b) deve essere aggiornata periodicamente oppure qualora emergano nuovi rischi, si verifichino fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.

2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina l'attività di valutazione dei rischi di cui al comma precedente, supportato dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.

3. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore aggiornamento della stessa, tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849, quando queste sono trasmesse al Dipartimento Finanze e Bilancio dalla Commissione Europea. La valutazione dei rischi tiene conto anche dei fattori di basso ed alto rischio previsti dall'Agenzia.

4. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è finalizzata a svolgere le seguenti attività:

a) individuare i settori o le aree di basso o alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse necessarie alla prevenzione ed al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le attività che devono essere svolte dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità in funzione del livello di rischio riscontrato;

c) informare i soggetti designati sui risultati della valutazione nazionale per facilitare l'esecuzione delle autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui gli stessi sono esposti.

5. Al fine di assicurare la collaborazione internazionale nella strategia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo alla quale la Repubblica di San Marino partecipa, i risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono comunicati alla Commissione Europea, su richiesta della stessa, da parte del Dipartimento Finanze e Bilancio, ed a terzi previa autorizzazione del Congresso di Stato."

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Legge 30 maggio 2019 n. 88**

**Art.20**

(Modifiche alla Legge 17 giugno 2008 n.92)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche è così sostituito:

"2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio ed il Dipartimento Affari Esteri coordinano l'attività di valutazione dei rischi di cui al comma precedente, supportati dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale."



### **Art. 16 ter**

*(Raccolta dati ed informazioni per la valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)*

1. Ai fini della valutazione nazionale di cui all'articolo 16-bis, e della valutazione dell'efficacia della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Dipartimento Finanze e Bilancio individua le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità e le categorie dei soggetti designati che devono produrre dati, informazioni, documenti e statistiche sulle questioni oggetto di valutazione, definendo le opportune tempistiche e modalità.
2. I dati, le informazioni, le statistiche ed i documenti trasmessi dalle Amministrazioni Pubbliche, Autorità e categorie dei soggetti designati sono sottoposti al segreto d'ufficio.
3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte ai sensi del comma 1, raccolgono, conservano, tengono aggiornati e trasmettono al Dipartimento Finanze e Bilancio, anche in deroga al segreto d'ufficio, i dati, i documenti, le informazioni e le statistiche richieste dallo stesso Dipartimento, la cui elencazione, non esaustiva, è contenuta nell'articolo 3 dell'allegato tecnico.
4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio provvede alla pubblicazione, nelle modalità che si ritengono più idonee, di una revisione consolidata delle statistiche di cui all'articolo 3 dell'allegato tecnico.<sup>18</sup>

### **Art. 16 quater**

*(Coordinamento nazionale)*

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio informa dei risultati emersi dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte e coordina e supervisiona le iniziative adottate in merito ai rischi individuati.
2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio, supportato dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità coinvolte, individua le politiche e le attività di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al

---

<sup>18</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 17**

1. Dopo l'articolo 16 bis della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-ter:

*"Art. 16 ter*

*(Raccolta dati ed informazioni per la valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)*

1. Ai fini della valutazione nazionale di cui all'articolo 16-bis, e della valutazione dell'efficacia della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Dipartimento Finanze e Bilancio individua le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità e le categorie dei soggetti designati che devono produrre dati, informazioni, documenti e statistiche sulle questioni oggetto di valutazione, definendo le opportune tempistiche e modalità.
2. I dati, le informazioni, le statistiche ed i documenti trasmessi dalle Amministrazioni Pubbliche, Autorità e categorie dei soggetti designati sono sottoposti al segreto d'ufficio.
3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte ai sensi del comma 1, raccolgono, conservano, tengono aggiornati e trasmettono al Dipartimento Finanze e Bilancio, anche in deroga al segreto d'ufficio, i dati, i documenti, le informazioni e le statistiche richieste dallo stesso Dipartimento, la cui elencazione, non esaustiva, è contenuta nell'articolo 3 dell'allegato tecnico.
4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio provvede alla pubblicazione, nelle modalità che si ritengono più idonee, di una revisione consolidata delle statistiche di cui all'articolo 3 dell'allegato tecnico."



finanziamento del terrorismo coerenti con i risultati della valutazione nazionale e finalizzate a mitigare i rischi individuati.

3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte danno seguito alle politiche e alle attività individuate di cui al comma precedente, riferendo periodicamente al Dipartimento Finanze e Bilancio circa le attività ed i presidi adottati.

4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio informa periodicamente la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale sulla prosecuzione delle attività che costituiscono la risposta nazionale ai rischi individuati.<sup>19</sup>

### **Art. 16-quinquies**

*(Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)*

1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.

2. Le procedure di autovalutazione di cui al comma precedente devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati.

3. Per i soggetti designati non compresi nell'articolo 18 comma 1 lettere a), b), c) e f) della presente legge, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è svolta dagli Ordini Professionali o Associazioni di categoria secondo schemi indicati dall'Agenzia.

4. Ai fini dell'autovalutazione dei rischi di cui al comma 1, i soggetti designati tengono in dovuta considerazione le risultanze della valutazione nazionale dei rischi e, qualora disponibili, le risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.

5. L'autovalutazione dei rischi deve essere scritta, documentata, aggiornata e comunicata all'Agenzia secondo la periodicità indicata dalla stessa.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 18**

1. Dopo l'articolo 16 ter della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*quater*:

*"Art. 16 quater*

*(Coordinamento nazionale)*

1. Il Dipartimento Finanze e Bilancio informa dei risultati emersi dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte e coordina e supervisiona le iniziative adottate in merito ai rischi individuati.

2. Il Dipartimento Finanze e Bilancio, supportato dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità coinvolte, individua le politiche e le attività di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo coerenti con i risultati della valutazione nazionale e finalizzate a mitigare i rischi individuati.

3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte danno seguito alle politiche e alle attività individuate di cui al comma precedente, riferendo periodicamente al Dipartimento Finanze e Bilancio circa le attività ed i presidi adottati.

4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio informa periodicamente la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale sulla prosecuzione delle attività che costituiscono la risposta nazionale ai rischi individuati."

<sup>20</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 19**



**Art. 16-sexies**  
(Misure di mitigazione dei rischi)

1. I soggetti designati devono predisporre misure proporzionali ed adeguate ai rischi rilevati ponendo in essere politiche, procedure e controlli per gestire e mitigare in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati dagli stessi e quelli individuati a livello nazionale. Tali politiche, procedure e controlli sono commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti designati.
2. I soggetti designati, su autorizzazione dell'alta dirigenza, adottano politiche, procedure e controlli di cui al presente articolo, ne verificano l'adeguatezza ed adottano altresì misure rafforzate per gestire e mitigare quei rischi che sono stati identificati come più alti.<sup>21</sup>

**Art. 16-septies**  
(Esenzioni per prestatori di servizi di giochi della sorte)

1. Ad eccezione delle case da gioco, e a seguito dei risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazione di tali rischi, i prestatori di servizi di giochi della sorte possono essere esonerati, in tutto o in parte, dalle disposizioni relative agli obblighi di cui alla

---

1. Dopo l'articolo 16 quater della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-quinquies:

*"Art. 16-quinquies*

*(Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)*

1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.
2. Le procedure di autovalutazione di cui al comma precedente devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati.
3. Per i soggetti designati non compresi nell'articolo 18 comma 1 lettere a), b), c) e f) della presente legge, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è svolta dagli Ordini Professionali o Associazioni di categoria secondo schemi indicati dall'Agenzia.
4. Ai fini dell'autovalutazione dei rischi di cui al comma 1, i soggetti designati tengono in dovuta considerazione le risultanze della valutazione nazionale dei rischi e, qualora disponibili, le risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.
5. L'autovalutazione dei rischi deve essere scritta, documentata, aggiornata e comunicata all'Agenzia secondo la periodicità indicata dalla stessa."

<sup>21</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 20**

1. Dopo l'articolo 16-quinquies della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-sexies:

*"Art. 16-sexies*

*(Misure di mitigazione dei rischi)*

1. I soggetti designati devono predisporre misure proporzionali ed adeguate ai rischi rilevati ponendo in essere politiche, procedure e controlli per gestire e mitigare in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati dagli stessi e quelli individuati a livello nazionale. Tali politiche, procedure e controlli sono commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti designati.
2. I soggetti designati, su autorizzazione dell'alta dirigenza, adottano politiche, procedure e controlli di cui al presente articolo, ne verificano l'adeguatezza ed adottano altresì misure rafforzate per gestire e mitigare quei rischi che sono stati identificati come più alti."



presente legge sulla base del basso rischio comprovato dalla natura e dalle dimensioni operative di detti servizi.

2. Tra i fattori considerati nella valutazione dei rischi, si valutano il grado di vulnerabilità delle operazioni effettuate dai prestatori di tali servizi, avuto riguardo ai metodi di pagamento utilizzati.

3. Nella valutazione dei rischi, si tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.

4. Il Congresso di Stato, con apposito decreto delegato, su proposta del Comitato per il Credito e Risparmio, stabilisce le esenzioni di cui al comma 1.<sup>22</sup>

### **Art. 16-octies**

*(Esenzioni per soggetti che svolgono attività finanziaria che presenta bassi rischi)*

1. Il Congresso di Stato con apposito Decreto Delegato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio, può stabilire l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, in presenza dei seguenti requisiti:

a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato per il Credito e il Risparmio, anche sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazioni di tali rischi;

b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato per il Credito e il Risparmio, anche sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazioni di tali rischi;

c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);

f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.

---

<sup>22</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 21**

1. Dopo l'articolo 16-sexies della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-septies:

*“Art. 16-septies*

*(Esenzioni per prestatori di servizi di giochi della sorte)*

1. Ad eccezione delle case da gioco, e a seguito dei risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazione di tali rischi, i prestatori di servizi di giochi della sorte possono essere esonerati, in tutto o in parte, dalle disposizioni relative agli obblighi di cui alla presente legge sulla base del basso rischio comprovato dalla natura e dalle dimensioni operative di detti servizi.

2. Tra i fattori considerati nella valutazione dei rischi, si valutano il grado di vulnerabilità delle operazioni effettuate dai prestatori di tali servizi, avuto riguardo ai metodi di pagamento utilizzati.

3. Nella valutazione dei rischi, si tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.

4. Il Congresso di Stato, con apposito decreto delegato, su proposta del Comitato per il Credito e Risparmio, stabilisce le esenzioni di cui al comma 1.”.



2. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 deve prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Quanto indicato al primo comma non si applica ai soggetti che esercitano attività di rimessa di denaro quali definiti dalla normativa sammarinese e all'articolo 4, punto 13), della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 e successive modifiche.

4. Ai fini del comma 1, lettera b), la soglia massima per cliente e per singola operazione è definita indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettuata con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate. Tale soglia massima è stabilita in 1.000 euro.

5. Ai fini del comma 1, lettera c), il fatturato dell'attività finanziaria non deve superare il 5 per cento del fatturato complessivo del soggetto in questione.<sup>23</sup>

**Art. 16 novies**  
*(Moneta elettronica)*

1. In deroga all'articolo 22 comma 1, lettere a), b) e c) e agli articoli 23 e 24 e sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazione di tali rischi da cui emerga un rischio basso,

---

<sup>23</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 22**

1. Dopo l'articolo 16-*septies* della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*octies*:

*"Art. 16-octies*

*(Esenzioni per soggetti che svolgono attività finanziaria che presenta bassi rischi)*

1. Il Congresso di Stato con apposito Decreto Delegato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio, può stabilire l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, in presenza dei seguenti requisiti:

a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato per il Credito e il Risparmio, anche sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazioni di tali rischi;

b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato per il Credito e il Risparmio, anche sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazioni di tali rischi;

c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);

f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.

2. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 deve prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Quanto indicato al primo comma non si applica ai soggetti che esercitano attività di rimessa di denaro quali definiti dalla normativa sammarinese e all'articolo 4, punto 13), della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 e successive modifiche.

4. Ai fini del comma 1, lettera b), la soglia massima per cliente e per singola operazione è definita indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettuata con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate. Tale soglia massima è stabilita in 1.000 euro.

5. Ai fini del comma 1, lettera c), il fatturato dell'attività finanziaria non deve superare il 5 per cento del fatturato complessivo del soggetto in questione.”.



non si applicano determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, se sono rispettate tutte le condizioni seguenti di mitigazione del rischio:

- a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile, oppure è soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 150 euro utilizzabile solo nella Repubblica di San Marino;
- b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 150 euro;
- c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;
- d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;
- e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

2. [ABROGATO].

3. La deroga prevista al comma 1 o comma 2 non si applica al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo supera i 50 euro.

4. Con riferimento al comma 1 del presente articolo, le determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica che non devono essere applicate riguardano l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, mentre il controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d) deve essere ugualmente eseguito.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 23**

1. Dopo l'articolo 16-*octies* della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*novies*:

*“Art. 16 novies*

*(Moneta elettronica)*

1. In deroga all'articolo 22 comma 1, lettere a), b) e c) e agli articoli 23 e 24 e sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazione di tali rischi da cui emerge un rischio basso, non si applicano determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, se sono rispettate tutte le condizioni seguenti di mitigazione del rischio:

- a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile, oppure è soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 250 euro utilizzabile solo nella Repubblica di San Marino;
- b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 euro;
- c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;
- d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;
- e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

2. Ai fini della lettera b) del primo comma, qualora la moneta elettronica in questione sia utilizzabile unicamente nella Repubblica di San Marino, il limite ivi indicato è innalzato sino al limite massimo di 500 euro.

3. La deroga prevista al comma 1 o comma 2 non si applica al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo supera i 100 euro.

4. Con riferimento al comma 1 del presente articolo, le determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica che non devono essere applicate riguardano l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, mentre il controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d) deve essere ugualmente eseguito.”.



**Art. 16-decies**  
(Attività di controllo sulle esenzioni)

1. L'Agenzia coordina l'attività di controllo basate sul rischio atte a evitare abusi delle esenzioni concesse ai sensi degli artt. 16-septies, 16-octies e 16-novies con il supporto dell'Ente Giochi, della Banca Centrale e delle Forze di Polizia.
2. Qualora, in base alle valutazioni svolte, emerga il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo le esenzioni previste dagli artt. 16-septies, 16-octies e 16-novies sono immediatamente sospese mediante Decreto Delegato. In caso di sospensione il soggetto interessato deve adempiere pienamente agli obblighi previsti dalla presente legge.<sup>25</sup>

TITOLO II TER

**PAESI CON CARENZE STRATEGICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO  
DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CHE PONGONO  
MINACCE SIGNIFICATIVE ALLA PACE E ALLA SICUREZZA INTERNAZIONALE<sup>26</sup>**

**Art. 16 undecies**  
(Paesi ad alto rischio)

1. Allo scopo di proteggere l'economia ed il sistema finanziario sammarinese, il Comitato per il Credito e Risparmio, su proposta della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, individua le giurisdizioni estere con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. La Commissione propone al Comitato per il Credito e Risparmio le giurisdizioni che:

---

<sup>25</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 24**

1. Dopo l'articolo 16-novies della Legge 17 giugno 2008 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-decies:

*"Art. 16-decies*

*(Attività di controllo sulle esenzioni)*

1. L'Agenzia coordina l'attività di controllo basate sul rischio atte a evitare abusi delle esenzioni concesse ai sensi degli artt. 16-septies, 16-octies e 16-novies con il supporto dell'Ente Giochi, della Banca Centrale e delle Forze di Polizia.

2. Qualora, in base alle valutazioni svolte, emerga il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo le esenzioni previste dagli artt. 16-septies, 16-octies e 16-novies sono immediatamente sospese mediante Decreto Delegato. In caso di sospensione il soggetto interessato deve adempiere pienamente agli obblighi previsti dalla presente legge."

<sup>26</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 25**

1. Dopo l'articolo 16-decies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche introdotto con il precedente articolo è introdotto il seguente Titolo II ter:

*"TITOLO II TER*

*PAESI CON CARENZE STRATEGICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL  
RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CHE PONGONO MINACCE  
SIGNIFICATIVE ALLA PACE E ALLA SICUREZZA INTERNAZIONALE"*





- a) pongono un elevato rischio per la Repubblica di San Marino sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
  - b) sono state individuate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2015/849;
  - c) sono state individuate dal GAFI/FATF, MONEYVAL ed altri *FATF Associate Members* per carenze strategiche in materia di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo ovvero non collaborano in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Il Comitato per il Credito e Risparmio comunica al Congresso di Stato le giurisdizioni individuate. Il Congresso di Stato delibera la lista dei Paesi ad alto rischio.<sup>27</sup>

### TITOLO III MISURE PREVENTIVE

#### CAPO I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

#### **Art. 17** (*Soggetti designati*)

1. Ai fini della presente legge, per soggetti designati si intendono:
  - a) i soggetti finanziari;
  - b) i soggetti non finanziari;
  - c) i professionisti.
2. Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1 sono specificati nei successivi articoli del presente capo.
3. Qualora a seguito della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale,

---

<sup>27</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 26**

1. Dopo l'articolo 16-*decies* della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 16-*undecies*:

*"Art. 16 undecies*

*(Paesi ad alto rischio)*

1. Allo scopo di proteggere l'economia ed il sistema finanziario sammarinese, il Comitato per il Credito e Risparmio, su proposta della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, individua le giurisdizioni estere con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. La Commissione propone al Comitato per il Credito e Risparmio le giurisdizioni che:

- a) pongono un elevato rischio per la Repubblica di San Marino sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- b) sono state individuate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2015/849;
- c) sono state individuate dal GAFI/FATF, MONEYVAL ed altri *FATF Associate Members* per carenze strategiche in materia di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo ovvero non collaborano in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Il Comitato per il Credito e Risparmio comunica al Congresso di Stato le giurisdizioni individuate. Il Congresso di Stato delibera la lista dei Paesi ad alto rischio."



riscontri che attività diverse da quelle svolte dai soggetti designati, possono essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, propone al Comitato per il Credito e Risparmio l'estensione, in tutto o in parte, degli obblighi previsti dalla presente legge a tali attività.

4. L'estensione dei soggetti designati di cui al comma precedente è adottata con apposito Decreto Delegato.

5. L'Agenzia tiene un registro nel quale iscrive i soggetti designati di cui all'art. 19. Tali soggetti devono fornire all'Agenzia informazioni e documenti aggiornati secondo le modalità fissate dalla medesima Agenzia.

5 bis. Il registro soggetti non finanziari di cui l precedente comma 5, ad esclusione dei soggetti sospesi o cancellati, è reso liberamente disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet limitatamente al nome e cognome ovvero alla denominazione del soggetto designato, al numero di iscrizione nel predetto registro e al codice operatore economico se attribuito.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 17**

*(Soggetti designati)*

1. Ai fini della presente legge, per soggetti designati si intendono:

- a) i soggetti finanziari;
- b) i soggetti non finanziari;
- c) i professionisti.

2. Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1 sono specificati nei successivi articoli del presente capo.

**MODIFICHE LEGISLATIVE**

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 27**

1. L'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*"Art. 17*

*(Soggetti designati)*

1. Ai fini della presente legge, per soggetti designati si intendono:

- a) i soggetti finanziari;
- b) i soggetti non finanziari;
- c) i professionisti.

2. Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1 sono specificati nei successivi articoli del presente capo.

3. Qualora a seguito della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, riscontri che attività diverse da quelle svolte dai soggetti designati, possono essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, propone al Comitato per il Credito e Risparmio l'estensione, in tutto o in parte, degli obblighi previsti dalla presente legge a tali attività.

4. L'estensione dei soggetti designati di cui al comma precedente è adottata con apposito Decreto Delegato.

5. L'Agenzia tiene un registro nel quale iscrive i soggetti designati di cui all'art. 19. Tali soggetti devono fornire all'Agenzia informazioni e documenti aggiornati secondo le modalità fissate dalla medesima Agenzia."

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

**Art. 3-bis**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive è introdotto il seguente comma:

" 5 bis. Il registro soggetti non finanziari di cui l precedente comma 5, ad esclusione dei soggetti sospesi o cancellati, è reso liberamente disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet limitatamente al nome e cognome ovvero alla denominazione del soggetto designato, al numero di iscrizione nel predetto registro e al codice operatore economico se attribuito."



**Art. 18**  
(*Soggetti finanziari*)

1. Per soggetti finanziari si intendono:

- a) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- b) la Banca Centrale, quando nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, instaura rapporti d'affari o esegue operazioni occasionali che comportano l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;
- c) Poste San Marino S.p.a. quando offre i servizi finanziari postali descritti nell'articolo 3 comma 1 lettera c) dello Statuto di Poste San Marino S.p.A. di cui all'Allegato A) del Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22;
- d) i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- e) gli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- f) le succursali di soggetti esteri che svolgono un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, operanti a San Marino le cui sedi centrali sono situate all'estero.

2. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa, è sottoposto agli obblighi della presente legge fino a radiazione della società o della modifica dell'oggetto sociale o della licenza. Sono fatti comunque salvi gli obblighi di registrazione e conservazione di cui agli artt. 34 e 34 bis.

2 *bis*. Non rientrano nella categoria dei soggetti finanziari, quando operano esclusivamente nel ramo danni:

- i soggetti di cui al comma 1, lettera a), che svolgano attività riservata di cui alle lettere G) o H) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- gli intermediari di cui al comma 1), lettera e).

Nel caso in cui l'operatività sia svolta sia nel ramo danni che nel ramo vita, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano solo in relazione al ramo vita.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 18**

(*Soggetti finanziari*)

1. Per soggetti finanziari si intendono:

- a) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- b) la Banca Centrale, quando nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, instaura rapporti continuativi o esegue operazioni occasionali che comportano l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;
- c) gli uffici postali, quando instaurano rapporti continuativi o eseguono operazioni occasionali che comportano l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;
- d) i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- e) gli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- f) i soggetti che esercitano professionalmente attività di recupero crediti per conto terzi.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articoli 5 e 6**

**Art. 5**

1. La lettera c), dell'articolo 18, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificata come segue:

“c) l'Ente Poste quando offre i servizi finanziari postali descritti nell'Allegato A) di cui alla Legge 21 maggio 2012 n.54;”.

**Art. 6**



## **Art. 19**

*(Soggetti non finanziari)*

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- a) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai soggetti finanziari;
- b) consorzio di garanzia collettiva fidi a responsabilità limitata tra operatori economici della Repubblica di San Marino, disciplinato dalla Legge 22 luglio 1977 n. 42;
- c) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;
- d) prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;
- e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante, opere d'arte, titoli o valori;
- f) i soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi, così come definiti all'articolo 4 nell'allegato tecnico;
- g) i soggetti che esercitano l'attività di casa d'asta, galleria d'arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro;

---

1. La lettera f), dell'articolo 18, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è eliminata.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

### **Art. 28**

1. L'articolo 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*"Art. 18*

*(Soggetti finanziari)*

1. Per soggetti finanziari si intendono:

- a) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- b) la Banca Centrale, quando nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, instaura rapporti d'affari o esegue operazioni occasionali che comportano l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;
- c) Poste San Marino S.p.a., quando offre i servizi finanziari postali descritti nell'Allegato A) di cui alla Legge 21 maggio 2012 n.54;
- d) i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- e) gli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- f) le succursali di soggetti esteri che svolgono un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, operanti a San Marino le cui sedi centrali sono situate all'estero.

2. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa, è sottoposto agli obblighi della presente legge fino a radiazione della società o della modifica dell'oggetto sociale o della licenza. Sono fatti comunque salvi gli obblighi di registrazione e conservazione di cui agli artt. 34 e 34 bis.

2 bis. Non rientrano nella categoria dei soggetti finanziari, quando operano esclusivamente nel ramo danni:

- i soggetti di cui al comma 1, lettera a), che svolgano attività riservata di cui alle lettere G) o H) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- gli intermediari di cui al comma 1), lettera e).

Nel caso in cui l'operatività sia svolta sia nel ramo danni che nel ramo vita, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano solo in relazione al ramo vita."

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

### **Art. 4**

(Modifiche all'articolo 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 18, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

"c) Poste San Marino S.p.a. quando offre i servizi finanziari postali descritti nell'articolo 3 comma 1 lettera c) dello Statuto di Poste San Marino S.p.A. di cui all'Allegato A) del Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22;"



g-bis) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c);

g-ter) le società di servizi che svolgono l'attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 20.

g quater) prestatori di servizi in materia di asset virtuali.

2. Nel caso in cui un soggetto non finanziario eserciti più attività, non tutte rientranti nella previsione del comma 1, gli obblighi di cui alla presente legge si applicano solamente in relazione alle attività in esso indicate.

3. L'Agenzia con proprie istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 19**

*(Soggetti non finanziari)*

1. Per soggetti non finanziari si intendono i soggetti che esercitano professionalmente le seguenti attività:

- a) ufficio del co-trustee ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n.37;
- b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento;
- c) assistenza e consulenza in materia fiscale, finanziaria e commerciale;
- d) mediazione creditizia;
- e) mediazione immobiliare;
- f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche;
- g) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
- h) esercizio di casa d'asta o galleria d'arte;
- i) commercio di cose antiche;
- j) acquisto di oro greggio;
- k) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di pietre e metalli preziosi.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 6**

1. L'articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

*(Soggetti non finanziari)*

1. Per soggetti non finanziari si intendono i soggetti che esercitano professionalmente le seguenti attività:

- a) ufficio di trustee professionale ai sensi della normativa sul trust;
- b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento;
- c) assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale;
- d) mediazione creditizia;
- e) mediazione immobiliare;
- f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche;
- f-bis) offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro;
- g) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
- h) esercizio di casa d'asta o galleria d'arte;
- i) commercio di cose antiche;
- j) acquisto di oro greggio;
- k) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di pietre e metalli preziosi;
- l) rivendita e noleggio di beni mobili registrati.

2. Nel caso in cui un soggetto non finanziario eserciti professionalmente più attività, non tutte rientranti nella previsione del comma 1, gli obblighi di cui alla presente Legge si applicano solamente in relazione alle attività in esso indicate.



3. L'Agenzia con proprie istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al livello di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, possono essere escluse.”

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 8**

1. L'articolo 19, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'art.6 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“1. Per soggetti non finanziari si intendono i soggetti che esercitano le seguenti attività:

- a) ufficio di trustee professionale ai sensi della normativa sul trust;
- b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento;
- c) assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale;
- d) mediazione creditizia;
- e) mediazione immobiliare;
- f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche;
- g) offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro;
- h) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
- i) esercizio di casa d'asta o galleria d'arte;
- j) commercio di cose antiche;
- k) acquisto di oro greggio;
- l) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di pietre e metalli preziosi;
- m) rivendita o noleggio di beni mobili registrati.”

**Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 7**

1. All'articolo 19, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 6 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 ed in seguito sostituito dall'articolo 8 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti lettere:

“l) commercio di pietre o metalli preziosi;

m) noleggio di beni mobili registrati;”

2. All'articolo 19, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 6 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 ed in seguito sostituito dall'articolo 8 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è aggiunta la seguente lettera:

“n) attività professionale di recupero crediti per conto terzi.”

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 29**

1. L'articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 19

*(Soggetti non finanziari)*

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- a) prestatori di servizi relativi a società o trust quando non già obbligati ad adempiere agli obblighi della presente legge in forza delle previsioni di cui all'articolo 18, all'articolo 19, comma 1, lettere h) ed i) e all'articolo 20;
- b) consorzio di garanzia collettiva fidi a responsabilità limitata tra operatori economici della Repubblica di San Marino, disciplinato dalla Legge 22 luglio 1977 n. 42;
- c) agenti immobiliari;
- d) prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;
- e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
- f) i soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi, così come definiti all'articolo 4 nell'allegato tecnico;
- g) esercizio di casa d'asta, galleria d'arte o commercio di cose antiche;
- g-bis) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c);
- g-ter) le società di servizi che svolgono l'attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 20.

2. Nel caso in cui un soggetto non finanziario eserciti più attività, non tutte rientranti nella previsione del comma 1, gli obblighi di cui alla presente legge si applicano solamente in relazione alle attività in esso indicate.



**Art. 20**  
*(Professionisti)*

1. Per professionisti si intendono:

a) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino che non siano in regime di sospensione;

b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino che non siano in regime di sospensione;

c) gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative:

- 1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
- 3) all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio, conti di titoli e altri rapporti d'affari presso soggetti finanziari;
- 4) alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie;
- 5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.

d) *Soppresso*

e) *Soppresso*

2. Sono inclusi tra i professionisti di cui al comma 1 i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.

3. I professionisti di cui al comma 2 devono conservare in un unico luogo nel territorio della Repubblica di San Marino la documentazione, le registrazioni, i dati e le informazioni relativi agli adempimenti di cui alla presente legge nelle modalità e nei termini indicati dall'articolo 34. Tale luogo deve essere comunicato all'Agenzia prima dell'accettazione dell'incarico professionale.

4. L'Agenzia con proprie Istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in

---

3. L'Agenzia con proprie istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse.”.

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

**Art. 5**

(Modifiche all'articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Le lettere a), c), e), g) del comma 1, dell'articolo 19, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche sono modificate come segue:

“a) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai soggetti finanziari;

c) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;

e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante, opere d'arte, titoli o valori;

g) i soggetti che esercitano l'attività di casa d'asta, galleria d'arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro;”.

2. Dopo la lettera g ter) del comma 1, dell'articolo 19, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è introdotta la seguente lettera:

“g quater) prestatori di servizi in materia di asset virtuali.”.



base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 20**

*(Professionisti)*

1. Per professionisti si intendono:

- a) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti della Repubblica di San Marino;
- b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino;
- c) gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella progettazione o nelle realizzazioni di operazioni relative:
  - 1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o imprese;
  - 2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
  - 3) all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio e conti di titoli;
  - 4) alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, trust, o di enti analoghi con o senza personalità giuridica;
  - 5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 7**

1. L'articolo 20, comma 1, lettera c) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

- "c) gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella progettazione o nelle realizzazioni di operazioni relative:
- 1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o imprese;
  - 2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
  - 3) all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio e conti di titoli;
  - 4) alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, trust, o di enti analoghi con o senza personalità giuridica;
  - 5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società;
  - 6) al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie."

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 30**

1. L'articolo 20 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

"Art. 20

*(Professionisti)*

1. Per professionisti si intendono:

- a) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino che non siano in regime di sospensione;
- b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino che non siano in regime di sospensione;
- c) gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative:
  - 1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - 2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
  - 3) all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio, conti di titoli e altri rapporti d'affari presso soggetti finanziari;
  - 4) alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie;
  - 5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.

d) *Soppresso*

e) *Soppresso*

2. Sono inclusi tra i professionisti di cui al comma 1 i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.

3. I professionisti di cui al comma 2 devono conservare in un unico luogo nel territorio della Repubblica di San Marino la documentazione, le registrazioni, i dati e le informazioni relativi agli adempimenti di cui alla





## CAPO II OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

### **Art. 21**

*(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)*

1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto d'affari;
- b) quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
- c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi pari o superiore ai 1.000,00 euro;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.

2. I prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco adempiono agli obblighi di adeguata verifica in caso di acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero in caso di incasso di vincite da parte del cliente di importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in un'unica operazione o con diverse operazioni tra loro collegate.

3. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 31, comma 1.

4. I soggetti indicati nell'articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. Le operazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), punto 4 si considerano in ogni caso di valore non determinabile.

5. I soggetti indicati nell'articolo 20 non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco soggette al controllo pubblico di cui alla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche, nonché della Legge 27 dicembre 2006 n. 143, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, venduti o cambiati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali e sono tenuti ad adottare procedure

---

presente legge nelle modalità e nei termini indicati dall'articolo 34. Tale luogo deve essere comunicato all'Agenzia prima dell'accettazione dell'incarico professionale.

4. L'Agenzia con proprie Istruzioni può stabilire quali tipologie di operazioni, prestazioni o rapporti rientrano nell'ambito delle attività di cui al comma 1 ovvero, in base al basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, quali possono essere escluse.”.



idonee a collegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 2, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco. <sup>32</sup>

<sup>32</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 21**

*(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)*

1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto continuativo;
- b) quando eseguono operazioni occasionali o prestazioni di importo superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.

2. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 15.000 euro.

3. I professionisti di cui all'articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust o altri enti con o senza personalità giuridica integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

4. Gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione o deposito della dichiarazione dei redditi.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 9**

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“4. Gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti, nonché i soggetti indicati all'articolo 19, comma 1, lettera c), non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi o degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.”.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 31**

1. L'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

**“Art. 21**

*(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)*

1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto d'affari;
- b) quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
- c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore ai 1.000 euro;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.

2. I prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco adempiono agli obblighi di adeguata verifica in caso di acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero in caso di incasso di vincite da parte del cliente di importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in un'unica operazione o con diverse operazioni tra loro collegate.

3. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 31, comma 1.

4. I soggetti indicati nell'articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. Le operazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), punto 4 si considerano in ogni caso di valore non determinabile.

5. I soggetti indicati nell'articolo 20 non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione



## **Art. 22**

*(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)*

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1bis dell'allegato tecnico;
- c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.<sup>33</sup>

---

della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco soggette al controllo pubblico di cui alla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche, nonché della Legge 27 dicembre 2006 n. 143, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, venduti o cambiati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali e sono tenuti ad adottare procedure idonee a collegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 2, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.”

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

### **Art. 5-bis**

(Modifiche all'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche e modificato come segue:

“c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi pari o superiore ai 1.000,00 euro;”.

<sup>33</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 22**

*(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)*

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento, eventualmente attraverso propri dipendenti o collaboratori, delle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto o, laddove non risulti possibile, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) se necessaria, identificazione del titolare effettivo e adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale;



**Art. 22-bis**  
*(Obblighi della clientela)*

1. La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Le società, le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, acquisiscono e conservano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi e le forniscono ai soggetti designati e al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, riguardanti le società, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base delle scritture obbligatorie, delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato conosciuto. Qualora permangano dubbi, gli amministratori devono richiedere informazioni necessarie a stabilire a chi fa capo la titolarità effettiva. Nel caso in cui il socio non fornisca agli amministratori le informazioni richieste o fornisca informazioni false o parziali l'amministratore dispone la convocazione di una assemblea. Se il socio non fornisce gli elementi idonei a

---

d) controllo costante del rapporto con il cliente, verificando che le operazioni concluse durante l'intero rapporto siano compatibili con i dati e con le informazioni che il soggetto designato ha del cliente, delle sue attività economiche e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;

e) aggiornamento di documenti, dati e informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

2. La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 8**

1. L'articolo 22, comma 1, lettera b) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità;”.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 32**

1. L'articolo 22 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 22

*(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)*

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1bis dell'allegato tecnico;

c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;

d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.”.



stabilire la titolarità effettiva non può esercitare il voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto sono annullabili.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti fondazioni ed enti con o senza personalità giuridica, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture e da ogni altra comunicazione o dato conosciuto.

5. I trustee e le figure equivalenti per altri istituti giuridici analoghi acquisiscono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust come previsti dall'art. 1 bis, comma 6 dell'allegato tecnico e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

6. I trustee che instaurano un rapporto d'affari o professionale ovvero eseguono un'operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio ufficio di trustee.

6 *bis*. Gli affidatari che instaurano un rapporto d'affari o professionale ovvero eseguono un'operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio status.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto- Legge 11 Dicembre 2017 n. 139**

**Art. 33**

1. Dopo l'articolo 22 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 22-*bis*:

*"Art. 22-*bis**

*(Obblighi della clientela)*

1. La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Le società, le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, acquisiscono e conservano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi e le forniscono ai soggetti designati e al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, riguardanti le società, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base delle scritture obbligatorie, delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato conosciuto. Qualora permangano dubbi, gli amministratori devono richiedere informazioni necessarie a stabilire a chi fa capo la titolarità effettiva. Nel caso in cui il socio non fornisca agli amministratori le informazioni richieste o fornisca informazioni false o parziali l'amministratore dispone la convocazione di una assemblea. Se il socio non fornisce gli elementi idonei a stabilire la titolarità effettiva non può esercitare il voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto sono annullabili.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti fondazioni ed enti con o senza personalità giuridica, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture e da ogni altra comunicazione o dato conosciuto.

5. I trustee e le figure equivalenti per altri istituti giuridici analoghi acquisiscono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust come previsti dall'art. 1 bis, comma 6 dell'allegato tecnico e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

6. I trustee che instaurano un rapporto d'affari o professionale ovvero eseguono un'operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio ufficio di trustee.

6 *bis*. Gli affidatari che instaurano un rapporto d'affari o professionale ovvero eseguono un'operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio status.".



## **Art. 23**

*(Quando eseguire l'identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)*

1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, oppure dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente, in caso di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero qualora sia possibile gestire in modo adeguato tale rischio. In tali situazioni le procedure di verifica dell'identità sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto con il cliente e comunque prima dell'effettuazione di operazioni finanziarie o patrimoniali. I soggetti designati che consentono l'operatività prima che la verifica sia completata devono dotarsi di procedure interne di gestione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che definiscano le condizioni in cui l'operatività del rapporto può avvenire in anticipo.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 23**

*(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)*

1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione.

2. Se il cliente non è una persona fisica, i soggetti designati verificano l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificare e verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

3. L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente ed impone, per i clienti che non sono persone fisiche, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti designati possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, richiedere ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.

4. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere completata, nel più breve tempo possibile, dopo l'instaurazione di un rapporto continuativo, qualora vi sia scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell'attività.

5. I soggetti non finanziari che svolgono le attività descritte all'articolo 19, comma 1, lettera f) devono identificare e verificare l'identità del cliente fin dal momento dell'ingresso, indipendentemente dall'importo dei gettoni acquistati, venduti o cambiati. Devono altresì registrare, secondo le modalità previste dall'articolo 34, le operazioni di acquisto o cambio di gettoni o altri mezzi di gioco per importi pari o superiori a 2.000 euro.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 9**

1. Il primo comma dell'articolo 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“Art. 23

*(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)*

1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione.”

#### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 8**

1. Il comma 4, dell'articolo 23, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 9 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“4. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere completata nel più breve tempo possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi, dopo l'instaurazione di un rapporto continuativo, qualora vi



### **Art. 23-bis**

*(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)*

1. I soggetti designati verificano l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza di chiunque agisca per conto del cliente e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificarne e verificarne l'identità.
2. I soggetti designati devono comprendere l'attività economica svolta dal cliente nonché stabilire l'assetto proprietario e di controllo.
3. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti designati richiedono ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti, possono fare ricorso a pubblici registri, banche dati, elenchi ad accesso pubblico ovvero da questi accessibili, atti o documenti da cui evincere tali informazioni ovvero ottengono informazioni in altro modo.
4. I soggetti designati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché traccia scritta inerente il processo valutativo che ha condotto alla individuazione dello stesso.
5. I soggetti designati di cui all'articolo 20 comma 1 lett. c), all'atto della cessione di immobili o di partecipazioni societarie mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono acquisire apposita dichiarazione recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Agenzia.<sup>36</sup>

---

sia basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell'attività. Al cliente può essere consentito l'uso del rapporto continuativo prima che la verifica venga completata, solo qualora ricorrano le condizioni previste dalle procedure interne di gestione del rischio di cui si è dotato il soggetto designato. Tali procedure devono includere limitazioni anche in relazione al numero, tipo o ammontare delle operazioni che il cliente può svolgere.”.

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 34**

1. L'articolo 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 23

*(Quando eseguire l'identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)*

1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, oppure dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente, in caso di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero qualora sia possibile gestire in modo adeguato tale rischio. In tali situazioni le procedure di verifica dell'identità sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto con il cliente e comunque prima dell'effettuazione di operazioni finanziarie o patrimoniali. I soggetti designati che consentono l'operatività prima che la verifica sia completata devono dotarsi di procedure interne di gestione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che definiscano le condizioni in cui l'operatività del rapporto può avvenire in anticipo.”.
3. *Soppresso*

<sup>36</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 35**

1. Dopo l'articolo 23 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 23-bis:

“Art. 23-bis

*(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)*

1. I soggetti designati verificano l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza di chiunque agisca per conto del cliente e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificarne e verificarne l'identità.



### **Art. 23-ter**

*(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo per attività di assicurazione vita)*

1. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti designati applicano, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le seguenti misure sui beneficiari del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuati o designati:

a) acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente identificato quale beneficiario;

b) nei casi di beneficiari designati in base a particolari caratteristiche o classi, acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto designato di stabilirne l'identità al momento del pagamento del capitale o della rendita.

2. Con riguardo alle lettere a) e b) del comma 1, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento del capitale o della rendita. In caso di cessione a terzi, anche parziale, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, il soggetto designato che è a conoscenza della cessione deve identificare il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero allo strumento giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

2 bis. I soggetti designati sono tenuti ad includere la figura del beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita come fattore di rischio rilevante nel determinare se siano applicabili misure rafforzate di adeguata verifica. Se il soggetto designato stabilisce che un beneficiario, diverso da persona fisica, presenta un rischio più elevato, è tenuto ad adottare misure rafforzate ivi comprese misure ragionevoli per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo del beneficiario al momento del pagamento del capitale o della rendita.<sup>37</sup>

---

2. I soggetti designati devono comprendere l'attività economica svolta dal cliente nonché stabilire l'assetto proprietario e di controllo.

3. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti designati richiedono ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti, possono fare ricorso a pubblici registri, banche dati, elenchi ad accesso pubblico ovvero da questi accessibili, atti o documenti da cui evincere tali informazioni ovvero ottengono informazioni in altro modo.

4. I soggetti designati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché traccia scritta inerente il processo valutativo che ha condotto alla individuazione dello stesso.

5. I soggetti designati di cui all'articolo 20 comma 1 lett. c), all'atto della cessione di immobili o di partecipazioni societarie mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono acquisire apposita dichiarazione recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Agenzia.”.

<sup>37</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 36**

1. Dopo l'articolo 23-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 23-ter:

*“Art. 23-ter*

*(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo per attività di assicurazione vita)*

1. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti designati applicano, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le seguenti misure sui beneficiari del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuati o designati:

a) acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente identificato quale beneficiario;

b) nei casi di beneficiari designati in base a particolari caratteristiche o classi, acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto designato di stabilirne l'identità al momento del pagamento del capitale o della rendita.





### **Art. 23-quater**

*(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)*

1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi all'Ufficio Attività di Controllo, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato.
2. I trustee comunicano all'Ufficio Registro dei Trust, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust già oggetto di iscrizione nel Registro dei Trust, quando gli stessi trustee siano:
  - a) residenti nella Repubblica di San Marino;
  - b) non residenti nella Repubblica di San Marino ma ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    - i) i trustee non siano tenuti ad adempiere all'estero ad obblighi analoghi di comunicazione;
    - ii) il trust generi obblighi fiscali nella Repubblica di San Marino.
3. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c), dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica, del trustee se persona giuridica o dal trustee persona fisica, ovvero per il tramite dell'agente residente quando i trustee non siano residenti nella Repubblica di San Marino. La comunicazione avviene per via cartacea o telematica, secondo le disposizioni impartite dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 contengono:
  - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;
  - b) copia di un documento di identità in corso di validità;
  - c) la decorrenza della titolarità effettiva;

---

2. Con riguardo alle lettere a) e b) del comma 1, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento del capitale o della rendita. In caso di cessione a terzi, anche parziale, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, il soggetto designato che è a conoscenza della cessione deve identificare il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero allo strumento giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.”.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

#### **Art. 5-ter**

(Modifiche all'articolo 23-ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23-ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è introdotto il seguente comma:

“2 bis. I soggetti designati sono tenuti ad includere la figura del beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita come fattore di rischio rilevante nel determinare se siano applicabili misure rafforzate di adeguata verifica. Se il soggetto designato stabilisce che un beneficiario, diverso da persona fisica, presenta un rischio più elevato, è tenuto ad adottare misure rafforzate ivi comprese misure ragionevoli per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo del beneficiario al momento del pagamento del capitale o della rendita.”.



d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono dovute:

a) entro sei mesi dalla costituzione dei rispettivi registri ovvero entro un mese dalla costituzione della società, dell'associazione, della fondazione, dell'ente analogo dotato di personalità giuridica, dall'istituzione di un trust e comunque entro un mese dalla variazione del titolare effettivo di cui alla successiva lett. b);

b) ogni qualvolta il mutamento degli assetti partecipativi o di altra situazione rilevante ai sensi della presente legge incida sull'individuazione del titolare effettivo.

6. L'accesso al registro tenuto presso l'Ufficio Attività di Controllo, di cui al comma 1, è consentito:

a) all'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche;

b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse ad accedere al registro, previa verifica, da parte dell'Ufficio Attività di Controllo, della sussistenza dei requisiti stabiliti tramite regolamento del Congresso di Stato e del rispetto delle procedure stabilite al successivo comma 8.

7. L'accesso al registro tenuto presso l'Ufficio Registro dei Trust, di cui al comma 2, è consentito:

a) all'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche;

b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

8. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 6, lett. a) e al comma 7, lett. a). Le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro di cui al comma 1 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 6 lett. b).

9. I soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c) accedono al registro previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento stabilite dall'Ufficio Attività di Controllo.

9 *bis*. Le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro di cui al comma 2 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 7, lett. b), previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento stabilite dall'Ufficio Registro dei Trust.

9 *ter*. Le modalità e i criteri di iscrizione nei registri di cui ai commi 1 e 2 e di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti di cui al comma 6, lett. b) e c) e al comma 7, lett. b) sono disciplinate, tramite proprie disposizioni, dall'Ufficio Attività di Controllo e dall'Ufficio Registro dei Trust.

9 *quater*. Qualora la consultazione avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 6, lett. a) e comma 7, lett. a), gli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi non devono darne comunicazione al soggetto richiesto.

9 *quinquies*. L'acquisizione delle risultanze dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.



9 *sexies*. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ad altri tipi di istituti giuridici analoghi al Trust, disciplinandone modalità e forme con apposito decreto delegato.

9 *septies*. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle società, associazioni, le fondazioni e gli enti che siano assoggettate alle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n. 17, ed alle liquidazione d'ufficio, in quanto le stesse sono assoggettate alla supervisione ed alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 37**

1. Dopo l'articolo 23 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 23-*quater*:

*"Art. 23-*quater**

*(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust)*

1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi all'Ufficio Industria, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato.

2. I trustee comunicano all'Ufficio Registro dei Trust, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust già oggetto di iscrizione nel Registro dei Trust, quando gli stessi trustee siano:

- a) residenti nella Repubblica di San Marino;
- b) non residenti nella Repubblica di San Marino ma ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - i) i trustee non siano tenuti ad adempiere all'estero ad obblighi analoghi di comunicazione;
  - ii) il trust generi obblighi fiscali nella Repubblica di San Marino.

3. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c), dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica, del trustee se persona giuridica o dal trustee persona fisica, ovvero per il tramite dell'agente residente quando i trustee non siano residenti nella Repubblica di San Marino. La comunicazione avviene per via cartacea o telematica, secondo le disposizioni impartite dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 contengono:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;
- b) copia di un documento di identità in corso di validità;
- c) la decorrenza della titolarità effettiva;
- d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono dovute:

- a) entro sei mesi dalla costituzione dei rispettivi registri ovvero entro un mese dalla costituzione della società, dell'associazione, della fondazione, dell'ente analogo dotato di personalità giuridica, dall'istituzione di un trust e comunque entro un mese dalla variazione del titolare effettivo di cui alla successiva lett. b);
- b) ogni qualvolta il mutamento degli assetti partecipativi o di altra situazione rilevante ai sensi della presente legge incida sull'individuazione del titolare effettivo.

6. L'accesso al registro tenuto presso l'Ufficio Industria, di cui al comma 1, è consentito:

- a) all'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche;
- b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse ad accedere al registro, previa verifica, da parte dell'Ufficio Industria, della sussistenza dei requisiti stabiliti tramite regolamento del Congresso di Stato e del rispetto delle procedure stabilite al successivo comma 8.

7. L'accesso al registro tenuto presso l'Ufficio Registro dei Trust, di cui al comma 2, è consentito:

- a) all'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche;
- b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

8. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 6, lett. a) e al comma 7, lett. a). Le



## **Art. 24**

*(Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica)*

1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all'articolo 22, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23 comma 2, devono astenersi dall'instaurare rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni sui rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali e devono interrompere i rapporti d'affari, se già avviati. L'impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela dà titolo alla risoluzione del rapporto d'affari. I soggetti designati valutano in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.
2. I soggetti designati che provvedono alla risoluzione del rapporto d'affari ai sensi del precedente comma devono garantire la tracciabilità di beni o fondi oggetto del rapporto ovvero presenti sul medesimo, con le modalità definite dall'Agenzia.
3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti, qualora i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino incoerenti rispetto all'individuazione, all'identificazione o alla verifica dell'identità del titolare effettivo svolta dal soggetto designato, quest'ultimo ne deve informare l'Agenzia, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa stabilite.

---

informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro di cui al comma 1 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 6 lett. b).

9. I soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c) accedono al registro previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento stabilite dall'Ufficio Industria.

9 *bis*. Le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro di cui al comma 2 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 7, lett. b), previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento stabilite dall'Ufficio Registro dei Trust.

9 *ter*. Le modalità e i criteri di iscrizione nei registri di cui ai commi 1 e 2 e di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti di cui al comma 6, lett. b) e c) e al comma 7, lett. b) sono disciplinate, tramite proprie disposizioni, dall'Ufficio Industria e dall'Ufficio Registro dei Trust.

9 *quater*. Qualora la consultazione avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 6, lett. a) e comma 7, lett. a), gli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi non devono darne comunicazione al soggetto richiesto.

9 *quinquies*. L'acquisizione delle risultanze dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.

9 *sexies*. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ad altri tipi di istituti giuridici analoghi al Trust, disciplinandone modalità e forme con apposito decreto delegato.”

### **LEGGE 24 DICEMBRE 2018 n.173**

#### **Art.56, comma 1**

1. Nell'articolo 23 *quater* della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come introdotto dal Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n.139, dove è indicato “Ufficio Industria” deve intendersi “Ufficio Attività di Controllo”. Sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 8 agosto 2018 n. 104 e le comunicazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 23 *quater*, commi 1 e 4, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come introdotto dal Decreto- Legge 11 dicembre 2017 n. 139, e dell'articolo 8, commi 3 e 5 della Legge n. 104/2018.

#### **Art.59**

(Modifica alla Legge 17 giugno 2008 n. 92)

1. All'articolo 23 - *quater* della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo il comma 9 *sexies*, è aggiunto il seguente comma:

“9 *septies*. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle società, associazioni, le fondazioni e gli enti che siano assoggettate alle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n. 17, ed alle liquidazione d'ufficio, in quanto le stesse sono assoggettate alla supervisione ed alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.”



4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alle misure di cui all'articolo 23-ter.

4 bis. I soggetti indicati nell'art. 20, comma 1, non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al primo comma nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. <sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 24**

*(Obblighi di astensione)*

1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c), devono astenersi dall'instaurare rapporti continuativi o dall'eseguire operazioni occasionali, interromperli, se già avviati, alla prima occasione utile e valutare se inviare una segnalazione all'Agenzia.

2. Gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al comma precedente nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

3. I soggetti designati devono astenersi dall'eseguire operazioni per le quali vi sia fondato motivo di ritenere che esista una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

In tali casi devono inviare immediatamente una segnalazione all'Agenzia. Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o qualora l'astensione possa ostacolare le indagini in corso, i soggetti designati informano l'Agenzia immediatamente dopo l'esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei fondi oggetto dell'operazione.

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 10**

1. L'articolo 24 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

"Art. 24

*(Obblighi di astensione)*

1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati agli articoli 22, 23 e 25 devono astenersi dall'instaurare nuovi rapporti continuativi o dall'eseguire operazioni occasionali, e interromperli, se già avviati, al primo contatto utile. I soggetti designati valutano in ogni caso se inviare una segnalazione all'Agenzia.

2. Gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al comma precedente nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

3. I soggetti designati devono astenersi dall'eseguire operazioni per le quali vi sia fondato motivo di ritenere che esista una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. L'astensione non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. In tali casi devono inviare immediatamente una segnalazione all'Agenzia. Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, i soggetti designati informano l'Agenzia immediatamente dopo l'esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei fondi oggetto dell'operazione. L'Autorità giudiziaria autorizza l'esecuzione di operazioni, qualora l'astensione possa ostacolare le indagini in corso."

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 38**

1. L'articolo 24 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

"Art. 24

*(Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica)*

1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all'articolo 22, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23 comma 2, devono astenersi dall'instaurare rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni sui rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali e devono interrompere i rapporti d'affari, se già avviati. L'impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela dà titolo alla risoluzione del rapporto d'affari. I soggetti



## **Art. 25**

*(Approccio basato sul rischio)*

1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.<sup>40</sup>

---

designati valutano in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. I soggetti designati che provvedono alla risoluzione del rapporto d'affari ai sensi del precedente comma devono garantire la tracciabilità di beni o fondi oggetto del rapporto ovvero presenti sul medesimo, con le modalità definite dall'Agenzia.

3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti, qualora i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino incoerenti rispetto all'individuazione, all'identificazione o alla verifica dell'identità del titolare effettivo svolta dal soggetto designato, quest'ultimo ne deve informare l'Agenzia, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa stabilite.

4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alle misure di cui all'articolo 23-ter.

4 bis. I soggetti indicati nell'art. 20, comma 1, non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al primo comma nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.”.

### **<sup>40</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 25**

*(Approccio basato sul rischio)*

1. I soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica verso tutta la clientela.
2. Gli obblighi sono assolti mediante verifiche commisurate al rischio associato al tipo di clientela, rapporto continuativo, operazione occasionale, prestazione professionale, prodotto o transazione.
3. Per la valutazione del rischio, i soggetti designati devono valutare almeno i seguenti aspetti:
  - A) con riferimento alla clientela:
    - 1) la natura giuridica,
    - 2) la prevalente attività svolta,
    - 3) il comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o del compimento dell'operazione o della prestazione professionale,
    - 4) la residenza o la sede della clientela o della controparte con particolare attenzione agli Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge;
  - B) con riferimento al rapporto continuativo o all'operazione occasionale:
    - 1) la tipologia e la concreta modalità di esecuzione,
    - 2) l'ammontare,
    - 3) la frequenza,
    - 4) la coerenza dell'operazione in relazione al complesso delle informazioni di cui il soggetto designato dispone,
    - 5) l'area geografica di esecuzione dell'operazione, con particolare attenzione agli Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 11**

1. Il primo comma dell'articolo 25 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“1. I soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica verso tutta la clientela. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.”.



## **Art. 26**

### *(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)*

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato nell'ambito della valutazione nazionale o dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 22.
2. Prima di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti designati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione occasionale o la prestazione professionale presenti in concreto un basso rischio.
3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare anche i fattori di rischio previsti dall'Agenzia.
4. L'Agenzia stabilisce le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano un basso rischio.
5. I soggetti designati, quando applicano misure semplificate di adeguata verifica, devono comunque esercitare un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
6. Ai soggetti designati non è consentito applicare misure semplificate di adeguata verifica in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o nelle situazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
7. I soggetti designati non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in Paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.<sup>41</sup>

---

### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 40**

1. L'articolo 25 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*"Art. 25*

*(Approccio basato sul rischio)*

1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati."

<sup>41</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 26**

*(Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela)*

1. I soggetti designati non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, se questa è:
  - a) un soggetto finanziario di cui all'articolo 18, lettere a), b) e c);
  - b) un soggetto estero che svolge in via principale un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c) un soggetto estero che svolge un'attività equivalente a quella indicata all'articolo 18, comma 1, lettera c) insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e prevede la



vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

d) una società quotata in un mercato regolamentato di uno Stato, purché tale mercato sia sottoposto a regole di funzionamento conformi o equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;

e) un'Amministrazione pubblica.

2. I soggetti designati non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:

a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

b) forme pensionistiche complementari a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.

3. L'Agenzia può indicare con istruzioni categorie di soggetti o di prodotti caratterizzate da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per i quali non si applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, i soggetti designati devono comunque raccogliere i dati e le informazioni sufficienti per stabilire se la clientela possa rientrare nei casi esentati.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 9**

1. L'articolo 26, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 11 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

*"Art. 26*

*(Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela)*

1. I soggetti designati possono, sotto la propria responsabilità e sulla base di un'adeguata valutazione del rischio, adempiere gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, se questa è:

a) un soggetto finanziario di cui all'articolo 18, lettere a), b) e c);

b) un soggetto estero che svolge in via principale un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) un soggetto estero che svolge un'attività equivalente a quella indicata all'articolo 18, comma 1, lettera c) insediato in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

d) una società quotata in un mercato regolamentato di uno Stato, purché tale mercato sia sottoposto a regole di funzionamento conformi o equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;

e) un'Amministrazione pubblica.

2. I soggetti designati possono adempiere gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, in relazione a:

a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

b) forme pensionistiche complementari a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.

3. L'Agenzia può indicare con istruzioni categorie di soggetti, di prodotti o servizi caratterizzate da un potenziale basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per i quali si applicano gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, i soggetti designati devono raccogliere i dati e le informazioni sufficienti per stabilire se la clientela possa rientrare nei presenti casi.

5. Ai soggetti designati non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata verifica in presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ovvero nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

6. In ogni caso ai soggetti designati non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in Paesi sottoposti a monitoraggio da parte del GAFI o altro





## **Art. 26 bis**

*(Attività di negoziazione di una valuta contro un'altra esercitata occasionalmente e su scala limitata)*

[ABROGATO]<sup>42</sup>

---

organismo internazionale impegnati nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”.

### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 41**

1. L'articolo 26 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 26

*(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)*

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato nell'ambito della valutazione nazionale o dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 22.

2. Prima di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti designati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione occasionale o la prestazione professionale presenti in concreto un basso rischio.

3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare anche i fattori di rischio previsti dall'Agenzia.

4. L'Agenzia stabilisce le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano un basso rischio.

5. I soggetti designati, quando applicano misure semplificate di adeguata verifica, devono comunque esercitare un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

6. Ai soggetti designati non è consentito applicare misure semplificate di adeguata verifica in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o nelle situazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

7. I soggetti designati non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in Paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.”.

### <sup>42</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

#### **Art. 10**

1. Dopo l'articolo 26 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

“Art. 26 bis

*(Attività di negoziazione di una valuta contro un'altra esercitata occasionalmente e su scala limitata)*

1. Le persone giuridiche che svolgono in modo occasionale e su scala limitata l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, non sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dalla presente Legge, quando si verificano le seguenti condizioni:

a) i ricavi di tale attività non superino i 250 euro al mese e il controvalore delle operazioni non superi complessivamente i 5.000 euro mensili;

b) tale attività sia limitata a livello di transazioni, comunque non superiore a 3 operazioni al mese per singolo cliente;

c) non sia l'attività principale e comunque non superi il 5 % dei ricavi totali;

d) tale attività sia meramente accessoria all'attività principale;

e) l'attività principale non sia un'attività riconducibile alle attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;

f) tale attività sia prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non offerta in generale al pubblico.

2. Qualora l'attività svolta nelle condizioni previste dal comma precedente esponga a rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Congresso di Stato, sentita l'Agenzia, potrà modificare le condizioni di cui al comma.

3. L'Agenzia con proprie Istruzioni disciplina le forme e i modi di monitoraggio dell'attività di cui al presente articolo.”.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 10**

1. È abrogato l'articolo 26 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto dall'articolo 10 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181).



## **Art. 27**

*(Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela)*

1. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

- a) nei casi indicati agli articoli 27bis, 27 ter e 27 quinquies;
- b) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati nell'ambito della valutazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 bis;
- c) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti designati nell'ambito della autovalutazione dei rischi di cui all'articolo 16 quinquies oltre che nei casi in cui il profilo di rischio è alto;
- d) nel caso di soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.

2. Ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela i soggetti designati esaminano contesto e finalità di operazioni quando caratterizzate da importi insolitamente elevati o quando sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto preordinate. In tali casi i soggetti designati rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare almeno i fattori di alto rischio previsti dall'Agenzia.

3 bis. L'Agenzia stabilisce le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano rischi più elevati.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 27**

*(Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela)*

1. I soggetti designati, sulla base della valutazione del rischio, devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando:

- a) il cliente non è fisicamente presente;
- b) il cliente è una persona politicamente esposta. I soggetti designati devono adottare procedure adeguate in relazione all'attività svolta per determinare se il cliente è persona politicamente esposta.

3. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 2, i soggetti designati devono compensare il maggior rischio applicando almeno una delle seguenti misure:

- a) assicurarsi che il primo trasferimento di fondi relativo all'instaurazione del rapporto continuativo o all'esecuzione dell'operazione occasionale sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un soggetto finanziario di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b);
- b) verificare l'identità del cliente attraverso documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli richiesti al cliente fisicamente presente;
- c) adottare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti;
- d) acquisire una certificazione relativa alle informazioni o ai documenti forniti;
- e) acquisire un'attestazione di conferma da un soggetto finanziario di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b) che abbia già provveduto all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

4. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, i soggetti designati devono:

- a) qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere l'autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un'operazione occasionale;
- b) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'esecuzione dell'operazione occasionale;



c) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto con il cliente.

5. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18, lettere a), b) e c) che intrattengono rapporti continuativi o eseguono operazioni occasionali con soggetti finanziari esteri insediati in Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e non prevedono la vigilanza e il controllo di tali obblighi, adottare le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

a) raccogliere sul soggetto estero corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente, la sua reputazione e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto;

b) valutare l'adeguatezza e l'effettività dei controlli applicati dal soggetto corrispondente in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) ottenere l'autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare il rapporto continuativo o eseguire l'operazione occasionale;

d) precisare per iscritto i rispettivi obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 lettere a) e b), devono assicurarsi che il soggetto corrispondente insediato in un Stato che non sia membro dell'Unione Europea (I) abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto a conti di passaggio, (II) abbia adempiuto costantemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela e (III) sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su sua richiesta, le informazioni ottenute a seguito dell'adempimento di tali obblighi.

7. I soggetti designati prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti o operazioni atti a favorire l'anonimato e 14 adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 12**

1. L'articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 27

(Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela)

1. I soggetti designati, sulla base della valutazione del rischio, devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'Agenzia di Informazione Finanziaria, con proprie istruzioni stabilisce quali livelli di rischio impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica nonché i contenuti che tale verifica comporta.

2. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando:

a) il cliente non è fisicamente presente;

b) il cliente è una persona politicamente esposta. I soggetti designati devono adottare procedure adeguate, in relazione all'attività svolta, per determinare se il potenziale cliente, il cliente o il titolare effettivo è persona politicamente esposta.

3. Nel caso indicato alla lettera a) del comma 2, i soggetti designati devono compensare il maggior rischio applicando almeno una delle seguenti misure:

a) assicurarsi che il primo trasferimento di fondi relativo all'instaurazione del rapporto continuativo o all'esecuzione dell'operazione occasionale sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un soggetto finanziario di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b);

b) verificare l'identità del cliente attraverso documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli richiesti al cliente fisicamente presente;

c) adottare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti;

d) acquisire una certificazione relativa alle informazioni o ai documenti forniti;

e) acquisire un'attestazione di conferma da un soggetto finanziario di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b) che abbia già provveduto all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

4. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, i soggetti designati devono:

a) qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere l'autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un'operazione occasionale. Detta autorizzazione dovrà essere ottenuta anche nel caso in cui, successivamente all'accettazione, il cliente o il titolare effettivo diventi o risulti essere persona politicamente esposta;

b) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine dei fondi e del patrimonio del cliente o del titolare effettivo identificato come persona politicamente esposta, impiegati nel rapporto continuativo o nell'esecuzione dell'operazione occasionale;

c) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto con il cliente.



## **Art. 27 bis**

*(Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte)*

1. I soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 22, devono utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.

---

5. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18, lettere a), b) e c) che intrattengono rapporti continuativi o eseguono operazioni occasionali con soggetti finanziari esteri insediati in Stati che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e non prevedono la vigilanza e il controllo di tali obblighi, devono adottare le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

a) raccogliere sul soggetto estero corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente, la sua reputazione e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto;

b) valutare l'adeguatezza e l'effettività dei controlli applicati dal soggetto corrispondente in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) ottenere l'autorizzazione dal Direttore Generale, o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare il rapporto continuativo o eseguire l'operazione occasionale;

d) precisare per iscritto i rispettivi obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 lettere a) e b), devono assicurarsi che il soggetto corrispondente insediato in un Stato che non sia membro dell'Unione Europea (I) abbia verificato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto a conti di passaggio, (II) abbia adempiuto costantemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela e (III) sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su sua richiesta, le informazioni ottenute a seguito dell'adempimento di tali obblighi.

7. I soggetti designati prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti o operazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”.

### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 42**

1. L'articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 27

*(Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela)*

1. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

a) nei casi indicati agli articoli 27bis, 27 ter e 27 quinquies;

b) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati nell'ambito della valutazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 bis;

c) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti designati nell'ambito della autovalutazione dei rischi di cui all'articolo 16 quinquies;

d) nel caso di soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.

2. Ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela i soggetti designati esaminano contesto e finalità di operazioni quando caratterizzate da importi insolitamente elevati o quando sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto preordinate. In tali casi i soggetti designati rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare almeno i fattori di alto rischio previsti dall'Agenzia.

3 bis. L'Agenzia stabilisce le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano rischi più elevati.”.

### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

#### **Art. 6**

(Modifiche all'articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 27, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificata come segue:

“c) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti designati nell'ambito della autovalutazione dei rischi di cui all'articolo 16 quinquies oltre che nei casi in cui il profilo di rischio è alto;”.



2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte, i soggetti designati devono:

- i) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
- ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone;
- iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.

3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.

4 *bis*. [ABROGATO].<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto Delegato 3 Novembre 2014 n.178,**

**Art. 2**

*(Misure da adottare nei confronti di PEP nazionale o di una organizzazione internazionale)*

1. Dopo l'articolo 27 della Legge 17 giugno 2008 n.92 è introdotto il seguente:

“Art. 27 bis

*(Obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti di PEP nazionale o di una organizzazione internazionale)*

1. Quando il cliente sia una persona fisica, che occupa o ha occupato le cariche di cui all'articolo 1 bis dell'Allegato Tecnico alla presente legge, i soggetti designati devono adottare misure ragionevoli per determinare se il cliente o il titolare effettivo ricada nella definizione di PEP. In seguito a tale determinazione, i soggetti designati dovranno quindi valutare il rischio del rapporto e, solo per quei rapporti che risulteranno essere a rischio alto, dovranno adottare misure supplementari di adeguata verifica coerenti con quelle previste per le persone politicamente esposte straniere.

2. Qualora la valutazione del rischio stabilisca che il rapporto della persona politicamente esposta presenti un rischio inferiore, i soggetti designati non sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.”.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 43**

1. L'articolo 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 27 bis

*(Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte)*

1. I soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 22, devono utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.

2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte, i soggetti designati devono:

- i) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
- ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone;
- iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.

3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.

4 *bis*. L'Agenzia, per le persone politicamente esposte residenti in Repubblica, stabilisce quando è possibile adottare misure ordinarie di adeguata verifica, in virtù della tipologia della carica ricoperta e della tipologia di operazioni disposte, secondo un approccio basato sul rischio.”.

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

**Art. 7**

(Modifiche all'articolo 27 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)



### **Art. 27-ter**

*(Contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti di persone politicamente esposte)*

1. I soggetti designati devono adottare misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento del capitale o della rendita o della cessione, anche parziale, del contratto. Quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano elevati, i soggetti designati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento del capitale o della rendita;  
b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente e, in particolare, sui legami tra quest'ultimo, il beneficiario e/o i rispettivi titolari effettivi;  
b *bis*) valutare in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. Il presente articolo si applica anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.<sup>45</sup>

### **Art. 27 quater**

*(Durata delle carica per persone politicamente esposte)*

1. In caso di cessazione delle cariche indicate all'art. 1 dell'allegato tecnico, i soggetti designati devono tenere in considerazione il rischio correlato alla persona politicamente esposta, ai suoi familiari e ai soggetti che con essa intrattengono notoriamente stretti legami applicando, per almeno dodici mesi, misure commisurate al livello di rischio fino al momento in cui ritengano che tale rischio sia venuto meno.<sup>46</sup>

---

1. Il comma 4 bis, dell'articolo 27-bis, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogato.

<sup>45</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 44**

1. Dopo l'articolo 27-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 27-ter:

*"Art. 27-ter*

*(Contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti di persone politicamente esposte)*

1. I soggetti designati devono adottare misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento del capitale o della rendita o della cessione, anche parziale, del contratto. Quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano elevati, i soggetti designati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento del capitale o della rendita;  
b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente e, in particolare, sui legami tra quest'ultimo, il beneficiario e/o i rispettivi titolari effettivi;  
b *bis*) valutare in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. Il presente articolo si applica anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami."

<sup>46</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**



**Art. 27 quinquies**  
*(Rapporti di corrispondenza transfrontalieri)*

1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri, i soggetti finanziari, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

- a) raccogliere sul soggetto finanziario estero informazioni sufficienti al fine di comprendere pienamente la natura delle sue attività e di determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto, nonché se sia stato soggetto ad indagini per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo o ad altra azione regolamentare;
- b) valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicati dal soggetto finanziario estero;
- c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare rapporti di corrispondenza;
- d) stabilire e documentare le rispettive responsabilità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Qualora il soggetto estero permetta l'utilizzo di conti di passaggio, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il soggetto finanziario estero abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

3. L'Agenzia può indicare casi nei quali l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo non è obbligatorio in relazione a profili di basso rischio della giurisdizione in cui ha sede o opera il soggetto finanziario estero.<sup>47</sup>

---

**Art. 45**

1. Dopo l'articolo 27 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 27 quater:

*“Art. 27 quater*

*(Durata delle cariche per persone politicamente esposte)*

1. In caso di cessazione delle cariche indicate all'art. 1 dell'allegato tecnico, i soggetti designati devono tenere in considerazione il rischio correlato alla persona politicamente esposta, ai suoi familiari e ai soggetti che con essa intrattengono notoriamente stretti legami applicando, per almeno dodici mesi, misure commisurate al livello di rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio sia venuto meno.”.

<sup>47</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 46**

1. Dopo l'articolo 27 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 27 quinquies:

*“Art. 27 quinquies*

*(Rapporti di corrispondenza transfrontalieri)*

1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri, i soggetti finanziari, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

- a) raccogliere sul soggetto finanziario estero informazioni sufficienti al fine di comprendere pienamente la natura delle sue attività e di determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto, nonché se sia stato soggetto ad indagini per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo o ad altra azione regolamentare;
- b) valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicati dal soggetto finanziario estero;
- c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare rapporti di corrispondenza;
- d) stabilire e documentare le rispettive responsabilità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Qualora il soggetto estero permetta l'utilizzo di conti di passaggio, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il soggetto finanziario estero abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti



## **Art. 28**

*(Divieto di operare con banche di comodo)*

1. È proibito instaurare e mantenere rapporti d'affari, inclusi quelli di corrispondenza con una banca di comodo.
2. I soggetti finanziari devono adottare misure atte a escludere la possibilità che siano instaurati o mantenuti rapporti di corrispondenza con soggetti finanziari esteri che consentano ad una banca di comodo di utilizzare i propri rapporti.<sup>48</sup>

## **Art. 29**

*(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)*

1. È consentito ai soggetti designati ricorrere a soggetti terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Si considerano "soggetti terzi":
  - a) i soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c);
  - b) i soggetti finanziari esteri che:

---

che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

3. L'Agenzia può indicare casi nei quali l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo non è obbligatorio in relazione a profili di basso rischio della giurisdizione in cui ha sede o opera il soggetto finanziario estero."

### **<sup>48</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 28**

*(Divieto di operare con banche di comodo)*

1. Ai soggetti finanziari è vietato instaurare rapporti continuativi oppure eseguire operazioni occasionali con una banca di comodo o con un soggetto estero che notoriamente consenta a banche di comodo di utilizzare i propri conti. I rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere chiusi alla prima occasione utile.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98, articolo 11**

1. L'articolo 28 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

*"Art. 28*

*(Divieto di operare con banche di comodo)*

1. Ai soggetti finanziari è vietato instaurare e mantenere rapporti con una banca di comodo o con un soggetto finanziario estero che notoriamente consenta a banche di comodo di utilizzare i propri conti.
2. I soggetti finanziari devono accertarsi che il soggetto finanziario estero non permetta che i propri conti siano utilizzati da banche di comodo.
3. I rapporti in essere devono essere chiusi immediatamente, fatti salvi gli obblighi di astensione e segnalazione di cui agli articoli 24 e 36 della presente legge."

##### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 47**

1. L'articolo 28 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*"Art. 28*

*(Divieto di operare con banche di comodo)*

1. È proibito instaurare e mantenere rapporti d'affari, inclusi quelli di corrispondenza con una banca di comodo.
2. I soggetti finanziari devono adottare misure atte a escludere la possibilità che siano instaurati o mantenuti rapporti di corrispondenza con soggetti finanziari esteri che consentano ad una banca di comodo di utilizzare i propri rapporti."





1. sono tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla presente legge e dalla Direttiva (UE) 2015/849;
  2. sono sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849 in modo conforme al capo VI, sezione 2 della stessa;
- c) i professionisti di cui all'art. 20 comma 1.
- 2 *bis*. I soggetti designati devono ottenere dai soggetti terzi a cui ricorrono le informazioni di cui al comma 1 e devono altresì adottare misure adeguate per assicurarsi che il soggetto terzo, anche nel caso in cui abbia presentato il cliente, fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti informazioni e qualsiasi documento relativo all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo. <sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 29**

*(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)*

1. I soggetti designati possono fare affidamento sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) effettuato da soggetti terzi con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico di eseguire un'operazione occasionale. A tal fine, i soggetti terzi rilasciano idonea attestazione di aver adempiuto gli obblighi di adeguata verifica della clientela. I soggetti designati sono, anche in tal caso, responsabili finali dell'adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità della clientela.
2. Ai fini del presente articolo i soggetti terzi devono essere soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 26, comma 1, lettere b) e c).
3. I soggetti terzi devono mettere immediatamente a disposizione dei soggetti designati le informazioni acquisite in adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alle attività indicate all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).
4. Le informazioni e i documenti relativi all'identificazione del cliente o del titolare effettivo devono essere trasmessi senza ritardo, a semplice richiesta del soggetto designato.
5. L'Agenzia può individuare con proprie istruzioni altre categorie di soggetti terzi su cui i soggetti designati possono fare affidamento per evitare la ripetizione degli obblighi indicati all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2014 n. 134, articolo 13**

1. Il primo comma dell'articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

*(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)*

1. I soggetti designati possono fare affidamento sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) effettuato da soggetti terzi con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico di eseguire un'operazione occasionale. A tal fine, i soggetti terzi sono tenuti a rilasciare, se richiesto dal cliente, idonea attestazione di aver adempiuto gli obblighi di adeguata verifica della clientela. I soggetti designati sono, anche in tal caso, responsabili finali dell'adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità della clientela.”.

**Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98, articolo 12**

1. L'articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 13 del Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“Art. 29

*(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)*

1. I soggetti designati possono fare affidamento sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) effettuato da soggetti terzi con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico di eseguire un'operazione occasionale. A tal fine, i soggetti terzi sono tenuti a rilasciare, se richiesto dal cliente, idonea attestazione di aver adempiuto gli obblighi di adeguata verifica della clientela. I soggetti designati sono, anche in tal caso, responsabili finali dell'adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità della clientela.
2. I soggetti designati devono accertarsi che ai fini del presente articolo i soggetti terzi siano soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 26, comma 1, lettera b).



### **Art. 29 bis**

*(Responsabilità dei soggetti designati, divieti ed esclusioni)*

1. I soggetti designati rimangono responsabili degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuata attraverso soggetti terzi.
2. I soggetti designati valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente legge e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti designati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.
3. E' fatto divieto ai soggetti designati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi aventi sede in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.
4. Le disposizioni di cui all'art. 29 e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti designati per i quali svolgono la propria attività.<sup>50</sup>

---

3. I soggetti designati devono accertarsi che i soggetti terzi siano in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e che mettano immediatamente a disposizione degli stessi soggetti designati, senza ritardo e a semplice richiesta, le informazioni acquisite in adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alle attività indicate all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).

4. L'Agenzia può individuare con proprie istruzioni altre categorie di soggetti terzi su cui i soggetti designati possono fare affidamento per evitare la ripetizione degli obblighi indicati all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).".

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 48**

1. L'articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

*"Art. 29*

*(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)*

1. È consentito ai soggetti designati ricorrere a soggetti terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Si considerano "soggetti terzi":

a) i soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c);

b) i soggetti finanziari esteri che:

1. sono tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla presente legge e dalla Direttiva (UE) 2015/849;

2. sono sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849 in modo conforme al capo VI, sezione 2 della stessa;

c) i professionisti di cui all'art. 20 comma 1.

*2 bis.* I soggetti designati devono ottenere dai soggetti terzi a cui ricorrono le informazioni di cui al comma 1 e devono altresì adottare misure adeguate per assicurarsi che il soggetto terzo, anche nel caso in cui abbia presentato il cliente, fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti informazioni e qualsiasi documento relativo all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo.".

#### <sup>50</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 49**

1. Dopo l'articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 29 bis:

*"Art. 29 bis*

*(Responsabilità dei soggetti designati, divieti ed esclusioni)*

1. I soggetti designati rimangono responsabili degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuata attraverso soggetti terzi.



### CAPO III MISURE ULTERIORI

#### **Art. 30**

*(Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie e utilizzo di conti di passaggio nazionali)*

1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.
2. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazione fittizia, accesi all'estero.
3. Nel caso di conti di passaggio nazionali, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il corrispondente abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire allo stesso, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.<sup>51</sup>

---

2. I soggetti designati valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente legge e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti designati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

3. E' fatto divieto ai soggetti designati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi aventi sede in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.

4. Le disposizioni di cui all'art. 29 e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti designati per i quali svolgono la propria attività.”.

#### <sup>51</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

Art. 30

*(Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 31, ai soggetti finanziari è vietato tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 50**

1. L'articolo 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 30

*(Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie)*

1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.

2. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazione fittizia, accesi all'estero.”.

##### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n. 33**

#### **Art. 7-bis**

(Modifiche all'articolo 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. L'articolo 30 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 30

(Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie e utilizzo di conti di passaggio nazionali)



## **Art. 31**

*(Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore)*

1. Il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).
2. Gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l'indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile".
- 2 bis. In caso di pagamento di premi per contratti di assicurazione vita, incluse le polizze temporanee caso morte, nonché in caso di prestazioni a titolo di liquidazioni, riscatti o altri pagamenti dovuti per contratti di assicurazione dalle imprese di assicurazione, anche a mezzo intermediari assicurativi, non è consentito l'uso di denaro contante.<sup>52</sup>

- 
1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.
  2. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazione fittizia, accesi all'estero.
  3. Nel caso di conti di passaggio nazionali, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il corrispondente abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire allo stesso, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.”.

<sup>52</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 31**

*(Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore)*

1. Il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore di cui ai commi successivi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente superiore a 15.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere A), C) o I) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165.
2. Gli assegni tratti su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l'indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile".
3. Il saldo dei libretti di deposito al risparmio al portatore emessi a far data dall'entrata in vigore della presente legge non deve essere superiore a 15.000 euro.
4. I libretti di deposito al risparmio al portatore emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, il cui saldo supera il limite di 15.000 euro, dovranno essere estinti o convertiti in rapporti conformi alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2010.
5. A partire dal 1° gennaio 2012 non potranno essere emessi nuovi libretti di deposito al risparmio al portatore e quelli emessi prima di tale data dovranno essere estinti o convertiti.
6. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, per ogni operazione di versamento o di prelevamento, estinzione o conversione relativa a libretti di deposito al risparmio al portatore, le banche devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b).

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 51**

1. L'articolo 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 31

*(Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore)*

1. Il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire



### **Art. 32**

*(Obbligo di comunicazione all'Agenzia)*

1. I soggetti designati che, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, ne danno comunicazione all'Agenzia senza ritardo.<sup>53</sup>

### **Art. 33**

*(Misure particolari per i trasferimenti di fondi per via elettronica)*

[SOPPRESSO]<sup>54</sup>

---

esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).

2. Gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l'indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile".

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

#### **Art. 7-ter**

(Modifiche all'articolo 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è introdotto il seguente comma:

"2 bis. In caso di pagamento di premi per contratti di assicurazione vita, incluse le polizze temporanee caso morte, nonché in caso di prestazioni a titolo di liquidazioni, riscatti o altri pagamenti dovuti per contratti di assicurazione dalle imprese di assicurazione, anche a mezzo intermediari assicurativi, non è consentito l'uso di denaro contante."

<sup>53</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 32**

*(Obbligo di comunicazione all'Agenzia)*

1. I soggetti designati che, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31, ne danno comunicazione all'Agenzia senza ritardo.

#### **MODIFICAZIONI LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 52**

1. L'articolo 32 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

"Art. 32

*(Obbligo di comunicazione all'Agenzia)*

1. I soggetti designati che, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, ne danno comunicazione all'Agenzia senza ritardo."

<sup>54</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 33**

*(Misure particolari per i trasferimenti di fondi per via elettronica)*

1. L'Agenzia disciplina con proprie istruzioni:

a) i dati e le informazioni che i soggetti finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività riservata di cui alla lettera l) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 sono tenuti ad acquisire sul soggetto che ordina un trasferimento di fondi per via elettronica;

b) le modalità di registrazione e conservazione di tali dati e informazioni.

2. I soggetti finanziari devono rifiutare il trasferimento dei fondi quando non vengono loro fornite le informazioni di cui al comma precedente. Qualora il soggetto finanziario che ha ricevuto l'ordine di trasferimento ometta di fornire le informazioni, il soggetto finanziario verso il quale è stato ordinato il trasferimento deve richiedere le informazioni per iscritto. Se la richiesta resta senza esito, attua le misure rafforzate previste dall'articolo 27 e valuta se sospendere i rapporti con il soggetto finanziario che ha ricevuto l'ordine di trasferimento. Copia della richiesta di informazioni inviata alla controparte è trasmessa senza ritardo dal soggetto finanziario all'Agenzia.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 53**

1. L'articolo 33 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive è soppresso.



### **Art. 33 bis**

*(Collaborazione dei soggetti designati con le controparti estere)*

1. Quando un soggetto designato, nell'esercizio della propria attività caratteristica e al fine di instaurare o mantenere un rapporto continuativo ovvero eseguire una operazione occasionale o una prestazione professionale, intraprende relazioni con un soggetto estero sottoposto ad obblighi analoghi a quelli previsti al Titolo III della presente Legge, questi ha l'obbligo di fornire, su richiesta del soggetto estero che contenga espresso riferimento alla necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla propria normativa nazionale, tutte le informazioni richieste e necessarie all'assolvimento di tali obblighi.<sup>55</sup>

## CAPO IV

### OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE

### **Art. 34**

*(Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)*

1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto d'affari, o dall'esecuzione dell'operazione occasionale ovvero della prestazione professionale.

2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali, delle prestazioni eseguite, della corrispondenza intrattenuta e dei risultati di ogni analisi svolta. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione.

4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

---

<sup>55</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98**

#### **Art. 13**

1. Dopo l'articolo 33 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis

*(Collaborazione dei soggetti designati con le controparti estere)*

1. Quando un soggetto designato, nell'esercizio della propria attività caratteristica e al fine di instaurare o mantenere un rapporto continuativo ovvero eseguire una operazione occasionale o una prestazione professionale, intraprende relazioni con un soggetto estero sottoposto ad obblighi analoghi a quelli previsti al Titolo III della presente Legge, questi ha l'obbligo di fornire, su richiesta del soggetto estero che contenga espresso riferimento alla necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla propria normativa nazionale, tutte le informazioni richieste e necessarie all'assolvimento di tali obblighi."



5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti finanziari, si applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti d'affari in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.

6. Al fine di garantire efficaci controlli sugli obblighi di registrazione e le verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti designati sono tenuti a garantire che le operazioni bancarie relative all'attività professionale o all'attività di impresa avvengano attraverso rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee all'attività professionale o d'impresa.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 34**

*(Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)*

1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti continuativi e delle operazioni occasionali o delle prestazioni eseguite. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione.

4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 14**

1. L'articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art.34

*(Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)*

1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti continuativi e delle operazioni occasionali o delle prestazioni eseguite. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione.

4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti finanziari, si applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti continuativi in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.

6. L'Agenzia può disporre che i dati, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, siano conservati oltre il termine di cinque anni per le finalità di cui alla presente legge.”.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 54**

1. L'articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 34

*(Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)*

1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto d'affari, o dall'esecuzione dell'operazione occasionale ovvero della prestazione professionale.



## **Art. 34 bis**

*(Gestione delle registrazioni e della documentazione relativa a soggetti finanziari che non esercitano più attività riservate)*

1. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni. In tali casi il termine di conservazione decorre dalla data di cancellazione dal registro soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi in cui vengano perfezionate operazioni di cessione in blocco di attività e passività, ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 novembre 2005 n.165 o altre leggi speciali, il termine di conservazione decorre dalla data in cui assume efficacia la cessione in blocco.
2. In caso di radiazione della società gli obblighi di conservazione dei documenti e degli archivi elettronici permangono fino al decorso del termine di cui all'articolo 34.
3. L'incaricato di cui al primo comma risponde alle richieste dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in merito all'esistenza di rapporti e/o movimentazioni e consegna, se richiesto, la pertinente documentazione.
4. Il compenso dovuto all'incaricato per l'espletamento dei propri compiti è posto a carico del soggetto designato. Il soggetto designato deve mettere a disposizione dell'incaricato locali idonei per la conservazione della documentazione e degli archivi elettronici e cartacei situati nella Repubblica di San Marino.
5. La funzione di incaricato è compatibile con quella di liquidatore o commissario.<sup>57</sup>

---

2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali e delle prestazioni eseguite. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione.

4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti finanziari, si applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti d'affari in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.

6. Al fine di garantire efficaci controlli sugli obblighi di registrazione e le verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti designati sono tenuti a garantire che le operazioni bancarie relative all'attività professionale o all'attività di impresa avvengano attraverso rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee all'attività professionale o d'impresa.”.

### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

#### **Art. 8**

(Modifiche all'articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Il comma 2, dell'articolo 34, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali, delle prestazioni eseguite, della corrispondenza intrattenuta e dei risultati di ogni analisi svolta. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.”.

<sup>57</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134**

#### **Art. 15**





1. Dopo l'articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è aggiunto il seguente:

“Articolo 34 bis

(Gestione delle registrazioni e della documentazione relativa a soggetti finanziari che non esercitano più attività riservate)

In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente Legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni, o per il maggior termine richiesto dall'Agenzia.

L'incaricato di cui al comma precedente risponde alle richieste dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in merito all'esistenza di rapporti e/o movimentazioni e consegna, se richiesto, la pertinente documentazione.

Il compenso dovuto all'incaricato per l'espletamento dei propri compiti è posto a carico del soggetto designato. Il soggetto designato deve mettere a disposizione dell'incaricato locali idonei per la conservazione della documentazione e degli archivi elettronici e cartacei.

La funzione di incaricato non è incompatibile con quella di liquidatore o commissario.”.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

##### **Art. 11**

1. L'articolo 34 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto con l'articolo 15 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“Art. 34 bis

(Gestione delle registrazioni e della documentazione relativa a soggetti finanziari che non esercitano più attività riservate)

1. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente Legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni, o per il maggior termine richiesto dall'Agenzia.

2. L'incaricato di cui al comma precedente risponde alle richieste dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in merito all'esistenza di rapporti e/o movimentazioni e consegna, se richiesto, la pertinente documentazione.

3. Il compenso dovuto all'incaricato per l'espletamento dei propri compiti è posto a carico del soggetto designato. Il soggetto designato deve mettere a disposizione dell'incaricato locali idonei per la conservazione della documentazione e degli archivi elettronici e cartacei.

4. La funzione di incaricato non è incompatibile con quella di liquidatore o commissario.”.

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

##### **Art. 55**

1. L'articolo 34 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 34 bis

(Gestione delle registrazioni e della documentazione relativa a soggetti finanziari che non esercitano più attività riservate)

1. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni.

2. In caso di radiazione della società gli obblighi di conservazione dei documenti e degli archivi elettronici permangono fino al decorso del termine di cui all'articolo 34.

3. L'incaricato di cui al primo comma risponde alle richieste dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in merito all'esistenza di rapporti e/o movimentazioni e consegna, se richiesto, la pertinente documentazione.

4. Il compenso dovuto all'incaricato per l'espletamento dei propri compiti è posto a carico del soggetto designato. Il soggetto designato deve mettere a disposizione dell'incaricato locali idonei per la conservazione della documentazione e degli archivi elettronici e cartacei situati nella Repubblica di San Marino.

5. La funzione di incaricato è compatibile con quella di liquidatore o commissario.”.

#### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

##### **Art. 9**

(Modifiche all'articolo 34-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 34-bis, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“1. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni. In



**Art. 34 ter**  
(*Strumenti informatici*)

1. I soggetti finanziari devono dotarsi di strumenti informatici che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell’Agenzia volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.<sup>58</sup>

**Art. 35**  
(*Archivio Informatico Antiriciclaggio*)

1. I soggetti finanziari autorizzati all’esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio informatico antiriciclaggio.

2. L'archivio informatico antiriciclaggio è formato e gestito secondo criteri uniformi idonei ad assicurare la chiarezza, la completezza, l'immediato e agevole accesso alle informazioni. La tenuta dell'archivio deve altresì assicurare la conservazione cronologica delle informazioni oggetto di modifica o integrazione e la possibilità di desumere evidenze integrate.

3. L’istituzione dell’archivio di cui al comma 1 è facoltativa nel caso in cui il sistema informatico di base adottato dai soggetti finanziari assicuri il rispetto delle caratteristiche tecniche previste per l’istituzione e la tenuta del medesimo archivio.

4. L’Agenzia, con proprie Istruzioni, disciplina le caratteristiche e la tenuta dell'archivio informatico antiriciclaggio.<sup>59</sup>

---

tali casi il termine di conservazione decorre dalla data di cancellazione dal registro soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi in cui vengano perfezionate operazioni di cessione in blocco di attività e passività, ai sensi dell’articolo 52 della Legge 17 novembre 2005 n.165 o altre leggi speciali, il termine di conservazione decorre dalla data in cui assume efficacia la cessione in blocco.”.

<sup>58</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 56**

1. Dopo l’articolo 34 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 34 ter:

“*Art. 34 ter*

(*Strumenti informatici*)

1. I soggetti finanziari devono dotarsi di strumenti informatici che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell’Agenzia volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.”.

<sup>59</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 35**

(*Misure integrative per i soggetti finanziari*)

1. I soggetti finanziari devono dotarsi di strumenti informatici che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell’Agenzia volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

**Art. 12**

1. L’articolo 35 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“*Art. 35*

(*Archivio Informatico Antiriciclaggio*)



## **Art. 36**

### *(Obblighi di segnalazione)*

1. I soggetti designati devono inviare tempestivamente una segnalazione all'Agenzia quando sanno, hanno fondato motivo di sospettare o sospettano che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d'affari o prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall'entità delle operazioni, del rapporto d'affari o della prestazione professionale, anche in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta.
2. I soggetti designati, quando sanno o hanno fondato motivo di sospettare che i beni o fondi siano collegati al riciclaggio, siano proventi di reato o possano essere impiegati per commetterli o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, devono astenersi dall'eseguire operazioni che hanno ad oggetto i predetti beni o fondi, devono adempiere a quanto previsto al comma 1 e rispettare le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall'Agenzia.
3. L'astensione di cui al comma 2 non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. Qualora l'astensione non sia possibile in quanto l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, oppure tale astensione possa ostacolare il perseguimento o l'individuazione dei beneficiari dell'operazione, i soggetti designati informano l'Agenzia immediatamente dopo l'esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei beni o fondi oggetto dell'operazione.

- 
1. I soggetti finanziari devono dotarsi di strumenti informatici che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell'Agenzia volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.
  2. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), istituiscono un archivio informatico antiriciclaggio.
  3. L'archivio informatico antiriciclaggio è formato e gestito secondo criteri uniformi idonei ad assicurare la chiarezza, la completezza, l'immediato e agevole accesso alle informazioni. La tenuta dell'archivio deve altresì assicurare la conservazione cronologica delle informazioni oggetto di modifica o integrazione e la possibilità di desumere evidenze integrate.
  4. L'Agenzia, con proprie Istruzioni, disciplina le caratteristiche e la tenuta dell'archivio informatico Antiriciclaggio.”.

### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 57**

1. L'articolo 35 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

#### *“Art. 35*

#### *(Archivio Informatico Antiriciclaggio)*

1. I soggetti finanziari autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio informatico antiriciclaggio.
2. L'archivio informatico antiriciclaggio è formato e gestito secondo criteri uniformi idonei ad assicurare la chiarezza, la completezza, l'immediato e agevole accesso alle informazioni. La tenuta dell'archivio deve altresì assicurare la conservazione cronologica delle informazioni oggetto di modifica o integrazione e la possibilità di desumere evidenze integrate.
3. L'istituzione dell'archivio di cui al comma 1 è facoltativa nel caso in cui il sistema informatico di base adottato dai soggetti finanziari assicuri il rispetto delle caratteristiche tecniche previste per l'istituzione e la tenuta del medesimo archivio.
4. L'Agenzia, con proprie Istruzioni, disciplina le caratteristiche e la tenuta dell'archivio informatico antiriciclaggio.”.



4. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all'Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti utili a supportare quanto segnalato e necessari per eseguire l'analisi finanziaria.

4 *bis*. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni tentate o solo prospettate, comprese le prestazioni professionali richieste seppure non eseguite.

4 *ter*. L'Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.<sup>60</sup>

---

**60 TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 36**

*(Obblighi di segnalazione)*

1. I soggetti designati devono segnalare senza ritardo all'Agenzia:

a) ogni operazione, anche non eseguita, che, per natura, caratteristiche, entità, o in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto dell'operazione medesima possano provenire dai misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti;

b) chiunque o qualsiasi fatto, per qualsiasi circostanza conosciuta in ragione dell'attività svolta, possa essere collegato al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

2. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all'Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati e le informazioni necessari per eseguire l'indagine finanziaria.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134**

**Art.16**

1. L'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

"Art. 36

*(Obblighi di segnalazione)*

1. I soggetti designati devono segnalare senza ritardo all'Agenzia:

a) ogni operazione, anche non eseguita, che, per natura, caratteristiche, entità, o in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto dell'operazione medesima possano provenire dai misfatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti;

b) chiunque o qualsiasi fatto, per qualsiasi circostanza conosciuta in ragione dell'attività svolta, possa essere collegato al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

c) i fondi per i quali fanno, sospettano o hanno motivo di sospettare che gli stessi siano collegati, in relazione o possano essere usati per finalità di terrorismo, atti terroristici, organizzazioni terroristiche e da chi finanzia il terrorismo, o da un terrorista.

2. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all'Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati e le informazioni necessari per eseguire l'indagine finanziaria."

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 58**

1. L'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

"Art. 36

*(Obblighi di segnalazione)*

1. I soggetti designati devono inviare tempestivamente una segnalazione all'Agenzia quando fanno, hanno fondato motivo di sospettare o sospettano che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d'affari o prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall'entità delle operazioni, del rapporto d'affari o della prestazione professionale, anche in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta.

2. I soggetti designati, quando fanno o hanno fondato motivo di sospettare che i beni o fondi siano collegati al riciclaggio, siano proventi di reato o possano essere impiegati per commetterli o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, devono astenersi dall'eseguire operazioni che hanno ad



### **Art. 36 bis**

*(Modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione)*

1. I soggetti designati segnalano all'Agenzia per il tramite del responsabile incaricato antiriciclaggio.
2. Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 36 comma 1 ricadono anche su amministratori, dipendenti, responsabili delle funzioni esternalizzate e sindaci, che li assolvono nelle modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 40 ter.
3. Per i soggetti finanziari di cui all'articolo 18, il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura del soggetto designato o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, il responsabile della funzione esternalizzata e in generale il dipendente del soggetto designato ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell'articolo 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate del soggetto finanziario.
4. Per i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 e i soggetti di cui all'articolo 20, il dipendente o comunque chi ha la gestione dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell'articolo 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate o titolare dell'impresa individuale ovvero al professionista.<sup>61</sup>

---

oggetto i predetti beni o fondi, devono adempiere a quanto previsto al comma 1 e rispettare le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall'Agenzia.

3. L'astensione di cui al comma 2 non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. Qualora l'astensione non sia possibile in quanto l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, oppure tale astensione possa ostacolare il perseguimento o l'individuazione dei beneficiari dell'operazione, i soggetti designati informano l'Agenzia immediatamente dopo l'esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei beni o fondi oggetto dell'operazione.

4. Se la segnalazione avviene in forma verbale, il soggetto designato trasmette senza ritardo all'Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti utili a supportare quanto segnalato e necessari per eseguire l'analisi finanziaria.

4 bis. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni tentate o solo prospettate, comprese le prestazioni professionali richieste seppure non eseguite.

4 ter. L'Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.

<sup>61</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto – Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 59**

1. Dopo l'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 36 bis:

*"Art. 36 bis*

*(Modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione)*

1. I soggetti designati segnalano all'Agenzia per il tramite del responsabile incaricato antiriciclaggio.
2. Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 36 comma 1 ricadono anche su amministratori, dipendenti, responsabili delle funzioni esternalizzate e sindaci, che li assolvono nelle modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 40 ter.
3. Per i soggetti finanziari di cui all'articolo 18, il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura del soggetto designato o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, il responsabile della funzione esternalizzata e in generale il dipendente del soggetto designato ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell'articolo 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate del soggetto finanziario.
4. Per i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 e i soggetti di cui all'articolo 20, il dipendente o comunque chi ha la gestione dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi



### **Art. 37**

*(Facoltà di segnalazione)*

1. Chiunque può segnalare all’Agenzia fatti o circostanze rilevanti ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

### **Art. 38**

*(Tutela del segreto professionale del difensore)*

1. I professionisti indicati nell’articolo 20 possono opporre all’Autorità giudiziaria, all’Agenzia e all’Autorità di polizia il segreto professionale sulle informazioni che essi ricevono nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, i professionisti indicati nell’articolo 20 non hanno obbligo di segnalazione di cui all’articolo 36.

3. All’Autorità giudiziaria, all’Agenzia, e all’Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere opposto alcun segreto professionale, al di fuori del caso previsto nel primo comma.

4. All’Autorità giudiziaria, all’Agenzia, e all’Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere opposto il segreto d’ufficio.

5. Il segreto professionale e il segreto d’ufficio non possono essere opposti neppure quando i dati e le informazioni siano necessari per l’accertamento dei reati e delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi previsti nel primo comma.<sup>62</sup>

---

dell’articolo 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate o titolare dell’impresa individuale ovvero al professionista.”.

#### **<sup>62</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

##### **Art. 38**

*(Tutela del segreto professionale del difensore)*

1. Gli iscritti all’Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti possono opporre all’Autorità giudiziaria, all’Agenzia di informazione finanziaria e all’Autorità di polizia il segreto professionale sulle informazioni che essi ricevono nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, gli avvocati e i commercialisti non hanno obbligo di segnalazione.

3. All’Autorità giudiziaria, all’Agenzia, e all’Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere opposto alcun segreto professionale, al di fuori del caso previsto nel primo comma.

4. All’Autorità giudiziaria, all’Agenzia, e all’Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere opposto il segreto d’ufficio.

5. Il segreto professionale e il segreto d’ufficio non possono essere opposti neppure quando i dati e le informazioni siano necessari per l’accertamento dei reati e delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge.

##### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 13**

1. L’articolo 38, comma 5, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:



### **Art. 39**

*(Esonero da responsabilità)*

1. Le segnalazioni effettuate in buona fede da parte del soggetto designato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli artt. 36 e 37 non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo per il soggetto designato o per i suoi dipendenti o amministratori.<sup>63</sup>

### **Art. 40**

*(Riservatezza sull'identità della persona segnalante)*

1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato quanto segnalato ai sensi dell'art. 36.

2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del responsabile incaricato antiriciclaggio.

3. L'Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le

---

“5. Il segreto professionale e il segreto d'ufficio non possono essere opposti neppure quando i dati e le informazioni siano necessari per l'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi previsti nel primo comma.”

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 60**

#### **Art. 60**

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche sono modificati come segue

“1. I professionisti indicati nell'articolo 20 possono opporre all'Autorità giudiziaria, all'Agenzia e all'Autorità di polizia il segreto professionale sulle informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, i professionisti indicati nell'articolo 20 non hanno obbligo di segnalazione di cui all'articolo 36.”

<sup>63</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 39**

*(Esonero da responsabilità)*

1. Le segnalazioni e le comunicazioni effettuate ai sensi della presente legge non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o informazioni derivanti da contratti o da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative, e neppure degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d'ufficio o del segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165. Le segnalazioni e le comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo se effettuate in buona fede.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 61**

1. L'articolo 39 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 39

*(Esonero da responsabilità)*

1. Le segnalazioni effettuate in buona fede da parte del soggetto designato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli artt. 36 e 37 non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo per il soggetto designato o per i suoi dipendenti o amministratori.”



eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni attinenti alle segnalazioni devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell'identità della medesima persona.

4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.

5. L'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36 può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

6. L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata anche in caso di inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 7 o in caso di denuncia da parte di un altro soggetto. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere riportato negli atti del procedimento, a meno che l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, non disponga la rivelazione del nominativo perché indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Qualora in un documento acquisito a seguito di sequestro o in altro modo sia indicata l'identità del segnalante, l'autorità giudiziaria adotta le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza anche mediante cancellazione parziale o totale del nominativo. <sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 40**

*(Riservatezza sull'identità della persona segnalante e segretezza delle segnalazioni)*

1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettere a) e b).

2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del soggetto designato, del suo legale rappresentante, o di un suo delegato.

3. L'Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell'identità della persona che ha rilevato l'operazione sospetta.

4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.

5. L'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

6. Ai soggetti designati è fatto divieto di comunicare al soggetto interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge, l'avvenuta segnalazione di un'operazione sospetta o che è in corso o potrebbe essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

7. È consentito comunicare l'avvenuta segnalazione tra i soggetti finanziari con sede nella Repubblica di San Marino appartenenti al medesimo gruppo o che hanno rapporti con il medesimo cliente o con i quali sono state eseguite le operazioni oggetto di segnalazione.

8. È, altresì, consentita la comunicazione tra i soggetti designati di cui all'articolo 20 che svolgono la propria prestazione in forma associata.

9. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

10. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dal soggetto designato al soggetto interessato del provvedimento di blocco disposto dall'Agenzia, quando la comunicazione sia necessaria in relazione al divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo di cui all'articolo 6, comma 3.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

**Art. 14**

1. L'articolo 40, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, è modificato come segue:





**Art. 40 bis**  
*(Divieto di comunicazione)*

1. Ai soggetti designati, ai loro amministratori e dipendenti, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza è fatto divieto di comunicare al cliente interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge, che è stata o che verrà trasmessa una segnalazione ai sensi degli articoli 36 e 36 bis o che è in corso o potrebbe essere svolta un'analisi finanziaria o un'indagine in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di un reato presupposto.

2. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra soggetti finanziari o tra tali soggetti finanziari e le loro succursali o le loro controllate a maggioranza situate anche all'estero, a condizione che tali succursali e controllate a maggioranza situate all'estero si conformino alle politiche e procedure a livello di gruppo, ivi comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soggetti di cui all'articolo 20 che svolgono la propria prestazione in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, in paesi che applichino obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.

---

"1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c)".

**Art. 15**

1. L'articolo 40, comma 7, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

"7. È consentito comunicare l'avvenuta segnalazione tra i soggetti finanziari con sede nella Repubblica di San Marino appartenenti al medesimo gruppo."

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 62**

1. L'articolo 40 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

**"Art. 40**

*(Riservatezza sull'identità della persona segnalante)*

1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato quanto segnalato ai sensi dell'art. 36.

2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del responsabile incaricato antiriciclaggio.

3. L'Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni attinenti alle segnalazioni devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell'identità della medesima persona.

4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.

5. L'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36 può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

6. L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata anche in caso di inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 7 o in caso di denuncia da parte di un altro soggetto. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere riportato negli atti del procedimento, a meno che l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, non disponga la rivelazione del nominativo perché indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Qualora in un documento acquisito a seguito di sequestro o in altro modo sia indicata l'identità del segnalante, l'autorità giudiziaria adotta le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza anche mediante cancellazione parziale o totale del nominativo."



4. Per i soggetti designati di cui all'articolo 18 e all'articolo 20, comma 1, nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione o prestazione professionale che coinvolgono due o più soggetti designati, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soli soggetti finanziari o tra i soli professionisti a condizione che siano autorizzati ad operare o siano abilitati nella Repubblica di San Marino ovvero in un Paese che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5. Non costituisce violazione del divieto di comunicazione il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

6. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dal soggetto designato al soggetto interessato del provvedimento di blocco o di sospensione disposti dall'Agenzia.

7. In deroga a quanto previsto nei commi nei commi 2, 3 e 4, l'Agenzia può vietare le comunicazioni quando potrebbero compromettere il buon esito dell'analisi finanziaria o l'efficace esecuzione di misure di blocco o la sospensione di operazioni.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto –Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 63**

1. Dopo l'articolo 40 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 40 bis:

*“Art. 40 bis*

*(Divieto di comunicazione)*

1. Ai soggetti designati, ai loro amministratori e dipendenti, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza è fatto divieto di comunicare al cliente interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge, che è stata o che verrà trasmessa una segnalazione ai sensi degli articoli 36 e 36 bis o che è in corso o potrebbe essere svolta un'analisi finanziaria o un'indagine in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di un reato presupposto.

2. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra soggetti finanziari o tra tali soggetti finanziari e le loro succursali o le loro controllate a maggioranza situate anche all'estero, a condizione che tali succursali e controllate a maggioranza situate all'estero si conformino alle politiche e procedure a livello di gruppo, ivi comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soggetti di cui all'articolo 20 che svolgono la propria prestazione in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, in paesi che applichino obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.

4. Per i soggetti designati di cui all'articolo 18 e all'articolo 20, comma 1, nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione o prestazione professionale che coinvolgono due o più soggetti designati, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soli soggetti finanziari o tra i soli professionisti a condizione che siano autorizzati ad operare o siano abilitati nella Repubblica di San Marino ovvero in un Paese che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

5. Non costituisce violazione del divieto di comunicazione il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

6. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dal soggetto designato al soggetto interessato del provvedimento di blocco o di sospensione disposti dall'Agenzia.

7. In deroga a quanto previsto nei commi nei commi 2, 3 e 4, l'Agenzia può vietare le comunicazioni quando potrebbero compromettere il buon esito dell'analisi finanziaria o l'efficace esecuzione di misure di blocco o la sospensione di operazioni.”.



**CAPO IV BIS**  
**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI<sup>66</sup>**

**Art. 40 ter**

*(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti designati)*

1. I componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati vigilano sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e sono tenuti a:

a) segnalare, tempestivamente, al responsabile incaricato antiriciclaggio le operazioni che ritengono sospette di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, tempestivamente, all'Agenzia i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla presente legge e delle istruzioni e circolari dell'Agenzia, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.<sup>67</sup>

**Art. 40 quater**

*(Comunicazioni oggettive)*

1. L'Agenzia, tenuto conto della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del livello di collaborazione delle categorie di soggetti designati ovvero della necessità di svolgere specifiche analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, può richiedere ai soggetti designati la trasmissione, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati dall'Agenzia per la comprensione dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai fini di analisi finanziaria, per l'adozione

---

<sup>66</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 64**

1. Dopo l'articolo 40 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente CAPO IV bis:

*"CAPO IV BIS*

*OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI"*

<sup>67</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 65**

1. Dopo l'articolo 40 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 40 ter:

*"Art. 40 ter*

*(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti designati)*

1. I componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati vigilano sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e sono tenuti a:

a) segnalare, tempestivamente, al responsabile incaricato antiriciclaggio le operazioni che ritengono sospette di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, tempestivamente, all'Agenzia i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla presente legge e delle istruzioni e circolari dell'Agenzia, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni."



di un approccio di vigilanza basata sul rischio o per qualsiasi altra funzione attribuita all'Agenzia.

3. L'invio di una comunicazione oggettiva non esclude l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 36 avente ad oggetto la medesima operazione. Qualora la comunicazione oggettiva, alla luce delle valutazioni e degli approfondimenti del soggetto designato, sia connotata da sospetto, il soggetto designato medesimo, è tenuto a segnalare ai sensi dell'articolo 36.

4. L'Agenzia può, anche mediante apposite circolari, individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e definire le relative modalità di trasmissione.<sup>68</sup>

### **Art. 40 quinquies**

*(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*

1. I soggetti designati adottano le procedure che il personale dipendente o in posizione equivalente deve seguire per la segnalazione interna di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni inerenti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le procedure di cui al comma 1 devono garantire:

a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni;

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive conseguenti la segnalazione;

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto designato.

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto designato.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 66**

1. Dopo l'articolo 40 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 40 quater:

*"Art. 40 quater*

*(Comunicazioni oggettive)*

1. L'Agenzia, tenuto conto della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del livello di collaborazione delle categorie di soggetti designati ovvero della necessità di svolgere specifiche analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, può richiedere ai soggetti designati la trasmissione, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati dall'Agenzia per la comprensione dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai fini di analisi finanziaria, per l'adozione di un approccio di vigilanza basata sul rischio o per qualsiasi altra funzione attribuita all'Agenzia.

3. L'invio di una comunicazione oggettiva non esclude l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 36 avente ad oggetto la medesima operazione. Qualora la comunicazione oggettiva, alla luce delle valutazioni e degli approfondimenti del soggetto designato, sia connotata da sospetto, il soggetto designato medesimo, è tenuto a segnalare ai sensi dell'articolo 36.

4. L'Agenzia può, anche mediante apposite circolari, individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e definire le relative modalità di trasmissione."

<sup>69</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 67**

1. Dopo l'articolo 40 quater della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 40 quinquies:

*"Art. 40 quinquies*



**Art. 40 sexies**  
*(Sistemi di segnalazione all’Agenzia delle violazioni)*

1. Chiunque può segnalare all’Agenzia violazioni potenziali o effettive delle disposizioni della presente legge.
2. L’Agenzia, riceve e istruisce le segnalazioni, con modalità idonee a garantire un’adeguata tutela dei dipendenti di soggetti designati, delle persone in posizione analoga o di terzi, diversi dai soggetti designati, che segnalano violazioni. In particolare l’Agenzia garantisce che l’acquisizione e la conservazione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata della violazione avvenga in conformità alla normativa nazionale. Alla persona che segnala le violazioni, si applicano le stesse tutele che la presente legge riserva a coloro che segnalano ai sensi degli articoli 36 e 37.<sup>70</sup>

CAPO V  
PROCEDURE, CONTROLLI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

**Art. 41**  
*(Obblighi di controllo)*

1. I soggetti designati di cui all’articolo 17 che svolgono in forma individuale o associata le attività sottoposte agli obblighi previsti dalla presente legge, nonché i legali rappresentanti e coloro che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e

---

*(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*

1. I soggetti designati adottano le procedure che il personale dipendente o in posizione equivalente deve seguire per la segnalazione interna di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni inerenti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono garantire:
  - a) la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni;
  - b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive conseguenti la segnalazione;
  - c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto designato.
3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto designato.”.

<sup>70</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 68**

1. Dopo l’articolo 40 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente art. 40 sexies:

*“Art. 40 sexies*

*(Sistemi di segnalazione all’Agenzia delle violazioni)*

1. Chiunque può segnalare all’Agenzia violazioni potenziali o effettive delle disposizioni della presente legge.
2. L’Agenzia, riceve e istruisce le segnalazioni, con modalità idonee a garantire un’adeguata tutela dei dipendenti di soggetti designati, delle persone in posizione analoga o di terzi, diversi dai soggetti designati, che segnalano violazioni. In particolare l’Agenzia garantisce che l’acquisizione e la conservazione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata della violazione avvenga in conformità alla normativa nazionale. Alla persona che segnala le violazioni, si applicano le stesse tutele che la presente legge riserva a coloro che segnalano ai sensi degli articoli 36 e 37.”.



controllo di soggetti designati organizzati in forma societaria devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge;
- b) disporre e verificare l'adempimento di tali obblighi da parte dei dipendenti e dei collaboratori.

## **Art. 42**

*(Funzione e poteri del responsabile incaricato antiriciclaggio)*

1. I soggetti designati devono nominare un responsabile incaricato antiriciclaggio al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l'approfondimento delle stesse e la trasmissione all'Agenzia, qualora le condivida sulla base dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36.
2. L'atto di nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio contiene l'indicazione e la valutazione dei requisiti di professionalità e dei poteri conferiti. L'atto di nomina è trasmesso all'Agenzia.
3. Fino alla nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante. In caso di assenza temporanea del responsabile incaricato antiriciclaggio tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione possono essere attribuite ad un suo sostituto. La nomina del sostituto avviene secondo quanto stabilito per il responsabile incaricato antiriciclaggio. In caso di assenza o impedimento del responsabile incaricato antiriciclaggio e del suo sostituto, qualora nominato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione del soggetto designato ovvero al titolare dell'impresa individuale o al professionista.
4. Il responsabile incaricato antiriciclaggio ricerca e acquisisce le informazioni, anche attraverso gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la clientela o che, comunque, sono a conoscenza dei rapporti con la clientela o dell'esecuzione di operazioni per conto della stessa.
5. Anche in assenza di segnalazioni interne, il responsabile incaricato antiriciclaggio esegue l'analisi delle operazioni compiute, ricerca ed acquisisce le informazioni e, nei casi previsti dall'articolo 36, trasmette la segnalazione all'Agenzia.
- 5 *bis*. Il responsabile incaricato antiriciclaggio deve avere adeguate competenze professionali e gli devono essere attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni ed i compiti assegnati, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione. Il responsabile incaricato antiriciclaggio è posto in staff all'organo amministrativo, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista in quanto soggetti designati.
5. L'Agenzia disciplina con proprie Istruzioni le procedure di nomina, i requisiti, le funzioni ed i compiti, anche ulteriori, del responsabile incaricato antiriciclaggio.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 42**

*(Funzione e poteri del responsabile incaricato)*

1. I soggetti finanziari organizzati in forma societaria nominano al loro interno un responsabile incaricato al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l'approfondimento delle stesse e la trasmissione all'Agenzia, qualora le ritenga fondate sulla base dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettere a) e b).



2. Il responsabile incaricato deve avere adeguate competenze professionali e gli devono essere attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni di cui al comma precedente, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione.
3. L'atto di nomina del responsabile incaricato contiene l'indicazione e la valutazione dei requisiti di professionalità e dei poteri conferiti. L'atto di nomina è trasmesso all'Agenzia.
4. Fino alla nomina del responsabile incaricato, o in caso di sua assenza anche temporanea, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante.
5. Il responsabile incaricato ricerca e acquisisce le informazioni, anche attraverso i dipendenti e i collaboratori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la clientela o che, comunque, sono a conoscenza dei rapporti con la clientela o dell'esecuzione di operazioni per conto della stessa.
6. Anche in assenza di segnalazioni interne, il responsabile incaricato esegue l'analisi delle operazioni compiute, ricerca ed acquisisce le informazioni e, nei casi previsti dall'articolo 36, trasmette la segnalazione all'Agenzia.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134**

##### **Art.17**

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:  
"1. I soggetti finanziari organizzati in forma societaria devono nominare al loro interno un responsabile incaricato al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l'approfondimento delle stesse e la trasmissione all'Agenzia, qualora le ritenga fondate sulla base dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36."

##### **Art.18**

1. Il comma 4 dell'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:  
"4. Fino alla nomina del responsabile incaricato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante. In caso di assenza anche temporanea del responsabile incaricato tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione possono essere attribuite ad un suo sostituto. La nomina del sostituto avviene secondo quanto stabilito nel comma 2 e 3 del presente articolo per il responsabile incaricato. In caso di assenza del responsabile incaricato e del suo sostituto, qualora nominato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante."

#### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98, articolo 14**

1. All'articolo 42, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 17 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, sono eliminate le seguenti parole: "organizzati in forma societaria".

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 69**

1. L'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

##### **"Art. 42**

##### *(Funzione e poteri del responsabile incaricato antiriciclaggio)*

1. I soggetti designati devono nominare un responsabile incaricato antiriciclaggio al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l'approfondimento delle stesse e la trasmissione all'Agenzia, qualora le condivida sulla base dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 36.
2. L'atto di nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio contiene l'indicazione e la valutazione dei requisiti di professionalità e dei poteri conferiti. L'atto di nomina è trasmesso all'Agenzia.
3. Fino alla nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante. In caso di assenza temporanea del responsabile incaricato antiriciclaggio tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione possono essere attribuite ad un suo sostituto. La nomina del sostituto avviene secondo quanto stabilito per il responsabile incaricato antiriciclaggio. In caso di assenza o impedimento del responsabile incaricato antiriciclaggio e del suo sostituto, qualora nominato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione del soggetto designato ovvero al titolare dell'impresa individuale o al professionista.
4. Il responsabile incaricato antiriciclaggio ricerca e acquisisce le informazioni, anche attraverso gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la clientela o che, comunque, sono a conoscenza dei rapporti con la clientela o dell'esecuzione di operazioni per conto della stessa.
5. Anche in assenza di segnalazioni interne, il responsabile incaricato antiriciclaggio esegue l'analisi delle operazioni compiute, ricerca ed acquisisce le informazioni e, nei casi previsti dall'articolo 36, trasmette la segnalazione all'Agenzia.



### **Art. 42 bis**

(Esercizio della funzione di responsabile incaricato antiriciclaggio presso soggetti finanziari)<sup>72</sup>  
[SOPPRESSO]

### **Art. 43**

(Responsabile incaricato presso i soggetti non finanziari)  
[SOPPRESSO]<sup>73</sup>

---

5 bis. Il responsabile incaricato antiriciclaggio deve avere adeguate competenze professionali e gli devono essere attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni ed i compiti assegnati, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione. Il responsabile incaricato antiriciclaggio riferisce direttamente all'organo amministrativo, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista in quanto soggetti designati.

6. L'Agenzia disciplina con proprie Istruzioni le procedure di nomina, i requisiti, le funzioni ed i compiti, anche ulteriori, del responsabile incaricato antiriciclaggio.”.

#### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

##### **Art. 10**

(Modifiche all'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Al comma 5 bis, dell'articolo 42, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche le parole “riferisce direttamente” sono sostituite con le parole “è posto in staff”.

#### <sup>72</sup> **DECRETO - LEGGE 29 settembre 2017 n.116**

##### **Art. 70**

1. Dopo l'articolo 42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 42 bis:

“Art. 42 bis

(Esercizio della funzione di responsabile incaricato antiriciclaggio presso soggetti finanziari)

1. Il responsabile incaricato antiriciclaggio dei soggetti finanziari di cui all'art. 18, comma 1 lettere a), b), c) ed f), deve essere selezionato tra il personale con almeno un livello di funzionario, deve avere adeguate competenze professionali e gli devono essere attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni di cui al comma precedente, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione.”.

#### **DECRETO - LEGGE 11 dicembre 2017 n.139 (Ratifica Decreto – Legge 29 settembre 2017 n.116)**

**(Art. 70 – Soppresso)**

#### <sup>73</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

##### **Art. 43**

(Responsabile incaricato presso i soggetti non finanziari)

1. Le società di revisione e gli altri soggetti non finanziari organizzati in forma societaria possono nominare un responsabile incaricato. In caso di nomina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42.

##### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 16**

1. L'articolo 43 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“1. Le società di revisione e gli altri soggetti non finanziari organizzati in forma societaria devono nominare un responsabile incaricato. Tale obbligo può essere derogato nel caso di società il cui numero di dipendenti non superi le tre unità. In caso di nomina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42.”.

#### **Decreto-Legge 23 luglio 2013 n.98, articolo 15**

1. L'articolo 43 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 16 del Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181), è modificato come segue:

“Art. 43

(Responsabile incaricato presso i soggetti non finanziari)

1. I soggetti non finanziari devono nominare un responsabile incaricato. Per quanto applicabili valgono le disposizioni di cui all'articolo 42.”.

#### **DECRETO - LEGGE 29 settembre 2017 n.116**





### **Art.43 bis**

*(Sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio)*

1. L'Agenzia può ordinare al soggetto designato la sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio qualora ritenga non sufficienti i requisiti di onorabilità o le competenze professionali di quest'ultimo.<sup>74</sup>

### **Art. 44**

*(Politiche, procedure e controlli interni)*

1. I soggetti designati devono adottare politiche, procedure e controlli interni conformi agli obblighi di legge e alle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia, avendo riguardo agli esiti delle procedure di autovalutazione di cui all'articolo 16 quinquies e alle misure di mitigazione dei rischi di cui all'articolo 16 sexies della presente legge.

2. I soggetti designati devono individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che possono sorgere in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti, attività, modalità di distribuzione e all'utilizzo di tecnologie emergenti applicabili a prodotti nuovi o preesistenti. Nel caso di soggetti finanziari, tale valutazione precede l'utilizzo o la messa a disposizione dei prodotti, e deve essere accompagnata dall'azione di adeguate misure per gestire e mitigare tali rischi.

3. I soggetti designati devono dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall'Agenzia.

---

### **Art. 71**

1. L'articolo 43 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 43

(Esercizio della funzione di responsabile incaricato antiriciclaggio presso altri soggetti designati)

1. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere d), e), i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 ed i soggetti di cui all'articolo 20 possono attribuire, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, le funzioni ed i poteri di responsabile incaricato antiriciclaggio ad un proprio dipendente ovvero ad un collaboratore, con esperienza nel settore ove il soggetto designato opera, ovvero al legale rappresentante, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista stesso.

2. Fino all'attribuzione della funzione di responsabile incaricato antiriciclaggio, o in caso di assenza o impedimento dello stesso, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuiti al legale rappresentante o al titolare dell'impresa individuale o al professionista.”.

**DECRETO - LEGGE 11 dicembre 2017 n.139 (Ratifica Decreto – Legge 29 settembre 2017 n.116)**

**(Art. 71 – Soppresso)**

<sup>74</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

### **Art. 17**

1. Dopo l'articolo 43 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito il seguente:

“Art.43 bis

(Sostituzione del responsabile incaricato)

1. L'Agenzia può ordinare al soggetto designato la sostituzione del responsabile incaricato qualora ritenga non sufficienti i requisiti di onorabilità o le competenze professionali di quest'ultimo.”.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 72**

1. L'articolo 43 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art.43 bis

(Sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio)

1. L'Agenzia può ordinare al soggetto designato la sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio qualora ritenga non sufficienti i requisiti di onorabilità o le competenze professionali di quest'ultimo.”.



Le comunicazioni inoltrate dall'Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.

4. I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente articolo alle succursali estere.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 44**

*(Procedure e controlli interni)*

1. I soggetti designati devono adottare politiche e procedure conformi agli obblighi della presente legge e alle istruzioni emanate dall'Agenzia al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. In particolare devono adottare politiche e procedure atte ad impedire che gli sviluppi tecnologici relativi alle attività esercitate siano sfruttati a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I soggetti designati informano tutti i dipendenti e collaboratori degli obblighi previsti nella presente legge e nelle istruzioni emanate dall'Agenzia. I soggetti designati informano tutti i dipendenti e collaboratori delle misure e delle procedure adottate alla scopo di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

3. I soggetti designati devono promuovere la formazione continua del personale anche mediante la partecipazione a specifici programmi di formazione in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. I soggetti designati devono sviluppare e organizzare adeguati controlli interni per prevenire e contrastare il coinvolgimento in rapporti o operazioni riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

5. I soggetti designati devono dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall'Agenzia. Le comunicazioni inoltrate dall'Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.

6. I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente articolo alle succursali estere.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 19**

1. L'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 44

*(Procedure e controlli interni)*

1. I soggetti designati devono adottare politiche e procedure conformi agli obblighi della presente legge e alle istruzioni emanate dall'Agenzia al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. In particolare devono adottare politiche e procedure atte ad impedire che gli sviluppi tecnologici relativi alle attività esercitate siano sfruttati a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e devono adottare politiche e procedure per attenuare ogni possibile rischio relativo a rapporti continuativi o operazioni occasionali dove il cliente non è presente.

2. I soggetti designati informano tutti i dipendenti e collaboratori degli obblighi previsti nella presente legge e nelle istruzioni emanate dall'Agenzia. I soggetti designati informano tutti i dipendenti e collaboratori delle misure e delle procedure adottate alla scopo di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

3. I soggetti designati devono promuovere la formazione continua del personale anche mediante la partecipazione a specifici programmi di formazione in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. I soggetti designati devono sviluppare e organizzare adeguati controlli interni per prevenire e contrastare il coinvolgimento in rapporti o operazioni riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

5. I soggetti designati devono dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall'Agenzia. Le comunicazioni inoltrate dall'Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.

6. I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente articolo alle succursali estere.

7. I soggetti finanziari devono mettere in atto procedure di selezione del personale e dei collaboratori, atte a garantire elevati livelli di professionalità per l'assunzione degli stessi, in ragione del ruolo e funzioni da svolgere.”.

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 18**

1. L'articolo 44, comma 7, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall'articolo 19 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:

“7. I soggetti finanziari devono mettere in atto procedure di selezione del personale e dei collaboratori, atte a garantire elevati livelli di professionalità per l'assunzione degli stessi, in ragione del ruolo e delle funzioni da svolgere.”.

**Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98, articolo 16**



**Art. 44 bis**  
(*Obblighi di formazione*)

1. I soggetti designati informano i propri dipendenti e collaboratori circa gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della presente legge e delle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia.
2. I soggetti designati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tali programmi prevedono in particolare informazioni su indicatori, tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, facilitano agli amministratori e al personale l'individuazione di operazioni sospette definendo le procedure da seguire in tali casi.
3. Gli obblighi di formazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari di imprese individuali, agli amministratori ovvero ai legali rappresentanti di società rientranti nelle categorie di soggetti non finanziari di cui all'art. 19.

---

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti designati devono promuovere la formazione continua del personale anche mediante la partecipazione a specifici programmi di formazione in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale formazione deve garantire che i dipendenti siano informati dei nuovi sviluppi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, comprese le informazioni sulle tecniche, metodi e tendenze e abbiano un'adeguata comprensione della normativa vigente e delle istruzioni emanate dall'Agenzia, con particolare riferimento agli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette.”.

**Art. 17**

1. Il comma 7 dell'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“7. I soggetti designati devono adottare procedure rigorose di selezione del personale e dei collaboratori in relazione al ruolo, alle funzioni o alle mansioni cui sono destinati. I soggetti designati devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro.”.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134 e dal precedente comma, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le politiche, le procedure ed i controlli interni di cui ai precedenti commi devono riguardare, tra l'altro, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di registrazione e segnalazione di operazione sospetta, nonché l'individuazione di operazioni che, per la complessità, per l'importo insolitamente elevato, per lo schema insolito di esecuzione o per l'assenza di uno scopo lecito o di una giustificazione economica apparente, necessitano di una concreta verifica di compatibilità rispetto al profilo del cliente stesso.”.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 73**

1. L'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

**Art. 44**

*(Politiche, procedure e controlli interni)*

1. I soggetti designati devono adottare politiche, procedure e controlli interni conformi agli obblighi di legge e alle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia, avendo riguardo agli esiti delle procedure di autovalutazione di cui all'articolo 16 quinquies e alle misure di mitigazione dei rischi di cui all'articolo 16 sexies della presente legge.

2. I soggetti designati devono individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che possono sorgere in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti, attività, modalità di distribuzione e all'utilizzo di tecnologie emergenti applicabili a prodotti nuovi o preesistenti. Nel caso di soggetti finanziari, tale valutazione precede l'utilizzo o la messa a disposizione dei prodotti, e deve essere accompagnata dall'azione di adeguate misure per gestire e mitigare tali rischi.

3. I soggetti designati devono dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall'Agenzia. Le comunicazioni inoltrate dall'Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.

4. I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente articolo alle succursali estere.”.



4. Gli obblighi di formazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai professionisti di cui all'art. 20.<sup>76</sup>

**Art. 44 ter**  
(*Selezione del personale*)

1. I soggetti designati devono adottare procedure rigorose di selezione del personale e dei collaboratori in relazione al ruolo, alle funzioni o alle mansioni cui sono destinati. I soggetti designati devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro.<sup>77</sup>

**Art. 44 quater**  
(*Obblighi per gli emittenti di moneta elettronica e per prestatori di servizi di pagamento*)

1. I soggetti finanziari esteri che svolgono un'attività riconducibile alle lettere I) o J) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che sono stabiliti nella Repubblica di San Marino in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata all'estero, nominano un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 74**

1. Dopo l'articolo 44 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 44 bis:

*"Art. 44 bis*

*(Obblighi di formazione)*

1. I soggetti designati informano i propri dipendenti e collaboratori circa gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della presente legge e delle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia.

2. I soggetti designati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tali programmi prevedono in particolare informazioni su indicatori, tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, facilitano agli amministratori e al personale l'individuazione di operazioni sospette definendo le procedure da seguire in tali casi.

3. Gli obblighi di formazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari di imprese individuali, agli amministratori ovvero ai legali rappresentanti di società rientranti nelle categorie di soggetti non finanziari di cui all'art. 19.

4. Gli obblighi di formazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai professionisti di cui all'art. 20."

<sup>77</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 75**

1. Dopo l'articolo 44 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 44 ter:

*"Art. 44 ter*

*(Selezione del personale)*

1. I soggetti designati devono adottare procedure rigorose di selezione del personale e dei collaboratori in relazione al ruolo, alle funzioni o alle mansioni cui sono destinati. I soggetti designati devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro."

<sup>78</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**



#### **Art. 45**

*(Obblighi per soggetti designati appartenenti a gruppi, per succursali e società controllate estere)*

1. I soggetti finanziari appartenenti a un gruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace a livello di succursali e controllate a maggioranza situate all'estero.
2. Qualora i soggetti designati gestiscano sedi in un paese aderente al circuito SEPA devono verificare che tali sedi rispettino le disposizioni estere che recepiscono la Direttiva (UE) 2015/849.
3. Qualora i soggetti designati abbiano succursali o controllate a maggioranza situate in paesi che applicano obblighi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati nella Repubblica di San Marino, tali succursali e controllate a maggioranza devono applicare gli obblighi previsti dalla presente legge, nella misura consentita dal diritto interno del paese.
4. Nel caso indicato al comma precedente, qualora l'ordinamento di un paese non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al comma 1, i soggetti designati si devono assicurare che le succursali o le controllate a maggioranza situate in detto paese applichino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne informino l'Agenzia.
5. Qualora l'Agenzia ritenga che le misure supplementari adottate dai soggetti designati di cui al comma 4, non siano sufficienti, l'Agenzia può effettuare azioni di vigilanza supplementari, anche prescrivendo che il gruppo non instauri rapporti d'affari o vi ponga termine oppure non effettui operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di cessare l'operatività nel paese.
6. I soggetti finanziari appartenenti a un gruppo con succursali e controllate a maggioranza situate all'estero devono adottare politiche e procedure di condivisione delle informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica, alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Devono altresì prevedere che le succursali e controllate a maggioranza forniscano le informazioni sui rapporti d'affari, sulle operazioni o sui clienti che siano necessarie per svolgere la funzione di conformità o per il contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.<sup>79</sup>

---

#### **Art. 76**

1. Dopo l'articolo 44 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 44 quater:

*"Art. 44 quater*

*(Obblighi per gli emittenti di moneta elettronica e per prestatori di servizi di pagamento)*

1. I soggetti finanziari esteri che svolgono un'attività riconducibile alle lettere I) o J) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 che sono stabiliti nella Repubblica di San Marino in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata all'estero, nominano un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni.".

<sup>79</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 45**

*(Obblighi delle succursali e delle società estere controllate da soggetti finanziari)*

1. I soggetti finanziari devono assicurare che le loro succursali estere o le società estere da essi controllate adempiano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.



TITOLO IV  
MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL  
TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIAANO LA PACE E LA SICUREZZA  
INTERNAZIONALE

**Art. 45 bis**  
(Ambito di applicazione)  
[ABROGATO]<sup>80</sup>

---

2. Nel caso in cui la legislazione dello Stato estero non preveda obblighi equivalenti a quelli previsti al comma precedente, i soggetti finanziari devono darne comunicazione all'Agenzia e alla Banca Centrale ed adottare misure supplementari per far fronte efficacemente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 19**

1. L'articolo 45, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue: 6

“Art. 45

*(Obblighi delle succursali e delle società estere controllate da soggetti finanziari)*

1. I soggetti finanziari devono assicurare che le loro succursali estere o i soggetti esteri da essi controllati che svolgono in via principale un'attività riconducibile alle attività riservate di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 adempiano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.”

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 77**

1. L'articolo 45 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 45

*(Obblighi per soggetti designati appartenenti a gruppi, per succursali e società controllate estere)*

1. I soggetti finanziari appartenenti a un gruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace a livello di succursali e controllate a maggioranza situate all'estero.

2. Qualora i soggetti designati gestiscano sedi in un paese aderente al circuito SEPA devono verificare che tali sedi rispettino le disposizioni estere che recepiscono la Direttiva (UE) 2015/849.

3. Qualora i soggetti designati abbiano succursali o controllate a maggioranza situate in paesi che applicano obblighi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati nella Repubblica di San Marino, tali succursali e controllate a maggioranza devono applicare gli obblighi previsti dalla presente legge, nella misura consentita dal diritto interno del paese.

4. Nel caso indicato al comma precedente, qualora l'ordinamento di un paese non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al comma 1, i soggetti designati si devono assicurare che le succursali o le controllate a maggioranza situate in detto paese applichino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne informino l'Agenzia.

5. Qualora l'Agenzia ritenga che le misure supplementari adottate dai soggetti designati di cui al comma 4, non siano sufficienti, l'Agenzia può effettuare azioni di vigilanza supplementari, anche prescrivendo che il gruppo non instauri rapporti d'affari o vi ponga termine oppure non effettui operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di cessare l'operatività nel paese.

6. I soggetti finanziari appartenenti a un gruppo con succursali e controllate a maggioranza situate all'estero devono adottare politiche e procedure di condivisione delle informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica, alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Devono altresì prevedere che le succursali e controllate a maggioranza forniscano le informazioni sui rapporti d'affari, sulle operazioni o sui clienti che siano necessarie per svolgere la funzione di conformità o per il contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.”

<sup>80</sup> TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98

**Art. 18**

1. Dopo le parole:

“TITOLO IV



## **Art. 46**

*(Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato)*

[ABROGATO]<sup>81</sup>

---

MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE" della Legge 17 giugno 2008 n. 92, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 45 bis

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano con riferimento al tempestivo congelamento di beni o fondi, volto ad assicurare che tali beni, fondi o altra utilità non siano resi disponibili, direttamente o indirettamente, a beneficio di:

- a) qualsiasi persona o entità, designata o sottoposta all'autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, anche in conformità della risoluzione 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) e delle sue successive risoluzioni;
- b) qualsiasi persona o entità designata ai sensi della Risoluzione delle Nazioni Unite 1373 (2001);
- c) qualsiasi persona o entità, designata o sottoposta all'autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, anche in conformità delle risoluzioni in materia di prevenzione, soppressione e interruzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del suo finanziamento.".

**LEGGE 29 MARZO 2019 n.57**

**Art.34**

*(Abrogazioni e modifiche)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
- g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>81</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 46**

*(Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato)*

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica di San Marino per contrastare il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, adotta senza ritardo con delibera le misure restrittive,



conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato. Le misure restrittive comprendono:

- a) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite;
- b) le restrizioni di natura commerciale, incluse le restrizioni commerciali all'importazione o all'esportazione e gli embarghi sulle armi;
- c) le restrizioni di natura finanziaria, incluse le restrizioni finanziarie o all'assistenza finanziaria ed il divieto alla prestazione di servizi finanziari;
- d) le restrizioni di altra natura, incluse le restrizioni all'assistenza tecnica, il divieto di volo, il divieto di ingresso o di transito, le sanzioni diplomatiche, la sospensione della cooperazione e il boicottaggio di manifestazioni sportive.

2. La delibera del Congresso di Stato può introdurre ulteriori misure restrittive oppure specifiche disposizioni in relazione al contenuto delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato.

3. La delibera del Congresso di Stato che dispone l'attuazione delle misure restrittive può prevedere deroghe nel rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oppure limitazioni per motivi di ordine o di interesse pubblico.

4. Qualora la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato preveda l'adozione, la modifica o l'abrogazione di misure restrittive, il Congresso di Stato provvede con delibera alla loro attuazione nel territorio della Repubblica di San Marino.

5. Le delibere di cui ai commi precedenti sono immediatamente pubblicate nelle tabelle del Palazzo Pubblico e del Tribunale. Dal momento della loro pubblicazione si presumono conosciute da chiunque.

6. Le delibere sono inviate all'Agenzia, che provvede a trasmetterle all'Autorità giudiziaria, alle Amministrazioni indicate all'articolo 48 e ai soggetti designati di cui all'articolo 17.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 25 luglio n. 2013 n. 98**

##### **Art. 19**

1. L'articolo 46, comma 1, lettera a) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“a) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o da persone, enti o gruppi designati ai sensi della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001), nonché da beni o fondi derivati o generati da fondi o altra utilità detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone incluse nelle liste, da terroristi, da coloro che finanziano il terrorismo o da organizzazioni terroristiche, nonché da persone che agiscono per conto di essi o sottoposte alla loro direzione;”.

##### **Art. 20**

1. All'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è aggiunto il seguente comma:

“7 Il Congresso di Stato può altresì imporre misure restrittive supplementari a quelle previste nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.”.

#### **Decreto-Legge 30 dicembre 2015 n. 197**

##### **Art. 1**

1. L'articolo 46, comma 4, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“4. Qualora la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o decisione di un suo comitato preveda l'adozione, la modifica o l'abrogazione o, in genere, aggiornamenti relativi alle misure restrittive, la loro attuazione nel territorio della Repubblica di San Marino avverrà come segue:

a) da parte del Congresso di Stato con delibera;

e

b) ove si tratti di decisioni aventi ad oggetto aggiornamenti alle liste indicate al precedente comma 1, lettera a) che siano state già oggetto di recepimento mediante delibera del Congresso di Stato, automaticamente mediante pubblicazione degli aggiornamenti medesimi su apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.”.

##### **Art. 2**

1. L'articolo 46, comma 6, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“6. Le delibere del Congresso di Stato e gli aggiornamenti di cui al precedente comma 4, lettera b), sono inviate all'Agenzia che provvede a trasmetterle all'Autorità giudiziaria, alle Amministrazioni indicate all'articolo 48 e ai soggetti designati di cui all'articolo 17.”.

#### **Legge 29 marzo 2019 n.57**

##### **Art.34**





## **Art. 47**

*(Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)*

[ABROGATO] <sup>82</sup>

---

(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
- g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>82</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 47**

*(Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche)*

1. I fondi e le risorse economiche sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziarli a loro vantaggio.
3. Il congelamento è efficace dalla data di adozione della delibera congressuale.
4. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi precedenti.
5. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
6. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi alla presente legge non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica, per la persona giuridica o per l'ente privo di personalità giuridica che la applica, né per i suoi direttori o dipendenti.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Art. 3**

1. L'articolo 47, comma 3, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“3. Il congelamento è efficace dalla data di adozione della delibera congressuale di recepimento della singola risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dalla data di pubblicazione sulla sezione del sito internet della Segreteria di Stato Affari Esteri nel caso di aggiornamenti da parte del Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato di cui all'articolo 46, comma 4, lettera b). La pubblicazione sul sito internet deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato.”.



### **Art. 47 bis**

*(Procedura di rimozione da una lista delle Nazioni Unite)*

[ABROGATO].<sup>83</sup>

### **Art. 47 ter**

*(Revoca e revisione del congelamento)*

[ABROGATO].<sup>84</sup>

---

#### <sup>83</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98**

##### **Art. 21**

1. Dopo l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono introdotti i seguenti articoli:

“Art. 47 bis

*(Procedura di rimozione da una lista delle Nazioni Unite)*

1. La rimozione di un nominativo da una lista del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi dell'articolo 45 bis, comma 1, lettera b), può avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) attraverso il *focal point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite,
- b) attraverso canali diplomatici.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera a), gli individui, i gruppi e le entità inseriti nella lista dei Comitati delle sanzioni ONU possono sottoporre una istanza direttamente al *focal point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, volta ad adottare le misure necessarie alla rimozione dei loro nominativi dalla suddetta Lista.

3. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), senza pregiudizio alla procedura descritta nel comma precedente, gli individui, i gruppi e le entità indicate nella lista, i quali abbiano cittadinanza sammarinese, ovvero residenza o sede nella Repubblica di San Marino, possono avanzare istanza scritta e motivata al Comitato per il Credito e il Risparmio, per il tramite della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri o sua Missione o Rappresentanza, affinché invii una apposita richiesta al *focal point* affinché siano assunte le misure necessarie alla rimozione dei loro nominativi dalla lista.

Art. 47 ter

*(Revoca e revisione del congelamento)*

1. Nei casi previsti dall'art. 45 bis, comma 1, lettera b):

a) il congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) può essere revocato in qualunque momento dal Congresso di Stato mediante apposita Delibera a seguito di richiesta di almeno un membro del Comitato per il Credito e il Risparmio, o su istanza di chiunque dichiari di esserne colpito, quando non ci sono più ragionevoli motivi per ritenere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale misura possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell'articolo 1, comma 1, lettere k) e p).

b) il congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) deve essere automaticamente riconsiderato ogni 60 giorni e deve essere revocato quando non ci siano più ragionevoli motivi per credere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale provvedimento possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell'articolo 1, comma 1, lettere k) e p).

2. Su richiesta di chiunque sia stato colpito dal congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) il Comitato per il Credito e il Risparmio può:

a) assegnare al richiedente fondi necessari per le spese primarie, che includano generi alimentari, affitto o mutuo, medicine o trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e bollette;

b) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di ragionevoli compensi e rimborsi legati a prestazioni legali;

c) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di imposte relative alla gestione dei beni congelati.

3. Ai fini indicati dall'articolo 45 bis, comma 1, lettere a) e c), in luogo delle norme di cui ai commi che precedono si applicano le disposizioni stabilite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.”.

#### **Legge 29 marzo 2019 n.57**

##### **Art.34**

*(Abrogazioni e modifiche)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:



- a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
- g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.
2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.
3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>84</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98**

**Art. 21**

1. Dopo l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono introdotti i seguenti articoli:

“Art. 47 bis

*(Procedura di rimozione da una lista delle Nazioni Unite)*

1. La rimozione di un nominativo da una lista del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, ai sensi dell'articolo 45 bis, comma 1, lettera b), può avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) attraverso il *focal point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite,  
b) attraverso canali diplomatici.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera a), gli individui, i gruppi e le entità inseriti nella lista dei Comitati delle sanzioni ONU possono sottoporre una istanza direttamente al *focal point* istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, volta ad adottare le misure necessarie alla rimozione dei loro nominativi dalla suddetta Lista.

3. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera b), senza pregiudizio alla procedura descritta nel comma precedente, gli individui, i gruppi e le entità indicate nella lista, i quali abbiano cittadinanza sammarinese, ovvero residenza o sede nella Repubblica di San Marino, possono avanzare istanza scritta e motivata al Comitato per il Credito e il Risparmio, per il tramite della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri o sua Missione o Rappresentanza, affinché invii una apposita richiesta al *focal point* affinché siano assunte le misure necessarie alla rimozione dei loro nominativi dalla lista.

Art. 47 ter

*(Revoca e revisione del congelamento)*

1. Nei casi previsti dall'art. 45 bis, comma 1, lettera b):

a) il congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) può essere revocato in qualunque momento dal Congresso di Stato mediante apposita Delibera a seguito di richiesta di almeno un membro del Comitato per il Credito e il Risparmio, o su istanza di chiunque dichiari di esserne colpito, quando non ci sono più ragionevoli motivi per ritenere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale misura possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell'articolo 1, comma 1, lettere k) e p).

b) il congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) deve essere automaticamente riconsiderato ogni 60 giorni e deve essere revocato quando non ci siano più ragionevoli motivi per credere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale provvedimento possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell'articolo 1, comma 1, lettere k) e p).



2. Su richiesta di chiunque sia stato colpito dal congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a) il Comitato per il Credito e il Risparmio può:

- a) assegnare al richiedente fondi necessari per le spese primarie, che includano generi alimentari, affitto o mutuo, medicine o trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e bollette;
- b) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di ragionevoli compensi e rimborsi legati a prestazioni legali;
- c) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di imposte relative alla gestione dei beni congelati.

3. Ai fini indicati dall'articolo 45 bis, comma 1, lettere a) e c), in luogo delle norme di cui ai commi che precedono si applicano le disposizioni stabilite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.”.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 30 dicembre 2015 n. 197**

##### **Art. 4**

1. L'articolo 47 ter, commi 1 e 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come introdotti dall'articolo 21 del Decreto – Legge 25 luglio 2013 n. 98, sono modificati come segue:

“1. Nei casi previsti dall'art. 45 bis, comma 1, lettera b):

- a) il congelamento di cui all'articolo 46 può essere revocato in qualunque momento dal Congresso di Stato mediante apposita delibera a seguito di richiesta di almeno un membro del Comitato per il Credito e il Risparmio o su istanza di chiunque dichiari di esserne colpito, quando non ci sono più ragionevoli motivi per ritenere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale misura possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell'articolo 1, comma 1, lettere k) e p);
- b) il congelamento di cui all'articolo 46 deve essere automaticamente riconsiderato ogni sessanta giorni e deve essere revocato quando non ci siano più ragionevoli motivi per credere che gli individui, i gruppi e le entità colpiti da tale provvedimento possano commettere o tentare di commettere o partecipare o facilitare la commissione degli atti menzionati nell'articolo 1, lettere k) e p).

2. Su richiesta di chiunque sia stato colpito dal congelamento di cui all'articolo 46 il Comitato per il Credito e Risparmio può:

- a) assegnare al richiedente fondi necessari per le spese primarie, che includano generi alimentari, affitto o mutuo, medicine o trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e bollette;
- b) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di ragionevoli compensi e rimborsi legati a prestazioni legali;
- c) assegnare al richiedente fondi necessari per il pagamento esclusivo di imposte relative alla gestione dei beni congelati.”.

#### **Legge 29 marzo 2019 n.57**

##### **Art.34**

(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
- g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.



**Art. 48**  
*(Obblighi di comunicazione)*  
[ABROGATO].<sup>85</sup>

---

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>85</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 48**

*(Obblighi di comunicazione)*

1. Le Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di dati o informazioni relativi ai fondi o alle risorse economiche congelate, ne danno immediata comunicazione all'Agenzia.

2. L'Agenzia ordina l'iscrizione nei pubblici registri del congelamento dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

3. I soggetti designati di cui all'articolo 17 devono:

a) comunicare all'Agenzia entro 15 giorni dall'adozione della delibera congressuale, ovvero dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi della presente legge, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;

b) comunicare all'Agenzia le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nelle liste;

c) comunicare all'Agenzia, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti nonché ogni altro dato o informazione riconducibile ai soggetti che possono essere inclusi nelle liste ai sensi dell'articolo 49, comma 5.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 30 dicembre 2015 n. 197, articolo 5**

1. L'articolo 48, comma 3, lettera a), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“3. I soggetti designati di cui all'articolo 17 devono:

a) comunicare all'Agenzia, entro un giorno lavorativo dall'adozione della delibera congressuale ovvero dalla pubblicazione di cui all'articolo 46, comma 4, lettera b), ovvero dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi della presente legge indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;”.

**Legge 29 marzo 2019 n.57**

**Art.34**

*(Abrogazioni e modifiche)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;

b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;

e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;

g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.



## **Art. 49**

*(Funzioni del Comitato per il Credito e il Risparmio)*

[ABROGATO].<sup>86</sup>

---

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>86</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 49**

*(Funzioni del Comitato per il Credito e il Risparmio)*

1. Il Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, è competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati. La decisione deve essere adottata entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza.

2. In caso di abrogazione dell'ordine di congelamento ai sensi dell'articolo 46, comma 4 il Comitato per il Credito e il Risparmio assume i provvedimenti necessari affinché i beni siano restituiti all'avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, affinché sia iscritta la cancellazione del congelamento nei pubblici registri.

3. Il Comitato per il Credito e per il Risparmio può autorizzare, previo espletamento della procedura di cui al successivo comma 4, che i beni congelati siano destinati a soddisfare un fabbisogno fondamentale dei soggetti inclusi nelle liste di cui all'articolo 46 o di un loro familiare, compresi i pagamenti per spese alimentari, medicinali, abitazione, assistenza medica e legale. Analoga autorizzazione può essere concessa quando l'uso dei beni congelati è necessario per effettuare pagamenti di tasse, imposte, premi di assicurazioni obbligatorie, spese bancarie per la tenuta dei conti.

4. La richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente è notificata al competente Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'autorizzazione non può essere concessa se il Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite assume una decisione contraria.

5. Il Comitato per il Credito e il Risparmio formula ai competenti organismi internazionali proposte per includere persone, enti o gruppi nelle liste, in base alle informazioni fornite dall'Agenzia e da altre autorità nazionali secondo i criteri e le modalità definite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.

6. Il Comitato per il Credito e il Risparmio formula ai competenti organismi internazionali, secondo i criteri e le modalità definite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, proposte di cancellazione dalle liste, anche sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati.

7. L'Agenzia, l'Autorità di polizia, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, le Amministrazioni pubbliche comunicano al Presidente del Comitato per il Credito e il Risparmio, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle funzioni indicate nei commi 5 e 6. L'Autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai medesimi fini, tranne che ciò possa pregiudicare indagini in corso.

8. Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare ai competenti organismi internazionali proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento del terrorismo, il Comitato per il Credito e il Risparmio ne informa l'Agenzia, che, qualora ricorrano i presupposti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera d), ne dispone il blocco.

9. Il Comitato provvede allo stesso modo anche quando autorità estere hanno comunicato di aver adottato misure di congelamento nei confronti di soggetti non inclusi nelle liste indicate nell'articolo 46, comma 1, lettera a). Le informazioni e la documentazione sono immediatamente trasmesse all'Agenzia.

10. L'Agenzia assume i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 1, anche d'iniziativa, quando riceve dalle autorità nazionali o estere informazioni relative alla presenza di beni, fondi o altre risorse economiche che provengono dal finanziamento del terrorismo o che possono essere impiegate per finanziare il terrorismo o attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**



**Art. 50**  
*(Tutela giurisdizionale)*  
[ABROGATO].<sup>87</sup>

---

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 20**

1. L'articolo 49, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

“Il Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, è competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati. La decisione deve essere adottata senza ritardo.”.

**Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98, articolo 22**

1. L'articolo 49, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall'articolo 20 del Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181, è così modificato:

“1. Il Comitato per il Credito e il Risparmio, di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, è l'autorità competente ai fini della designazione e delle altre azioni conseguenti quali cancellazione e abrogazione dell'ordine di congelamento. Il Comitato inoltre valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati. La decisione deve essere adottata senza ritardo.”.

**Legge 29 marzo 2019 n.57**

**Art.34**

(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
- g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>87</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 50**

*(Tutela giurisdizionale)*

1. Contro le misure restrittive disposte con delibera congressuale e contro i provvedimenti adottati dal Comitato per il Credito e il Risparmio, il soggetto interessato può presentare, personalmente o tramite legale, ricorso in opposizione. Contro le medesime misure è ammesso ricorso giurisdizionale.

2. In deroga all'articolo 3 della Legge 25 gennaio 1984 n.5, il soggetto interessato, qualora non abbia nominato un difensore di fiducia o qualora ne sia rimasto privo, è assistito dal difensore d'ufficio anche nei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo. Al difensore d'ufficio non è dovuto alcun compenso per le prestazioni professionali effettuate ai sensi del presente articolo.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 30 Dicembre 2015 n.197, articolo 6**



## TITOLO V PERSONALE DI POLIZIA

### CAPO I DISTACCO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA

#### **Art. 51**

*(Applicazione del personale di polizia)*

1. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, su richiesta del Direttore e acquisito il parere del Congresso di Stato, presso l'Agenzia di informazione finanziaria, sono applicati, anche per periodi limitati non inferiori ad un anno, funzionari di polizia, dotati di specifica attitudine e preparazione in relazione alle funzioni previste dalla presente legge.
2. Il personale di polizia è selezionato dal Direttore dell'Agenzia, d'intesa con i Giudici inquirenti e con i Comandanti delle Forze dell'Ordine, tenendo conto del grado, del titolo di studio e dell'esperienza maturata nella prevenzione e nel contrasto dei reati finanziari.

---

1. L'articolo 50, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:  
"1. Contro le misure restrittive disposte con delibera congressuale o con le modalità di cui all'articolo 46, comma 4, lettera b), e contro i provvedimenti adottato dal Comitato per il Credito e il Risparmio il soggetto interessato può presentare, personalmente o tramite legale, ricorso in opposizione. Contro le medesime misure è ammesso ricorso giurisdizionale."

#### **Legge 29 marzo 2019 n.57**

##### **Art.34**

(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
- g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.





3. I Comandanti delle Forze dell'Ordine garantiscono all'Agenzia la presenza di personale adeguato per numero e preparazione al perseguimento dei compiti assegnati dalla presente legge.

4. I funzionari di polizia applicati presso l'Agenzia sono esonerati dai compiti e dagli obblighi derivanti dai regolamenti dei Corpi di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo esigenze eccezionali che dovranno essere segnalate all'Agenzia.

### **Art. 52**

*(Formazione del personale di polizia)*

1. I Corpi di polizia devono assicurare la formazione del proprio personale in materia di indagini finanziarie e, a tal fine, promuovono corsi e cicli di addestramento.<sup>88</sup>

## TITOLO VI SANZIONI

### CAPO I SANZIONI PENALI

### **Art. 53**

*(Violazione del segreto sulle segnalazioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un'analisi finanziaria ovvero un'indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo.

2. La stessa pena si applica a chiunque, essendo a conoscenza che una segnalazione di operazione sospetta è stata archiviata ai sensi dell'articolo 7, ne dà notizia al soggetto interessato o a terzi.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 52**

*(Formazione del personale di polizia)*

1. L'Agenzia contribuisce alla formazione del personale di polizia in materia di indagini finanziarie. A tal fine ne promuove la formazione tramite corsi e stage di durata non superiore a sei mesi, secondo appositi protocolli d'intesa sottoscritti con i Comandanti dei Corpi di appartenenza.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98, articolo 23**

1. L'articolo 52 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

*"Art. 52*

*(Formazione del personale di polizia)*

1. I Corpi di polizia devono assicurare la formazione del proprio personale in materia di indagini finanziarie e, a tal fine, promuovono corsi e cicli di addestramento."

<sup>89</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 53**

*(Violazione del segreto sulle segnalazioni)*



## **Art. 53 bis**

*(Violazione della segretezza investigativa)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge, rivela l'esistenza e/o gli esiti di un'analisi finanziaria ovvero di indagini, di ispezioni o di richieste di informazioni da parte della Magistratura, dell'Autorità di polizia, dell'Agenzia di informazione finanziaria o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino inerenti la presente legge o comunque coperte da segreto d'ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado.
2. Nel caso sia già stato eseguito il provvedimento di blocco, o sequestro, i soggetti finanziari possono informare il cliente dell'avvenuta esecuzione del provvedimento, salvo che l'autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione.<sup>90</sup>

---

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un'indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo.

2. La stessa pena si applica a chiunque, essendo a conoscenza che una segnalazione di operazione sospetta è stata archiviata ai sensi dell'articolo 7, ne dà notizia al soggetto interessato o a terzi.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 N. 134, articolo 20**

1. Il primo comma dell'articolo 53 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

"Art. 53

(Violazione del segreto sulle segnalazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un'indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo."

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 78**

1. Il comma 1 dell'articolo 53 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un'analisi finanziaria ovvero un'indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo."

<sup>90</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134**

#### **Art.36**

*(Violazione della segretezza investigativa)*

1. Dopo l'articolo 53 della legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 53 bis

(Violazione della segretezza investigativa)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge, rivela l'esistenza e/o gli esiti di indagini, di ispezioni o di richieste di informazioni da parte della Magistratura, dell'Autorità di polizia, dell'Agenzia di informazione finanziaria o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino inerenti la presente legge o comunque coperte da segreto d'ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado.

2. Nel caso sia già stato eseguito il provvedimento di blocco o sequestro, i soggetti finanziari di cui all'articolo 6 della legge 17 giugno 2008 n. 92 possono informare il cliente dell'avvenuta esecuzione del provvedimento, salvo che l'autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione."

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 11 novembre 2010 n. 181, articolo 21**

1. L'articolo 53 bis, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92, introdotto con l'articolo 36 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è modificato come segue:



## **Art. 54**

*(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false, omette di indicare il titolare effettivo o lo indica falso.
2. La stessa pena prevista dal comma precedente si applica a chiunque non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale o fornisce informazioni false.<sup>91</sup>

---

“2. Nel caso sia già stato eseguito il provvedimento di blocco o sequestro, i soggetti finanziari possono informare il cliente dell'avvenuta esecuzione del provvedimento, salvo che l'autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione.”.

### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 79**

1. Il comma 1 dell'articolo 53 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge, rivela l'esistenza e/o gli esiti di un'analisi finanziaria ovvero di indagini, di ispezioni o di richieste di informazioni da parte della Magistratura, dell'Autorità di polizia, dell'Agenzia di informazione finanziaria o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino inerenti la presente legge o comunque coperte da segreto d'ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado.”.

### <sup>91</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge N. 92/2008)**

#### **Art. 54**

*(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado chiunque, richiesto di fornire le informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, rende informazioni false.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Legge 19 giugno 2009 n. 73**

##### **Art. 7**

*(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)*

1. L'articolo 54 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 54

*(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false.

2. La stessa pena prevista dal comma precedente si applica a chiunque non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale.”.

#### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 21**

1. Il primo comma dell'articolo 54 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 54

*(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false; omette di indicare il titolare effettivo o lo indica falso.”.

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 80**

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“2. La stessa pena prevista dal comma precedente si applica a chiunque non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale o fornisce informazioni false.”.



### **Art. 55**

*(Inosservanza dell'obbligo di segnalazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque non osserva gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 36.<sup>92</sup>

### **Art. 56**

*(Atti diretti ad impedire le segnalazioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque usa violenza, minaccia ovvero dà, offre o promette qualsiasi utilità allo scopo di ritardare o impedire che una segnalazione di operazione sospetta, anche non eseguita, sia trasmessa all'Agenzia o all'Autorità giudiziaria.

2. Si applica la prigionia di secondo grado a chiunque usa violenza, minaccia, ovvero dà, offre o promette utilità dopo che la segnalazione è stata trasmessa all'Agenzia o all'Autorità giudiziaria.

### **Art. 57**

*(Ostacolo alle funzioni dell'Agenzia)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque:

a) senza giustificato motivo, non osserva, ritarda od ostacola l'esibizione di documenti, il rilascio di informazioni, l'esecuzione di un ordine, di una richiesta o di un provvedimento emanato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5.

b) richiesto dall'Agenzia di fornire dati o informazioni a fine d'indagine, di analisi finanziaria ovvero in sede di ispezione, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti, ai documenti ed alle informazioni sui quali viene sentito o comunque sui quali riferisce all'Agenzia verbalmente o per iscritto.

c) dichiara o attesta dati falsi in atti o documenti destinati all'Agenzia o da questa richiesti, o produce all'Agenzia documenti falsi. Se si tratta di atti o documenti destinati a essere prodotti all'Autorità giudiziaria, si applica la prigionia di terzo grado.

2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi nell'esercizio delle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario,

---

<sup>92</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 55**

*(Inosservanza dell'obbligo di segnalazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque non osserva gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 36.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 22**

1. L'articolo 55 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 55

*(Inosservanza dell'obbligo di segnalazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque non osserva gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 36.”.



presso soggetti designati ai sensi della presente legge, si applica altresì la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.<sup>93</sup>

### **Art. 58**

*(Violazione degli obblighi di comunicazione e conservazione da parte dei professionisti esteri)*

1. Il professionista estero di cui all'art. 20 comma 2 che non adempie agli obblighi di comunicazione e conservazione di cui all'art. 20 comma 3 è punito con la pena prevista all'art. 385 del Codice Penale.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 57**

*(Inosservanza degli ordini e delle disposizioni emanate dall'Agenzia e dal Congresso di Stato)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o ostacola l'esecuzione di un ordine, di una richiesta o di un provvedimento emanato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5.

2. La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate con delibera del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 46.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 30 dicembre 2015 n. 197, articolo 7**

1. L'articolo 57, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

"2. La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 46."

##### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 81**

1. L'articolo 57 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

#### **"Art. 57**

*(Ostacolo alle funzioni dell'Agenzia)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque:

a) senza giustificato motivo, non osserva, ritarda od ostacola l'esibizione di documenti, il rilascio di informazioni, l'esecuzione di un ordine, di una richiesta o di un provvedimento emanato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5. La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 46.

b) richiesto dall'Agenzia di fornire dati o informazioni a fine d'indagine, di analisi finanziaria ovvero in sede di ispezione, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti, ai documenti ed alle informazioni sui quali viene sentito o comunque sui quali riferisce all'Agenzia verbalmente o per iscritto.

c) dichiara o attesta dati falsi in atti o documenti destinati all'Agenzia o da questa richiesti, o produce all'Agenzia documenti falsi. Se si tratta di atti o documenti destinati a essere prodotti all'Autorità giudiziaria, si applica la prigionia di terzo grado.

2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi nell'esercizio delle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario, presso soggetti designati ai sensi della presente legge, si applica altresì la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica."

##### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

#### **Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 57 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)*

1. Nel testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 57, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: "La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 46".

<sup>94</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 58**

*(False o omesse dichiarazioni all'Agenzia)*



## **Art. 59**

*(Omesse o false comunicazioni al Registro dei titolari effettivi)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque, intenzionalmente, attraverso la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 23 quater, omette di comunicare un titolare effettivo al Registro o lo comunica falso.<sup>95</sup>

## **Art. 60**

*(Elusione delle misure di congelamento)*

[ABROGATO]<sup>96</sup>

---

1. Chiunque richiesto dall'Agenzia di fornire dati o informazioni a fine d'indagine, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la prigionia di secondo grado.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se le dichiarazioni false o reticenti sono rese dalla persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 82**

1. L'articolo 58 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 58

*(Violazione degli obblighi di comunicazione e conservazione da parte dei professionisti esteri)*

1. Il professionista estero di cui all'art. 20 comma 2 che non adempie agli obblighi di comunicazione e conservazione di cui all'art. 20 comma 3 è punito con la pena prevista all'art. 385 del Codice Penale.”.

### <sup>95</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 59**

*(False informazioni in atti destinati all'Agenzia)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque dichiara o attesta dati falsi in atti o documenti destinati all'Agenzia è punito con la prigionia di secondo grado.

2. La stessa pena si applica a chi produce all'Agenzia documenti contenenti dati falsi.

3. Se si tratta di atti o documenti destinati a essere prodotti all'Autorità giudiziaria, si applica la prigionia di terzo grado.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 83**

1. L'articolo 59 della Legge 17 giugno 2008 n.92, soppresso con l'articolo 83 del Decreto Legge n.116/2017 è reintrodotto con il seguente testo:

“Art. 59

*(Omesse o false comunicazioni al Registro dei titolari effettivi)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque, intenzionalmente, attraverso la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 23 quater, omette di comunicare un titolare effettivo al Registro o lo comunica falso.”.

### <sup>96</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 60**

*(Elusione delle misure di congelamento)*

1. Chiunque compie atti diretti ad eludere le misure di congelamento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), è punito con la prigionia, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di congelamento.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Decreto-Legge 30 Dicembre 2015 n.197, articolo 8**

1. L'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è così modificato:

“Art. 60

*(Elusione delle misure di congelamento)*



[CAPO II  
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - **SOPPRESSO**]<sup>97</sup>

**Art.60-bis**

*(Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)*

1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della presente legge, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l'interdizione di 3° grado.

2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.<sup>98</sup>

---

1. Chiunque compie atti diretti ad eludere le misure di congelamento di cui all'articolo 46 è punito con la prigionia, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di congelamento.”.

**Legge 29 marzo 2019 n.57**

**Art.34**

*(Abrogazioni e modifiche)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;

b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;

e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;

g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;

i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>97</sup> **MODIFICHE LEGISLATIVE**

**Legge 19 giugno 2009 n. 73, Art. 8**

1. Dopo l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, sono soppresse le parole: “CAPO II – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE”.

<sup>98</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

**Art. 22**

1. Dopo l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, è introdotto il seguente articolo:



## CAPO II VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE<sup>99</sup>

### **Art. 61**

*(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)*

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.
5. Qualora la violazione di cui ai commi precedenti ostacoli, ritardi o impedisca il controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza, oltre alle sanzioni previste nel presente articolo, si applica la pena della multa di cui all'art. 84 del codice penale.<sup>100</sup>

---

“Art.60-bis

*(Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)*

1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della presente legge, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 40.000,00 euro e l'interdizione di 3° grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”.

<sup>99</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

**Art. 23**

1. Dopo l'articolo 60 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92, sono introdotte le parole:  
“CAPO II – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.”.

<sup>100</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 61**

*(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione)*

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Legge 19 giugno 2009 n. 73**

**Art. 9**

*(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione)*

1. L'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:





“Art. 61

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione)

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene previste dal comma precedente sono aumentate di un grado e la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.”

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 23**

1. L'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 61

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione)

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l'interdizione di terzo grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene previste dal comma precedente sono aumentate di un grado e la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e l'interdizione di terzo grado.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro e l'interdizione di terzo grado.”

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 24**

1. L'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall'articolo 23 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 61

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. 7
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.
5. Qualora la violazione di cui ai commi precedenti ostacoli, ritardi o impedisca il controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza, oltre alle sanzioni previste nel presente articolo, si applica la pena della multa di cui all'art. 84 del codice penale.”

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 84**

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 e 24 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.”

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

**Art. 12**

(Modifiche all'articolo 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Il richiamo all'articolo 24-bis previsto dal comma 3, dell'articolo 61, della Legge 17 giugno



## **Art. 62**

*(Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione)*

1. La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall'articolo 34, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro. Con la medesima sanzione amministrativa è altresì punita la violazione degli obblighi di cui all'articolo 35.
2. Qualora la violazione degli obblighi di registrazione avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.<sup>101</sup>

---

2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogato.

<sup>101</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 62**

*(Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione)*

1. La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall'articolo 34, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi di registrazione avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

#### **Legge 19 giugno 2009 n. 73**

### **Art. 10**

*(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)*

1. L'articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 62

*(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)*

1. Chiunque viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 34 commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”

#### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 24**

1. L'articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 62

*(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)*

1. Chiunque viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 34 commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l'interdizione di terzo grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”

#### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 25**

1. L'articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, come modificato dall'art. 24 del Decreto Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

“Art. 62

*(Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione)*

- “1. La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall'articolo 34, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro. Con la medesima sanzione amministrativa è altresì punita la violazione degli obblighi di cui all'articolo 35.
2. Qualora la violazione degli obblighi di registrazione avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”



### **Art. 62-bis**

*(Violazione delle norme sull'autovalutazione e la mitigazione dei rischi)*

1. La violazione degli obblighi di autovalutazione o mitigazione dei rischi di cui agli artt. 16-*quinquies* e 16-*sexies* sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.<sup>102</sup>

## [CAPO II VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE] SOPPRESSO<sup>103</sup>

### **Art.62-ter**

*(Violazione al divieto di operare con banche di comodo)*

1. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.<sup>104</sup>

---

#### <sup>102</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134**

##### **Art. 25**

1. Dopo l'articolo 62 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è aggiunto il seguente:

“Art.62 bis

(Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)

1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della presente legge, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l'interdizione di 3° grado.

2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”.

##### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, art. 26**

1. L'articolo 62 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è abrogato.

##### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, Art. 85**

1. L'articolo 62-*bis* della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche, già soppresso con l'articolo 26 del Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181, è reintrodotta nel testo che segue:

“Art. 62-*bis*

*(Violazione delle norme sull'autovalutazione e la mitigazione dei rischi)*

1. La violazione degli obblighi di autovalutazione o mitigazione dei rischi di cui agli artt. 16-*quinquies* e 16-*sexies* sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.”.

#### <sup>103</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto- Legge 26 luglio 2010 n. 134,**

##### **Articolo 26**

1. Dopo l'articolo 62-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito:

“**CAPO II**

##### **VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

Art.62-ter

*(Violazione al divieto di operare con banche di comodo)*

1. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.”.

##### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 27**

1. Dopo l'articolo 62 bis introdotto con l'articolo 25 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, sono sopresse le parole:

“CAPO II – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.”.

#### <sup>104</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto- Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 26**

1. Dopo l'articolo 62-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è inserito:



### **Art. 63**

*(Violazione del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore)*

1. La violazione del divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.
2. La violazione dell'articolo 31, commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione.
3. [SOPPRESSO]<sup>105</sup>

### **Art. 64**

*(Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento)*  
[ABROGATO]<sup>106</sup>

---

#### **“CAPO II**

#### **VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

Art.62-ter

*(Violazione al divieto di operare con banche di comodo)*

1. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.”.

<sup>105</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 63**

*(Violazione del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore)*

1. La violazione del divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.
2. La violazione dell'articolo 31, commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31, commi 3, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà del saldo del libretto di deposito al risparmio al portatore.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, Art. 86**

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è soppresso.

<sup>106</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 64**

*(Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche messe a disposizione direttamente o indirettamente delle persone, degli enti o dei gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziati a vantaggio di tali persone, enti o gruppi.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Legge 29 marzo 2019 n.57**

#### **Art.34**

*(Abrogazioni e modifiche)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;



## **Art. 65**

*(Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi a fondi e risorse congelate)*

[ABROGATO]<sup>107</sup>

- 
- c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
- g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>107</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

### **Art. 65**

*(Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi a fondi e risorse congelate)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Legge 29 marzo 2019 n.57**

### **Art.34**

*(Abrogazioni e modifiche)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
- g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
- i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.

3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137,



### **Art. 65 bis**

*(Violazioni degli obblighi di monitoraggio)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o ostacola l'esecuzione di un ordine di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 euro.<sup>108</sup>

### **Art. 65 ter**

*(Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 23 quater)*

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 23 quater è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.  
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono applicate dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi.<sup>109</sup>

### **Art. 65 quater**

*(Violazione dell'obbligo di iscrizione presso l'Agenzia)*

1. La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 17 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.<sup>110</sup>

---

l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

<sup>108</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98**

#### **Art. 24**

1. Dopo l'articolo 65 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

“Art. 65 bis

*(Violazioni degli obblighi di monitoraggio)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o ostacola l'esecuzione di un ordine di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 euro.”.

<sup>109</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 87**

1. Dopo l'articolo 65 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 65 ter:

“Art. 65 ter

*(Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 23 quater)*

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 23 quater è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono applicate dagli Uffici che conservano i registri dei titolari effettivi.”.

<sup>110</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 88**

1. Dopo l'articolo 65 ter della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 65 quater:

“Art. 65 quater

*(Violazione dell'obbligo di iscrizione presso l'Agenzia)*

1. La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 17 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.”.



**Art. 66**  
*(Altre violazioni)*

1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti, la violazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.<sup>111</sup>

**Art. 67**  
*(Violazioni delle istruzioni e delle circolari)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l'inosservanza delle Istruzioni e delle Circolari emanate dall'Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 66**

*(Altre violazioni)*

1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti, la violazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 20.000 euro.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, Art. 27**

1. Gli articoli 66 e 67 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 66

*(Altre violazioni)*

1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti, la violazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.

“Art. 67

*(Violazioni delle istruzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l'inosservanza delle Istruzioni emanate dall'Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.”.

<sup>112</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 67**

*(Violazioni delle istruzioni)*

1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative previste dalla presente legge, la violazione delle istruzioni emanate dall'Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 20.000 euro.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, Art. 27**

1. Gli articoli 66 e 67 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 66

*(Altre violazioni)*

1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti, la violazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.

“Art. 67

*(Violazioni delle istruzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l'inosservanza delle Istruzioni emanate dall'Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.”.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, Art. 89**

1. L'articolo 67 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 67

*(Violazioni delle istruzioni e delle circolari)*



### **Art. 67 bis**

*(Entità delle sanzioni in caso di vantaggio economico della violazione)*

1. Nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime producano un vantaggio economico, in deroga all'editto previsto per la singola violazione, l'importo massimo della sanzione di cui al presente Capo:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile.

b) è elevato fino ad un massimo di un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

2. Qualora il soggetto designato abbia tratto vantaggio economico dalle violazioni della presente legge, in deroga all'editto previsto per la singola violazione, l'ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.<sup>113</sup>

### **Art. 67 ter**

*(Altre misure sanzionatorie amministrative)*

1. Per le violazioni di cui al presente Capo, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 comma 1, l'Agenzia, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare:

a) una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

2. Per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al presente Capo, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 comma 1, l'Agenzia, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare:

a) una sanzione consistente nell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali presso un soggetto designato, per le persone con compiti dirigenziali ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta

---

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l'inosservanza delle Istruzioni e delle Circolari emanate dall'Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.”

<sup>113</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 90**

1. Dopo l'articolo 67 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 67 bis:

*“Art. 67 bis*

*(Entità delle sanzioni in caso di vantaggio economico della violazione)*

1. Nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime producano un vantaggio economico, in deroga all'editto previsto per la singola violazione, l'importo massimo della sanzione di cui al presente Capo:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile.

b) è elevato fino ad un massimo di un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

2. Qualora il soggetto designato abbia tratto vantaggio economico dalle violazioni della presente legge, in deroga all'editto previsto per la singola violazione, l'ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.”





responsabile della violazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

b) una sanzione consistente nella revoca o la sospensione dell'autorizzazione o abilitazione ad operare per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 sono applicati previo parere, da rilasciarsi senza ritardo, di Banca Centrale, qualora riguardino i soggetti designati di cui all'art. 18 della presente legge e dell'Ordine Professionale di appartenenza qualora coinvolgano i professionisti di cui all'art. 20. Qualora si tratti di professionisti non iscritti ad un Ordine Professionale sammarinese, è acquisito il parere di quest'ultimo Ordine.<sup>114</sup>

### CAPO III RESPONSABILITÀ PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

#### **Art. 68**

*(Elemento soggettivo per le violazioni amministrative)*

1. Nelle violazioni amministrative previste dalla presente legge, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

---

<sup>114</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 91**

1. Dopo l'articolo 67 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 67 ter:

*“Art. 67 ter*

*(Altre misure sanzionatorie amministrative)*

1. Per le violazioni di cui al presente Capo, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 comma 1, l'Agenzia, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare:

a) una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

2. Per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al presente Capo, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 comma 1, l'Agenzia, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare:

a) una sanzione consistente nell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali presso un soggetto designato, per le persone con compiti dirigenziali ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

b) una sanzione consistente nella revoca o la sospensione dell'autorizzazione o abilitazione ad operare per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 sono applicati previo parere, da rilasciarsi senza ritardo, di Banca Centrale, qualora riguardino i soggetti designati di cui all'art. 18 della presente legge e dell'Ordine Professionale di appartenenza qualora coinvolgano i professionisti di cui all'art. 20. Qualora si tratti di professionisti non iscritti ad un Ordine Professionale sammarinese, è acquisito il parere di quest'ultimo Ordine.”.



### **Art. 69**

*(Concorso di persone)*

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista.

### **Art. 70**

*(Responsabilità solidale)*

1. Se la violazione è commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o controllo, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o del controllo è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

2. Se la violazione è commessa dal rappresentante, dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai Sindaci, da un consulente che svolga attività di controllo esternalizzate con competenze in materia di antiriciclaggio, da un collaboratore o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore individuale o di un professionista nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l'ente, l'imprenditore o il professionista sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha l'obbligo di rivalersi nei confronti dell'autore della violazione.

4. La responsabilità solidale di cui ai commi 1 e 2 sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato individuato.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 70**

*(Responsabilità solidale)*

1. Se la violazione è commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o controllo, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o del controllo è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

2. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore individuale o di un professionista nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l'ente, l'imprenditore o il professionista sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha l'obbligo di rivalersi nei confronti dell'autore della violazione.

4. La responsabilità solidale di cui ai commi 1 e 2 sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato individuato.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, articolo 10**

*(Modifica dell'articolo 70 della Legge n.92/2008)*

1. L'articolo 70, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n.92 viene modificato così come segue:

"2. Se la violazione è commessa dal rappresentante, dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai Sindaci, da un consulente che svolga attività di controllo esternalizzate con competenze in materia di antiriciclaggio, da un collaboratore o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore individuale o di un professionista nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l'ente, l'imprenditore o il professionista sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta."



**Art. 70 bis**  
(Responsabilità delle persone giuridiche)

1. I soggetti designati, diversi dalla persona fisica, per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al precedente Capo II, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche, sono considerati responsabili delle violazioni commesse a beneficio del soggetto designato da chiunque agisca individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

- a) il potere di rappresentare la persona giuridica;
- b) l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure
- c) l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

1 *bis*. Nel caso di mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al comma 1, i soggetti designati, diversi dalla persona fisica, sono considerati responsabili.

2. Nel caso di cui al comma 1, in deroga ai limiti edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 30.000 euro.

3. Fermo quanto disposto dai commi precedenti, e in deroga agli edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10.000 euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale del soggetto designato che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni contestate ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione del soggetto designato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio economico ottenuto dal soggetto designato sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 92**

1. Dopo l'articolo 70 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 70 bis:

*"Art. 70 bis*

*(Responsabilità delle persone giuridiche)*

1. I soggetti designati, diversi dalla persona fisica, per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al precedente Capo II, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche, sono considerati responsabili delle violazioni commesse a beneficio del soggetto designato da chiunque agisca individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

- a) il potere di rappresentare la persona giuridica;
- b) l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure
- c) l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

1 *bis*. Nel caso di mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al comma 1, i soggetti designati, diversi dalla persona fisica, sono considerati responsabili.

2. Nel caso di cui al comma 1, in deroga ai limiti edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 30.000 euro.

3. Fermo quanto disposto dai commi precedenti, e in deroga agli edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10.000 euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale del soggetto designato che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni contestate ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione del soggetto designato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il



## **Art. 71**

*(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)*

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

## **Art. 72**

*(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio)*

1. L'Agenzia applica le sanzioni previste dalla presente legge secondo il principio di proporzionalità e valutando ogni circostanza rilevante. In particolare, nello stabilire la misura di ciascuna sanzione fra il minimo e il massimo, o nell'applicare le misure amministrative previste dall'art. 67 ter, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- c) profilo economico della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- d) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
- e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
- f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
- g) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.

2. Non sono assoggettati a sanzione, se non hanno concorso a commettere la violazione:

- a) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
- b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
- c) i soggetti che hanno provveduto alle comunicazioni ai sensi degli articoli 40-ter e 40-sexies.

3. Non sono soggette a sanzione quelle specifiche azioni od omissioni che essendo già state oggetto di analisi in occasione di precedenti ispezioni da parte dell'Agenzia, non siano state ritenute concretare una violazione, fatti salvi i casi di successiva acquisizione di nuovi documenti o nuove informazioni riferibili alle summenzionate azioni od omissioni.

4. Il procedimento sanzionatorio:

- a) è avviato dall'Agenzia entro 9 mesi dalla rilevazione delle violazioni mediante contestazione degli addebiti agli interessati in cui viene reso noto il riferimento all'ispezione, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita dalla quale le violazioni contestate sono emerse;

---

vantaggio economico ottenuto dal soggetto designato sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.”.



b) si conclude - tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati nel termine di 30 giorni eventualmente prorogabili su disposizione dell'Agencia - entro 90 giorni dall'avvio del procedimento medesimo, cioè dalla notifica della contestazione di cui sopra, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa mediante provvedimento motivato contenente l'ingiunzione di pagamento. In caso di concessione di proroga per la presentazione delle controdeduzioni, il predetto termine di 90 giorni è aumentato del numero di giorni di proroga concessi.

5. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento all'Agencia entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria compete al responsabile della violazione ed è esercitata con il pagamento di somma pari alla metà della sanzione comminata.

7. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate dall'Agencia, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge medesima.

8. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del precedente comma 7 produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio che diviene, pertanto, efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso.

9. Scaduto il termine per il pagamento, qualora né il soggetto sanzionato né la persona giuridica solidalmente responsabilmente abbiano provveduto al pagamento della sanzione, l'Agencia si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

10. L'Agencia trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi di cui al superiore comma 7; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo del Bilancio dello Stato.

11. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.". <sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 72**

*(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, al comportamento successivo alla violazione tenuto allo scopo di aggravare o attenuare le conseguenze della violazione, alla personalità dell'autore della violazione e alle sue condizioni economiche.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.77, articolo 11**

*(Modifiche all'articolo 72 della Legge n.92/2008)*

1. L'articolo 72 della Legge 17 giugno 2008 n.92 viene modificato così come segue:

"Art 72

*(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio)*

1. L'entità della singola sanzione è stabilita dall'Agencia secondo il principio di proporzionalità, ossia determinandone l'entità fra il minimo e il massimo, in ragione della gravità della violazione, tenuto cioè conto anche dei seguenti elementi:

a) la durata della violazione;



- 
- b) le dimensioni del soggetto designato e, per i soggetti finanziari, del gruppo di appartenenza;
  - c) le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
  - d) i casi di reiterazione della violazione;
  - e) i riflessi sulla stabilità e la reputazione del sistema finanziario nazionale;
  - f) l'eventuale ravvedimento operoso ossia l'attività svolta dai soggetti responsabili o dal soggetto designato di appartenenza per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
  - g) il grado di responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili, quali, a titolo esemplificativo, l'assetto dei poteri dei soggetti finanziari, le condotte concretamente tenute, la durata dell'incarico.

2. Non sono assoggettati a sanzione, se esenti da colpa:

- a) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
- b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia.

3. Non sono soggette a sanzione quelle specifiche azioni od omissioni che essendo già state oggetto di analisi in occasione di precedenti ispezioni da parte dell'Agenzia, non siano state ritenute concretare una violazione, fatti salvi i casi di successiva acquisizione di nuovi documenti o nuove informazioni riferibili alle summenzionate azioni od omissioni.

4. Il procedimento sanzionatorio:

- a) è avviato dall'Agenzia entro 9 mesi dalla rilevazione delle violazioni mediante contestazione degli addebiti agli interessati in cui viene reso noto il riferimento all'ispezione, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita dalla quale le violazioni contestate sono emerse;
- b) si conclude - tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati nel termine di 30 giorni eventualmente prorogabili su disposizione dell'Agenzia - entro 90 giorni dall'avvio del procedimento medesimo, cioè dalla notifica della contestazione di cui sopra, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa mediante provvedimento motivato contenente l'ingiunzione di pagamento. In caso di concessione di proroga per la presentazione delle controdeduzioni, il predetto termine di 90 giorni è aumentato del numero di giorni di proroga concessi.

5. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento all'Agenzia entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria compete al responsabile della violazione ed è esercitata attraverso il pagamento di somma pari alla metà della sanzione comminata.

7. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate dall'Agenzia, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge medesima.

8. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del precedente comma 7 produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio che diviene, pertanto, efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso.

9. Scaduto il termine per il pagamento, qualora né il soggetto sanzionato né la persona giuridica solidalmente responsabilmente abbiano provveduto al pagamento della sanzione, l'Agenzia si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

10. L'Agenzia trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi di cui al superiore comma 7; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo del Bilancio dello Stato.

11. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 93**

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 72 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche sono modificati come segue:

“1. L'Agenzia applica le sanzioni previste dalla presente legge secondo il principio di proporzionalità e valutando ogni circostanza rilevante. In particolare, nello stabilire la misura di ciascuna sanzione fra il



## Art. 73

### (Pubblicazione delle sanzioni)

1. I provvedimenti divenuti inoppugnabili, che impongono sanzioni o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al precedente Capo II sono pubblicate dall’Agenzia sul proprio sito internet ufficiale. La pubblicazione indica la violazione commessa e la sanzione applicata oltre all’identità delle persone sanzionate.
2. L’Agenzia, nell’applicare una sanzione o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al precedente Capo II, può disporre che nel sito internet ufficiale non vengano pubblicate le generalità delle persone sanzionate, qualora la pubblicazione possa risultare sproporzionata al disvalore della violazione o qualora possa menomare o porre a rischio la stabilità del sistema finanziario. L’Agenzia non può concedere il beneficio della non pubblicazione nei confronti di un soggetto che si sia già reso responsabile di violazioni della presente legge nell’arco dei cinque anni precedenti. Il beneficio della non pubblicazione decade qualora il responsabile non provveda al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa e ad eseguire le altre sanzioni e misure amministrative nel termine previsto dalla legge.
3. L’Agenzia può altresì disporre che la pubblicazione di cui al comma 1 possa essere sospesa al fine di non pregiudicare un’analisi finanziaria o un’indagine in corso fino a quando cessino i motivi per i quali la sospensione è disposta.
4. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito internet ufficiale dell’Agenzia per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione.<sup>118</sup>

---

minimo e il massimo, o nell’applicare le misure amministrative previste dall’art. 67 ter, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
  - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
  - c) profilo economico della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
  - d) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
  - e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
  - f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l’autorità competente;
  - g) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.
2. Non sono assoggettati a sanzione, se non hanno concorso a commettere la violazione:
- a) l’amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all’Agenzia;
  - b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell’esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all’Agenzia;
  - c) i soggetti che hanno provveduto alle comunicazioni ai sensi degli articoli 40-ter e 40-sexies.”.

<sup>118</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 73**

*(Oblazione volontaria)*

1. Per le violazioni amministrative previste dalla presente legge, in deroga all’articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68, il contravventore può esercitare la facoltà di oblazione volontaria, consistente nel pagamento immediato della metà della sanzione applicata ai sensi dell’articolo 72.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 28**

1. L’articolo 73 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“1. Per le violazioni amministrative previste dalla presente legge non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.”

##### **Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, articolo 12**

*(Modifiche all’articolo 73 della Legge n.92/2008)*

1. L’articolo 73 della Legge 17 giugno 2008 n.92 viene modificato così come segue:



## **Art. 74**

### *(Applicazione delle sanzioni)*

1. L'Agenzia provvede all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo i criteri e le procedure di seguito descritte.
2. L'attività sanzionatoria è ispirata a un approccio:
  - a) dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
  - b) proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;
  - c) oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
  - d) trasparente, nei confronti del soggetto sanzionato, le cui eventuali controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e ispettiva.
3. L'Agenzia, nel rispetto della procedura descritta ai commi seguenti, accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.
4. La procedura sanzionatoria dell'Agenzia si articola nelle seguenti fasi:
  - a) contestazione delle violazioni rilevate;
  - b) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
  - c) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
  - d) proposta al Direttore o al Vice Direttore dell'Agenzia di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento;
  - e) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttore o del Vice Direttore dell'Agenzia;

---

"Art 73

(Pubblicazione delle sanzioni)

1. L'Agenzia può, nei casi e nelle modalità che ritiene più opportuni, dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria e dei soggetti destinatari del medesimo provvedimento, solo nei casi di provvedimento inoppugnabile."

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 94**

1. L'articolo 73 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

"Art. 73

*(Pubblicazione delle sanzioni)*

1. I provvedimenti divenuti inoppugnabili, che impongono sanzioni o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al precedente Capo II sono pubblicate dall'Agenzia sul proprio sito internet ufficiale. La pubblicazione indica la violazione commessa e la sanzione applicata oltre all'identità delle persone sanzionate.

2. L'Agenzia, nell'applicare una sanzione o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al precedente Capo II, può disporre che nel sito internet ufficiale non vengano pubblicate le generalità delle persone sanzionate, qualora la pubblicazione possa risultare sproporzionata al disvalore della violazione o qualora possa menomare o porre a rischio la stabilità del sistema finanziario. L'Agenzia non può concedere il beneficio della non pubblicazione nei confronti di un soggetto che si sia già reso responsabile di violazioni della presente legge nell'arco dei cinque anni precedenti. Il beneficio della non pubblicazione decade qualora il responsabile non provveda al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa e ad eseguire le altre sanzioni e misure amministrative nel termine previsto dalla legge.

3. L'Agenzia può altresì disporre che la pubblicazione di cui al comma 1 possa essere sospesa al fine di non pregiudicare un'analisi finanziaria o un'indagine in corso fino a quando cessino i motivi per i quali la sospensione è disposta.

4. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito internet ufficiale dell'Agenzia per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione."





- f) notifica del provvedimento sanzionatorio;
- g) eventuale pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

5. Ai fini del decorso dei termini di cui al superiore articolo 72, comma 4, lettera a), la rilevazione delle violazioni coincide con la data in cui:

- a) vengono comunicati al soggetto designato i rilievi emersi in sede ispettiva mediante consegna a mani degli interessati ovvero spedizione del relativo verbale;
- b) pervengono all'Agenzia i documenti, cartacei o elettronici, da cui emerge l'infrazione.

6. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100. I soggetti residenti all'estero possono eleggere domicilio nella Repubblica di San Marino all'atto dell'assunzione dell'incarico ovvero all'atto dell'assunzione quali lavoratori dipendenti o all'avvio di un rapporto di consulenza o collaborazione e darne tempestiva comunicazione all'Agenzia; in assenza della predetta comunicazione ogni notifica si intende validamente effettuata presso la sede del soggetto designato.

7. L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;
- b) la data in cui si è conclusa la rilevazione della violazione, ai sensi del superiore comma 5;
- c) la descrizione della violazione commissiva od omissiva con indicazione del periodo in cui si assume essere stata realizzata in relazione al ruolo e alla permanenza nell'incarico;
- d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- e) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni e della persona giuridica solidalmente responsabile, a far pervenire all'Agenzia, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni di calendario successivi la notifica;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione personale entro il medesimo termine, originario o prorogato a mente del successivo comma 9, previsto per la presentazione delle controdeduzioni;
- g) il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi di quanto previsto dal superiore articolo 72, comma 4, lettera b).

8. L'atto di contestazione delle violazioni, così come sopra dettagliato e notificato, può costituire parte integrante del verbale ispettivo con il quale le medesime violazioni contestate vengono rilevate.

9. La presentazione delle controdeduzioni, coerentemente al principio di difesa di cui all'articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, è un diritto di ciascun destinatario del procedimento sanzionatorio, incluse le persone giuridiche solidamente obbligate, esercitabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata dagli stessi, una proroga non superiore a 30 giorni, che può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali del soggetto designato e alla complessità degli addebiti. La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il legale rappresentante della persona giuridica di appartenenza, o da alcuni di essi. Gli interessati possono altresì indicare nelle controdeduzioni l'indirizzo al quale inviare le successive comunicazioni relative alla



procedura sanzionatoria. Al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte in modo essenziale e sintetico, rispecchiando l'ordine delle contestazioni e allegando unicamente documentazione:

- a) pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte;
- b) non già nota all'Agenzia;
- c) ordinata e corredata da un elenco.

10. L'istruttoria è la valutazione del complesso degli elementi a disposizione ai fini della proposta al Direttore o al Vice Direttore di irrogazione della sanzione oppure di archiviazione. L'Agenzia:

- a) cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria;
- b) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge;
- c) procede con l'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio ed effettua, alla luce delle difese svolte dagli interessati, dei documenti di parte e del complesso delle informazioni raccolte, una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri predeterminati al superiore articolo 72, comma 1.

11. L'adozione del provvedimento sanzionatorio o di archiviazione è di competenza del Direttore o del Vice Direttore dell'Agenzia su proposta di coloro che, all'interno dell'Agenzia medesima, ne hanno curato l'istruttoria. Il provvedimento deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine, originario o prorogato, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto la contestazione.

12. L'archiviazione del procedimento è parimenti comunicata ai soggetti interessati.

13. Il provvedimento sanzionatorio deve riportare:

- a) l'atto di contestazione, di cui al superiore comma 7, in allegato;
- b) la motivazione del provvedimento anche attraverso l'esplicitazione delle valutazioni in ordine alle eventuali controdeduzioni presentate dai destinatari del provvedimento;
- c) la determinazione dell'importo della sanzione da pagare e le relative modalità di estinzione;
- d) l'esposizione dei criteri adottati per la determinazione della sanzione che si ritiene applicabile ai sensi di quanto previsto dal superiore articolo 72, comma 1;
- e) l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire.

14. La notifica del provvedimento sanzionatorio avviene conformemente a quanto previsto dal superiore comma 6 per la contestazione delle violazioni.

15. Alla notifica può seguire la pubblicazione del provvedimento ai sensi del precedente articolo 73, inclusa quella nell'apposita pagina del sito internet e nel Bollettino Ufficiale – Parte Amministrativa e Inserzioni. La pubblicazione o meno del provvedimento sanzionatorio è oggetto di specifica previsione all'interno del provvedimento medesimo.

16. Il pagamento della sanzione può essere eseguito nella misura ridotta prevista per l'oblazione volontaria se effettuato entro il termine di cui all'articolo 72 comma 5. L'iscrizione a ruolo di cui al precedente articolo 72, comma 9, avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio dell'ammontare della sanzione. Nei casi di proposizione di ricorso amministrativo, i sei mesi decorrono dalla data di conclusione del procedimento giudiziario.



17. Nei casi di rilevata violazione dell'articolo 31, dell'articolo 17, comma 5 e dell'articolo 23 quater e delle norme previste dal Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e successive modifiche, l'Agenzia o il diverso ufficio che applica la sanzione adotta il provvedimento sanzionatorio di propria competenza in forma diretta ossia senza ricorrere alla previa contestazione degli addebiti ed al relativo periodo per le controdeduzioni, inserendo all'interno del provvedimento sanzionatorio medesimo ogni elemento informativo di cui alla mancata contestazione e fatta salva la possibilità di ricorso amministrativo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 72, comma 7.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 74**

*(Applicazione delle sanzioni)*

1. L'Agenzia provvede all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77, articolo 13**

*(Modifica dell'articolo 74 della Legge n.92/2008)*

1. L'articolo 74 della Legge 17 giugno 2008 n.92 viene modificato così come segue:

“Art 74

*(Applicazione delle sanzioni)*

1. L'Agenzia provvede all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo i criteri e le procedure di seguito descritte.

2. L'attività sanzionatoria è ispirata a un approccio:

- a) dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
- b) proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;
- c) oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
- d) trasparente, nei confronti del soggetto sanzionato, le cui eventuali controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e ispettiva.

3. L'Agenzia, nel rispetto della procedura descritta ai commi seguenti, accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

4. La procedura sanzionatoria dell'Agenzia si articola nelle seguenti fasi:

- a) contestazione delle violazioni rilevate;
- b) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
- c) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
- d) proposta al Direttore o al Vice Direttore dell'Agenzia di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento;
- e) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttore o del Vice Direttore dell'Agenzia;
- f) notifica del provvedimento sanzionatorio;
- g) eventuale pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

5. Ai fini del decorso dei termini di cui al superiore articolo 72, comma 4, lettera a), la rilevazione delle violazioni coincide con la data in cui:

- a) vengono comunicati al soggetto designato i rilievi emersi in sede ispettiva mediante consegna a mani degli interessati ovvero spedizione del relativo verbale;
- b) pervengono all'Agenzia i documenti, cartacei o elettronici, da cui emerge l'infrazione.

6. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n.100.

7. L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;
- b) la data in cui si è conclusa la rilevazione della violazione, ai sensi del superiore comma 5;
- c) la descrizione della violazione commissiva od omissiva con indicazione del periodo in cui si assume essere stata realizzata in relazione al ruolo e alla permanenza nell'incarico;
- d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;



- e) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni e della persona giuridica solidalmente responsabile, a far pervenire all'Agenzia, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni di calendario successivi la notifica;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione personale entro il medesimo termine, originario o prorogato a mente del successivo comma 9, previsto per la presentazione delle controdeduzioni;
- g) il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi di quanto previsto dal superiore articolo 72, comma 4, lettera b).
8. L'atto di contestazione delle violazioni, così come sopra dettagliato e notificato, può costituire parte integrante del verbale ispettivo con il quale le medesime violazioni contestate vengono rilevate.
9. La presentazione delle controdeduzioni, coerentemente al principio di difesa di cui all'articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, è un diritto di ciascun destinatario del procedimento sanzionatorio, incluse le persone giuridiche solidamente obbligate, esercitabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata dagli stessi, una proroga non superiore a 30 giorni, che può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali del soggetto designato e alla complessità degli addebiti. La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il legale rappresentante della persona giuridica di appartenenza, o da alcuni di essi. Gli interessati possono altresì indicare nelle controdeduzioni l'indirizzo al quale inviare le successive comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria. Al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte in modo essenziale e sintetico, rispecchiando l'ordine delle contestazioni e allegando unicamente documentazione:
- a) pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte;
- b) non già nota all'Agenzia;
- c) ordinata e corredata da un elenco.
10. L'istruttoria è la valutazione del complesso degli elementi a disposizione ai fini della proposta al Direttore o al Vice Direttore di irrogazione della sanzione oppure di archiviazione. L'Agenzia:
- a) cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria;
- b) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge;
- c) procede con l'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio ed effettua, alla luce delle difese svolte dagli interessati, dei documenti di parte e del complesso delle informazioni raccolte, una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri predeterminati al superiore articolo 72, comma 1, incluso il ravvedimento operoso.
11. L'adozione del provvedimento sanzionatorio o di archiviazione è di competenza del Direttore o del Vice Direttore dell'Agenzia su proposta di coloro che, all'interno dell'Agenzia medesima, ne hanno curato l'istruttoria. Il provvedimento deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine, originario o prorogato, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto la contestazione.
12. L'archiviazione del procedimento è parimenti comunicata ai soggetti interessati.
13. Il provvedimento sanzionatorio deve riportare:
- a) l'atto di contestazione, di cui al superiore comma 7, in allegato;
- b) la motivazione del provvedimento anche attraverso l'esplicitazione delle valutazioni in ordine alle eventuali controdeduzioni presentate dai destinatari del provvedimento;
- c) la determinazione dell'importo della sanzione da pagare e le relative modalità di estinzione;
- d) l'esposizione dei criteri adottati per la determinazione della sanzione che si ritiene applicabile ai sensi di quanto previsto dal superiore articolo 72, comma 1;
- e) l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire.
14. La notifica del provvedimento sanzionatorio avviene conformemente a quanto previsto dal superiore comma 6 per la contestazione delle violazioni.
15. Alla notifica può seguire la pubblicazione del provvedimento ai sensi del precedente articolo 73, inclusa quella nell'apposita pagina del sito internet e nel Bollettino Ufficiale – Parte Amministrativa e Inserzioni. La pubblicazione o meno del provvedimento sanzionatorio è oggetto di specifica previsione all'interno del provvedimento medesimo.



**Art. 74 bis**  
*(Legittimazione processuale)*

1. La legittimazione processuale per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti emanati dall’Agenzia, spetta al suo Direttore e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Direttore.<sup>120</sup>

---

16. Il pagamento della sanzione può essere eseguito nella misura ridotta prevista per l’oblazione volontaria se effettuato entro il termine di cui all’articolo 72, comma 5. L’iscrizione a ruolo di cui al precedente articolo 72, comma 9, avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio dell’ammontare della sanzione. Nei casi di proposizione di ricorso amministrativo, i sei mesi decorrono dalla data di conclusione del procedimento giudiziario.

17. Nei casi di rilevata violazione dell’articolo 31 e delle norme previste dal Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e successive modifiche, l’Agenzia adotta il provvedimento sanzionatorio di propria competenza in forma diretta ossia senza ricorrere alla previa contestazione degli addebiti ed al relativo periodo per le controdeduzioni, inserendo all’interno del provvedimento sanzionatorio medesimo ogni elemento informativo di cui alla mancata contestazione e fatta salva la possibilità di ricorso amministrativo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 72, comma 7.

**Legge 19 settembre 2014 n.146, articolo 27, comma 2**

2. L’articolo 74, comma 6, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche è così sostituito:

“6. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100. Per i soggetti residenti all’estero la notifica si intende validamente effettuata presso il domicilio che il soggetto non residente in territorio ha l’obbligo di eleggere nella Repubblica di San Marino all’atto dell’assunzione dell’incarico, dandone tempestiva comunicazione all’Agenzia.”.

**Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 95**

1. Il comma 17 dell’articolo 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

“17. Nei casi di rilevata violazione dell’articolo 31, dell’articolo 17, comma 5 e dell’articolo 23 quater e delle norme previste dal Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e successive modifiche, l’Agenzia o il diverso ufficio che applica la sanzione adotta il provvedimento sanzionatorio di propria competenza in forma diretta ossia senza ricorrere alla previa contestazione degli addebiti ed al relativo periodo per le controdeduzioni, inserendo all’interno del provvedimento sanzionatorio medesimo ogni elemento informativo di cui alla mancata contestazione e fatta salva la possibilità di ricorso amministrativo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 72, comma 7.”.

**DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2020 n.33**

**Art. 13**

(Modifiche all’articolo 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Il comma 6, dell’articolo 74, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“6. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100. I soggetti residenti all’estero possono eleggere domicilio nella Repubblica di San Marino all’atto dell’assunzione dell’incarico ovvero all’atto dell’assunzione quali lavoratori dipendenti o all’avvio di un rapporto di consulenza o collaborazione e darne tempestiva comunicazione all’Agenzia; in assenza della predetta comunicazione ogni notifica si intende validamente effettuata presso la sede del soggetto designato.”.

2. La lettera c), del comma 10, dell’articolo 74, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“c) procede con l’analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio ed effettua, alla luce delle difese svolte dagli interessati, dei documenti di parte e del complesso delle informazioni raccolte, una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri predeterminati al superiore articolo 72, comma 1.”.

<sup>120</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

**Art. 96**

1. Dopo l’articolo 74 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 74 bis:



CAPO IV  
INVALIDITÀ DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE SU BENI SUSCETTIBILI DI CONFISCA

**Art. 75**

*(Nullità degli atti di disposizione su beni suscettibili di confisca)*

1. È nullo ogni atto di disposizione, a qualsiasi titolo compiuto, avente ad oggetto beni, fondi o risorse che costituiscono direttamente o indirettamente il prezzo, il prodotto o il profitto di un misfatto, quando colui che ha ricevuto tali beni, fondi o risorse, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che provenivano da misfatto.
2. I Sindaci di Governo citano in giudizio il cedente, il cessionario e gli eventuali successivi aventi causa, che sono condannati in solido alla devoluzione dei beni, fondi o risorse economiche alla Ecc.ma Camera, o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento per equivalente di una somma di danaro.
3. È onere del cessionario e degli eventuali successivi aventi causa provare la propria buona fede ai sensi del primo comma del presente articolo.
4. È fatta salva ogni altra azione reciproca tra il cedente, il cessionario ed eventuali successivi aventi causa.
5. Sono fatte salve tutte le azioni che competono alla persona offesa dal misfatto da cui provengono i beni, i fondi o le risorse.
6. Le disposizioni che precedono si applicano in deroga alla disciplina generale vigente in materia di invalidità negoziale, al fine di una più efficace azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
7. In ossequio al fine specificato nel comma che precede, su istanza dell'interessato, il giudice conferisce efficacia al provvedimento estero che, nell'ambito di procedimenti di natura non penale volti alla apprensione dei beni, fondi o risorse di cui al comma 1, individua i medesimi e dispone misure cautelari di tipo conservativo sugli stessi. Il giudice verifica l'autenticità e l'esecutività dell'atto estero e la non contrarietà della sua esecuzione all'ordine pubblico. Gli atti richiesti non devono compromettere la sovranità, la sicurezza ed altri interessi essenziali della Repubblica. Per quanto non previsto, si applicano le norme procedurali relative alla delibazione di sentenze civili.<sup>121</sup>

---

*"Art. 74 bis*

*(Legittimazione processuale)*

1. La legittimazione processuale per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti emanati dall'Agenzia, spetta al suo Direttore e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Direttore."

<sup>121</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 75**

*(Nullità degli atti di disposizione su beni suscettibili di confisca)*

1. È nullo ogni atto di disposizione, a qualsiasi titolo compiuto, avente ad oggetto beni, fondi o risorse che costituiscono direttamente o indirettamente il prezzo, il prodotto o il profitto di un misfatto, quando colui che ha ricevuto tali beni, fondi o risorse, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che provenivano da misfatto.
2. I Sindaci di Governo citano in giudizio il cedente, il cessionario e gli eventuali successivi aventi causa, che sono condannati in solido alla devoluzione dei beni, fondi o risorse economiche alla Ecc.ma Camera, o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento per equivalente di una somma di danaro.
3. È onere del cessionario e degli eventuali successivi aventi causa provare la propria buona fede ai sensi del primo comma del presente articolo.



## TITOLO VII MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

### CAPO I INTEGRAZIONI E MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

#### **Art. 76**

*(Giurisdizione penale, estradizione e confisca)*

1. All'articolo 6 comma 1 del codice penale, dopo le parole «337 bis», introdotte dall'articolo 2 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, sono inserite le parole «337 ter,» e dopo le parole «347,» sono inserite le parole «374 ter,».
2. All'articolo 8 comma 3 del codice penale, dopo le parole «In nessun caso possono considerarsi politici», introdotte dall'articolo 3 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, sono inserite le parole «i misfatti previsti dagli articoli 337 bis, 337 ter nonché».
3. All'articolo 140 del codice penale è aggiunto il numero: «6. pagamento della somma in danaro prevista dall'articolo 147 comma 3.».
4. L'articolo 147 comma 3 del codice penale è sostituito dal seguente:

- 
4. È fatta salva ogni altra azione reciproca tra il cedente, il cessionario ed eventuali successivi aventi causa.
  5. Sono fatte salve tutte le azioni che competono alla persona offesa dal misfatto da cui provengono i beni, i fondi o le risorse.
  6. Il presente articolo si applica in deroga alla disciplina generale vigente in materia di invalidità negoziale, al fine di una più efficace azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 28**

1. L'articolo 75 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è sostituito dal seguente:

“Art. 75

(Nullità degli atti di disposizione su beni suscettibili di confisca)

1. È nullo ogni atto di disposizione, a qualsiasi titolo compiuto, avente ad oggetto beni, fondi o risorse che costituiscono direttamente o indirettamente il prezzo, il prodotto o il profitto di un misfatto, quando colui che ha ricevuto tali beni, fondi o risorse, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che provenivano da misfatto.
2. I Sindaci di Governo citano in giudizio il cedente, il cessionario e gli eventuali successivi aventi causa, che sono condannati in solido alla devoluzione dei beni, fondi o risorse economiche alla Ecc.ma Camera, o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento per equivalente di una somma di danaro.
3. È onere del cessionario e degli eventuali successivi aventi causa provare la propria buona fede ai sensi del primo comma del presente articolo.
4. È fatta salva ogni altra azione reciproca tra il cedente, il cessionario ed eventuali successivi aventi causa.
5. Sono fatte salve tutte le azioni che competono alla persona offesa dal misfatto da cui provengono i beni, i fondi o le risorse.
6. Le disposizioni che precedono si applicano in deroga alla disciplina generale vigente in materia di invalidità negoziale, al fine di una più efficace azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
7. In ossequio al fine specificato nel comma che precede, su istanza dell'interessato, il giudice conferisce efficacia al provvedimento estero che, nell'ambito di procedimenti di natura non penale volti alla apprensione dei beni, fondi o risorse di cui al comma 1, individua i medesimi e dispone misure cautelari di tipo conservativo sugli stessi. Il giudice verifica l'autenticità e l'esecutività dell'atto estero e la non contrarietà della sua esecuzione all'ordine pubblico. Gli atti richiesti non devono compromettere la sovranità, la sicurezza ed altri interessi essenziali della Repubblica. Per quanto non previsto, si applicano le norme procedurali relative alla delibazione di sentenze civili.”



«In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 199 comma 1, 199 bis, 207, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1 e i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.».

## **Art. 77**

### *(Reati contro il patrimonio)*

1. L'articolo 199 del codice penale è sostituito dal seguente:

«*Ricettazione* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista o riceve cose che sa provenire da reato è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La stessa pena si applica a chiunque, a scopo di profitto, si intromette per fare acquistare o ricevere cose provenienti da reato ovvero riceve cose provenienti da persone o società che sa di trovarsi in stato di insolvenza o le acquista a prezzo notevolmente basso, qualora venga aperta la procedura concorsuale dei creditori.».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 199 bis del codice penale sono inseriti i seguenti commi: «Chiunque commette i reati previsti dal presente articolo è punito con la prigionia di quarto grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dei beni ad essi equiparati e dell'indole delle operazioni effettuate. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche.

Il giudice applica la pena corrispondente a quella comminata per il reato presupposto, se questa è meno grave.».

3. Il primo comma dell'articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi o altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per fare dare o promettere ad altri gli interessi o i vantaggi predetti è punito con la prigionia di terzo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.».

4. All'articolo 207 comma 2 del codice penale, le parole «dall'Ispettorato per il Credito e le Valute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino».

5. Dopo il terzo comma dell'articolo 207 del codice penale è inserito il seguente comma:

«Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dell'ammontare degli interessi. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche ovvero se il colpevole fa mestiere dell'usura.».





## **Art. 78**

*(Reati in materia di terrorismo)*

1. Il primo comma dell'articolo 337 bis del codice penale è sostituito dal seguente:  
«Chiunque promuove, costituisce, organizza, o dirige associazioni dirette a compiere atti violenti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, rivolti contro istituzioni o organismi pubblici o privati della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.».

2. Dopo l'articolo 337 bis del codice penale, è inserito il seguente articolo:  
«Articolo 337 ter. *Finanziamento del terrorismo* - Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce od occulta beni destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più atti terroristici o per fornire aiuto economico a terroristi o a gruppi terroristici o presta ad essi un servizio finanziario o servizi connessi, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.».

## **Art. 79**

*(Reati contro la pubblica amministrazione)*

1. Il primo comma dell'articolo 373 del codice penale è sostituito dal seguente:  
«Il pubblico ufficiale, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonché con la multa a giorni di terzo grado.».

2. Dopo l'articolo 374 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:  
«374 bis. *Istigazione alla corruzione* - Chiunque offre o promette una qualsiasi utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, si applica, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'arresto di terzo grado e la multa a giorni di secondo grado. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 373.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 374.».

«374 ter. *Malversazione, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali* - Le disposizioni degli articoli 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374 bis commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai



funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le disposizioni degli articoli 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.».

### **Art. 80**

*(Abuso di informazioni privilegiate)*

1. Il quarto comma dell'articolo 305 bis del codice penale è sostituito dal seguente: «In caso di condanna, salvo quanto previsto dall'articolo 147, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il misfatto salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.».

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRADIZIONE E DI TRASFERIMENTO DI PERSONE DETENUTE O SOTTOPOSTE A CUSTODIA CAUTELARE**

### **Art. 81**

*(Estradizione per i misfatti di terrorismo)*

1. Per i misfatti di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo e per ogni misfatto commesso con finalità di terrorismo, in assenza di specifici trattati internazionali, l'estradizione di persona che si trovi nel territorio della Repubblica è regolata dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata con Decreto 10 dicembre 2001 n.125. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 comma 2 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

### **Art. 82**

*(Trasferimento di persona all'estero)*

1. In assenza di specifici trattati internazionali, qualora un'Autorità giudiziaria straniera, al fine di compiere atti processuali inerenti a reati di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo, o a qualsiasi reato commesso con finalità di terrorismo, richieda la presenza di una persona che si trova in stato di custodia cautelare o che sta scontando una pena detentiva su provvedimento dell'Autorità giudiziaria sammarinese, il giudice può disporre il trasferimento a condizione che:

- a) la persona da trasferire vi acconsenta consapevolmente e liberamente;
- b) lo Stato richiedente adotti le misure ritenute più appropriate dall'Autorità giudiziaria sammarinese ai fini del trasferimento;
- c) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a trattenere l'interessato in stato di detenzione, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dell'Autorità giudiziaria sammarinese;
- d) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni alla restituzione senza ritardo, conformemente a quanto preventivamente convenuto tra Autorità



- richiedente e Autorità sammarinese ovvero a quanto deciso tra le Autorità medesime;
- e) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegna a non subordinare la successiva restituzione della persona trasferita all'attivazione di un procedimento di estradizione;
- f) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato non persegua e non sottoponga a pene detentive o ad altre misure restrittive della libertà la persona trasferita per condanne riportate prima della data di trasferimento, salvo autorizzazione della Autorità giudiziaria sammarinese;
- g) lo Stato verso il quale viene effettuato il trasferimento non preveda la pena di morte nel proprio ordinamento.
2. L'Autorità giudiziaria sammarinese tiene conto del periodo di detenzione trascorso nello Stato verso il quale è stato disposto il trasferimento al fine di determinare la pena da eseguire in Repubblica.

### CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE SUI FORENSI

#### **Art. 83** *(Traffico di migranti)* [ABROGATO]<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 83**

*(Traffico di migranti)*

1. Dopo l'articolo 3 della Legge 24 febbraio 2000 n.22 sono inseriti i seguenti articoli:

«3 bis. *Traffico di migranti* - Chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti volti a procurare l'ingresso illegale di una o più persone nel territorio della Repubblica in violazione delle disposizioni vigenti sui forensi e in materia di residenza e permesso di soggiorno è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

La stessa pena si applica a chiunque, al fine di trarne profitto anche indiretto, compie atti volti a procurare l'ingresso illegale di una o più persone in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza.

Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un grado:

a) se, per procurare l'ingresso illegale, la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

b) se, per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c) se il fatto è commesso utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite, la pena della prigionia è aumentata di due gradi e si applica la multa di terzo grado.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto, favorisce con mezzi illegali la permanenza dello straniero nel territorio della Repubblica in violazione delle disposizioni vigenti sui forensi e in materia di residenza e permesso di soggiorno, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado.

3 ter. *Falsificazione di documenti di viaggio e di identità* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere il reato di traffico di migranti o di consentirne ad altri la commissione, contraffà o altera un documento di viaggio o di identità ovvero acquista, riceve, detiene, cede, o utilizza un documento di viaggio o di identità contraffatto o alterato è punito con la prigionia di terzo grado.

3 quater. *Confisca* - Nei casi previsti dagli articoli 3 bis e 3 ter è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il



CAPO IV  
MODIFICHE A DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E ALLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

**Art. 84**

*(Misure investigative speciali e contrasto del finanziamento del terrorismo)*

1. All'articolo 15, comma 1 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, dopo le parole «337 bis», sono inserite le parole: «337 ter».
2. L'articolo 17 della Legge 26 febbraio 2004 n. 28 è sostituito dal seguente:  
«La Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvede ad effettuare le investigazioni finanziarie avvalendosi, previa autorizzazione del Commissario della Legge, anche della collaborazione delle Forze di Polizia che risponderanno direttamente alla Banca Centrale e, qualora riscontri fatti che potrebbero costituire reato, li denuncia al Tribunale Unico.».

**Art. 85**

*(Modifiche allo Statuto della Banca Centrale)*

1. All'articolo 12, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e contrasto al riciclaggio» sono soppresse.
2. All'articolo 15, comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e di unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.
3. All'articolo 16, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.

---

profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.

Le cose confiscate o le somme ad esse equivalenti sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte.

3 quinquies. *Giurisdizione sammarinese* - È soggetto alla legge sammarinese il cittadino che commette fuori dal territorio dello Stato i misfatti previsti dagli articoli 3 bis e 3 ter.

La legge sammarinese si applica altresì allo straniero che commette fuori dal territorio dello Stato i misfatti previsti dagli articoli 3 bis e 3 ter, se presente nel territorio dello Stato e qualora non sia possibile l'estradizione in base alla legge sammarinese, ai trattati o alle convenzioni internazionali.

Non si procede nei confronti del cittadino o dello straniero qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) che sia stato giudicato ed assolto all'estero;
- 2) che, condannato all'estero, abbia eseguito interamente la pena inflitta con la sentenza di condanna, ancorché in misura inferiore a quella prevista dalla presente legge;
- 3) che, condannato all'estero, abbia eseguito una parte della pena inflitta con la sentenza di condanna, qualora la parte di pena eseguita non sia inferiore alla pena minima prevista dalla presente legge.».

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Legge 28 giugno 2010 n. 118**

**Art.40**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati la Legge 4 settembre 1997 n. 95, la Legge 24 febbraio 2000 n. 22, gli articoli 4 e 5 della Legge 13 aprile 1976 n. 9 e l'articolo 83 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.
2. Le disposizioni di cui al Decreto 7 ottobre 1997 n. 111 non espressamente derogate restano in vigore, in quanto compatibili con la presente legge, sino all'adozione da parte del Congresso di Stato del decreto delegato di cui all'articolo 36.
3. E' abrogato l'articolo 37 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n. 103.
4. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.



4. All'articolo 29, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, dopo le parole «sanzionabili penalmente» sono aggiunte le seguenti «e all'Agenzia di informazione finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».

5. All'articolo 30, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche le parole «e di unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.

6. All'articolo 33, comma 1 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche la lettera «e. unità di contrasto al riciclaggio del denaro» è soppressa.

7. L'articolo 48, comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Al Comitato per il Credito e il Risparmio è attribuita la funzione di indirizzo e di orientamento dell'attività di vigilanza bancaria, finanziaria, assicurativa e di promozione della collaborazione nazionale ed internazionale per un'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.».

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

«4. Allo scopo di promuovere la collaborazione nazionale e internazionale per un efficace contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Comitato per il Credito e il Risparmio si riunisce periodicamente.

5. Alle riunioni di cui al comma precedente partecipano un Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario in seduta ordinaria, il Direttore dell'Agenzia di informazione finanziaria o un suo delegato e un rappresentante nominato dai Comandanti dei Corpi di polizia.

6. Il Presidente del Comitato, secondo le materie all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti degli Ordini professionali, delle Amministrazioni pubbliche, dei soggetti designati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.».

#### **Art. 86**

*(Modifiche alla legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi)*

1. L'articolo 36, comma 5, lettera b) della Legge 17 novembre 2005 n.165 è sostituito dal seguente: «all'autorità di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e all'Agenzia di informazione finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.»

2. [ABROGATO] <sup>123</sup>

#### CAPO V

#### MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE SOCIETÀ

---

<sup>123</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 86**

*(Modifiche alla legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi)*

1. L'articolo 36, comma 5, lettera b) della Legge 17 novembre 2005 n.165 è sostituito dal seguente:

«all'autorità di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e all'Agenzia di informazione finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.».

2. Nell'articolo 37, lettera c) della Legge 17 novembre 2005 n.165, dopo le parole «natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «in collaborazione con le altre autorità preposte».

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187, articolo 29**

1. L'articolo 86, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è abrogato.



## **Art. 87**

*(Assemblea delle società anonime)*

[ABROGATO]<sup>124</sup>

## **Art. 88**

*(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a società anonime)*

[ABROGATO]<sup>125</sup>

### TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

---

<sup>124</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 87**

*(Assemblea delle società anonime)*

1. Il comma 2 dell'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«2. Il notaio incaricato deve:

- a) identificare il portatore delle azioni e verificarne l'identità;
- b) acquisire copia di un documento di identità di ciascun portatore delle azioni;
- c) redigere un atto separato nel quale indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- d) conservare copia dell'atto e dei documenti di identità per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto professionale con la medesima società.».

2. Il comma 4 dell'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è sostituito dai seguenti:

«4. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti presso il notaio dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali e dall'Agenzia di informazione finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

5. Il notaio utilizza i documenti e le informazioni di cui al comma 2 per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla legge in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6. Il notaio può rilasciare le informazioni e i documenti di cui al comma 2 anche per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti designati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

7. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.».

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

#### **Art.30**

1. Gli articoli 87 e 88 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono abrogati.

<sup>125</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

#### **Art. 88**

*(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a società anonime)*

1. Il mancato rilascio dei documenti e delle informazioni da parte del notaio ai sensi dell'articolo 44 bis, comma 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 come modificato dall'articolo 87 della presente legge, non esonera i soggetti designati dall'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela per essi previsti.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 26 novembre 2010 n. 187**

#### **Art.30**

1. Gli articoli 87 e 88 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 sono abrogati.



**Art. 89**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 9 della Legge 25 aprile 1996 n.41 "Disposizioni in materia valutaria";
- b) gli articoli 6, 8 e 16 della Legge 26 febbraio 2004 n.28 "Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita e abuso di informazioni privilegiate";
- c) l'articolo 39, comma 3 della Legge 17 novembre 2005 n.165 "Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi";
- d) il Decreto 29 maggio 1996 n.71 "Disposizioni in materia di antiriciclaggio";
- e) la Legge 15 dicembre 1998 n.123 "Legge in materia di lotta al riciclaggio e all'usura";
- f) ogni norma in contrasto con la presente legge.

**Art. 90**  
*(Decreto Delegato)*

1. Con decreto delegato saranno disciplinati:

- a) la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento;
- b) i controlli sul trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;
- c) le modalità di estinzione dei libretti di deposito al risparmio al portatore non regolarizzati nei termini previsti dall'articolo 31.

2. Su proposta dell'Agenzia possono essere individuati, con decreto delegato, altri soggetti ed altre attività da sottoporre agli obblighi previsti dalla presente legge.

3. Gli importi fissati all'articolo 26, comma 2 potranno essere modificati con decreto delegato.

**Art. 91**  
*(Decreto delegato per la disciplina dell'Agenzia)*

1. Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il Congresso di Stato dovrà disciplinare, con decreto delegato:

- a) i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità di cui all'articolo 3, nonché le ipotesi di incompatibilità;
- b) il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia;
- c) le funzioni del Direttore e del Vice Direttore dell'Agenzia;
- d) l'assetto organizzativo, funzionale e finanziario dell'Agenzia.

**Art. 92**  
*(Inizio di operatività dell'Agenzia)*

1. Il Direttore dell'Agenzia, nominato ai sensi dell'articolo 3, dovrà comunicare al Congresso di Stato, tramite la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, l'inizio di operatività dell'Agenzia.



### **Art. 93**

*(Trasferimento delle funzioni relative all'attività di analisi finanziaria)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti all'Agenzia le funzioni e i poteri in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo assegnati alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino dalle norme abrogate.
2. Fino alla comunicazione di cui all'articolo 92, le funzioni e i poteri attribuiti all'Agenzia dalla presente legge sono esercitati dalla Banca Centrale.
3. Le informazioni e i documenti, anche su supporto elettronico, relativi alle segnalazioni ricevute, all'eventuale analisi finanziaria svolta e allo scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria sono trasmessi in copia dalla Banca Centrale all'Agenzia entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 92. Il Direttore dell'Agenzia dovrà attestare l'avvenuta consegna dei documenti.
4. Gli strumenti informatici utilizzati da Banca Centrale per l'analisi finanziaria e per lo scambio di informazioni sono trasferiti all'Agenzia entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 92.
5. La Banca Centrale continua ad esercitare i compiti di analisi finanziaria relativi alle segnalazioni di operazione sospette ricevute prima della comunicazione prevista dall'articolo 92, secondo le disposizioni previste dalla presente legge, compatibilmente con la struttura organizzativa della Banca Centrale. Per le analisi in corso a tale data, la Banca Centrale potrà avvalersi degli strumenti informatici trasferiti all'Agenzia.
6. Entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 92, la Banca Centrale dovrà comunicare all'Agenzia l'esito dell'analisi finanziaria relativa alle segnalazioni pervenute prima della comunicazione. A tal fine Banca Centrale dovrà trasmettere all'Agenzia copia della relativa documentazione.
7. I documenti e le informazioni già acquisiti dalla Banca Centrale nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di prevenzione e di contrasto del riciclaggio non potranno essere utilizzati per le altre finalità previste dall'articolo 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96.
8. Fino al completamento dell'organico, l'Agenzia si avvale del personale e dei funzionari della Banca Centrale, individuati dal Direttore dell'Agenzia, d'intesa con il Direttore della Banca Centrale, tenendo conto delle esigenze operative e funzionali dell'Agenzia e della Banca Centrale.

### **Art. 94**

*(Allegato Tecnico)*

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) e dell'individuazione dei "beni" o "fondi" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato alla presente legge.
2. L'Allegato di cui al comma precedente può essere modificato o integrato con decreto delegato.

### **Art. 95**

*(Tempistica degli adempimenti e istruzioni)*





1. I soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 92, l'Agenzia dovrà emanare istruzioni:
  - a) sulle modalità di adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b);
  - b) sulla valutazione del rischio e sulle ulteriori valutazioni di cui all'articolo 25;
  - c) sull'identificazione eseguita attraverso soggetti terzi e sulle modalità di trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 29;
  - d) sulle informazioni che debbono essere acquisite in caso di trasferimento di fondi di cui all'articolo 33;
  - e) sulle tipologie di operazioni sospette e sulle procedure di esame delle operazioni di cui all'articolo 36;
  - f) sui dati e sulle informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, i soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di cui al comma precedente secondo le modalità previste nelle istruzioni emanate dall'Agenzia.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle operazioni occasionali e alle prestazioni professionali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai rapporti in essere a tale data.
5. [SOPPRESSO].
6. Le circolari e le lettere uniformi emanate dalla Banca Centrale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla emanazione delle istruzioni di cui al comma 2.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)**

**Art. 95**

*(Tempistica degli adempimenti e istruzioni)*

1. I soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 92, l'Agenzia dovrà emanare istruzioni:
  - a) sulle modalità di adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b);
  - b) sulla valutazione del rischio e sulle ulteriori valutazioni di cui all'articolo 25;
  - c) sull'identificazione eseguita attraverso soggetti terzi e sulle modalità di trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 29;
  - d) sulle informazioni che debbono essere acquisite in caso di trasferimento di fondi di cui all'articolo 33;
  - e) sulle tipologie di operazioni sospette e sulle procedure di esame delle operazioni di cui all'articolo 36;
  - f) sui dati e sulle informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, i soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di cui al comma precedente secondo le modalità previste nelle istruzioni emanate dall'Agenzia.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle operazioni occasionali e alle prestazioni professionali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai rapporti in essere a tale data.
5. L'Agenzia propone al Congresso di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio, l'individuazione di giurisdizioni estere il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è equivalente a quello previsto dagli standard internazionali. Il Congresso di Stato individua le giurisdizioni equivalenti con propria delibera.
6. Le circolari e le lettere uniformi emanate dalla Banca Centrale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla emanazione delle istruzioni di cui al comma 2.

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**



### **Art.95 bis**

*(Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore)*

1. I rapporti per i quali alla data del 31 marzo 2014 non sono stati adempiuti gli obblighi di adeguata verifica sono estinti *ex lege* a far data dal 1° aprile 2014.
2. Entro il 15 aprile 2014 i soggetti designati devono comunicare all’Agenzia di Informazione Finanziaria i rapporti in essere per i quali non siano stati in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela alla data del 31 Marzo 2014.
3. Il diritto alla restituzione delle somme derivanti dall’estinzione *ex lege* dei rapporti di cui al primo comma e dei libretti di deposito al risparmio al portatore, non estinti o non convertiti in rapporti nominativi nei termini previsti dal Decreto - Legge 22 settembre 2009 n.136, a parziale deroga delle disposizioni dello stesso e delle disposizioni di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136, si estingue come segue:
  - il 1° aprile 2014 per i libretti di deposito al risparmio al portatore;
  - il 1° luglio 2014 per le altre tipologie di rapporti bancari.
4. I rapporti di cui al comma 1 non possono essere movimentati sino a quando i soggetti designati non abbiano adempiuto agli obblighi di adeguata verifica.
5. Con apposito regolamento saranno disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di trasferimento sul fondo di garanzia dei depositanti delle somme di danaro presenti sui rapporti e nei libretti indicati nei commi 1 e 3. Con il medesimo regolamento saranno altresì disciplinati gli ulteriori effetti derivanti dalla estinzione dei rapporti e dei diritti di cui ai commi precedenti.<sup>127</sup>

---

#### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 97**

1. Il comma 5 dell’articolo 95 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è soppresso.

#### <sup>127</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98**

##### **Art. 25**

1. Dopo l’articolo 95 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

“Art.95 bis

*(Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore)*

1. I rapporti per i quali alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati adempiuti gli obblighi di adeguata verifica sono estinti *ex lege* a far data dal 1° gennaio 2014.
2. Entro il 15 gennaio 2014 i soggetti designati devono comunicare all’Agenzia di Informazione Finanziaria i rapporti in essere per i quali non siano stati in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela alla data del 31 dicembre 2013.
3. Il diritto alla restituzione delle somme derivanti dall’estinzione *ex lege* dei rapporti di cui al primo comma e dei libretti di deposito al risparmio al portatore, non estinti o non convertiti in rapporti nominativi nei termini previsti dal Decreto - Legge 22 settembre 2009 n.136, a parziale deroga delle disposizioni dello stesso e delle disposizioni di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136, si estingue come segue:
  - il 1° gennaio 2014 per i libretti di deposito al risparmio al portatore;
  - il 1° aprile 2014 per le altre tipologie di rapporti bancari.
- 3bis. I rapporti di cui al comma 1 non possono essere movimentati sino a quando i soggetti designati non abbiano adempiuto agli obblighi di adeguata verifica.
4. Con apposito regolamento saranno disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di trasferimento sul fondo di garanzia dei depositanti delle somme di danaro presenti sui rapporti e nei libretti indicati nei commi 1 e 3. Con il medesimo regolamento saranno altresì disciplinati gli ulteriori effetti derivanti dalla estinzione dei rapporti e dei diritti di cui ai commi precedenti.”.



**Art. 96**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua legale pubblicazione.

---

**MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto-Legge 27 dicembre 2013 n.176, Articolo Unico**

1. L'articolo 25 del Decreto-Legge 25 luglio 2013 n. 98 è sostituito dal seguente:

“1. Dopo l'articolo 95 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 è introdotto il seguente:

Art. 95 bis

*(Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore)*

1. I rapporti per i quali alla data del 31 marzo 2014 non sono stati adempiuti gli obblighi di adeguata verifica sono estinti ex lege a far data dal 1° aprile 2014.

2. Entro il 15 aprile 2014 i soggetti designati devono comunicare all'Agenzia di Informazione Finanziaria i rapporti in essere per i quali non siano stati in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela alla data del 31 Marzo 2014.

3. Il diritto alla restituzione delle somme derivanti dall'estinzione ex lege dei rapporti di cui al primo comma e dei libretti di deposito al risparmio al portatore, non estinti o non convertiti in rapporti nominativi nei termini previsti dal Decreto - Legge 22 settembre 2009 n.136, a parziale deroga delle disposizioni dello stesso e delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136, si estingue come segue:

- il 1° aprile 2014 per i libretti di deposito al risparmio al portatore;
- il 1° luglio 2014 per le altre tipologie di rapporti bancari.

4. I rapporti di cui al comma 1 non possono essere movimentati sino a quando i soggetti designati non abbiano adempiuto agli obblighi di adeguata verifica.

5. Con apposito regolamento saranno disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di trasferimento sul fondo di garanzia dei depositanti delle somme di danaro presenti sui rapporti e nei libretti indicati nei commi 1 e 3. Con il medesimo regolamento saranno altresì disciplinati gli ulteriori effetti derivanti dalla estinzione dei rapporti e dei diritti di cui ai commi precedenti.”.



## ALLEGATO TECNICO

### Art. 1

*(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)*

1. Per "persona politicamente esposta" si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:

- 1) capo di Stato, membro di Governo, membro del Parlamento, alto funzionario di partito politico o politico di alto livello,
- 2) membro di organi giudiziari,
- 3) membro di consiglio di amministrazione, direzione di banche centrali o di autorità di vigilanza,
- 4) ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di alto livello delle forze armate e di polizia,
- 5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute o partecipate dallo Stato,
- 6) membro di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione apicale in un'organizzazione internazionale;

2. Devono essere trattate come persone politicamente esposte le seguenti persone:

a) i familiari e gli affini prossimi delle persone indicate al comma precedente o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti:

- 1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge,
  - 2) i figli e i loro coniugi,
  - 3) i genitori;
- b) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui al precedente comma 1 la titolarità effettiva di società o entità giuridiche;
- c) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui al precedente comma 1.

3. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall'adempiere, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.

4. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice.  
4 bis Il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo. La pubblicazione e l'aggiornamento avvengono previa consultazione della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale. <sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008)

#### Art. 1

*(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)*

1. Per "persona politicamente esposta" si intende

A) la persona fisica, cittadino di altro Stato, che all'estero occupa o ha occupato nel corso dell'anno antecedente all'instaurazione del rapporto, all'esecuzione dell'operazione o della prestazione, importanti cariche pubbliche, incluse quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:

- 1) capo di Stato, capo di Governo, ministro, vice ministro, sottosegretario, parlamentare,
- 2) membro di organi giudiziari le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore impugnazione,
- 3) membro di consiglio di amministrazione di banche centrali o di autorità di vigilanza,



- 
- 4) ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di alto livello delle forze armate,  
5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato;  
B) i familiari diretti delle persone indicate alla lettera precedente o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti:  
1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge,  
2) i figli e i loro coniugi,  
3) i genitori;  
C) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui alla precedente lettera A) la titolarità effettiva di società o entità giuridiche;  
D) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui alla lettera A).  
2. I soggetti designati non sono tenuti a considerare come politicamente esposta la persona che ha cessato di occupare la carica pubblica da almeno un anno. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall'adempiere, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 26 luglio 2010 n. 134, articolo 29**

1. L'articolo 1 dell'Allegato Tecnico alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 è modificato come segue:

"Art. 1

(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)

1. Per "persona politicamente esposta" si intende:

A) la persona fisica, residente in altro Stato, che occupa o ha occupato, nel corso dell'anno antecedente all'instaurazione del rapporto, all'esecuzione dell'operazione o della prestazione, importanti cariche pubbliche, incluse quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:

- 1) capo di Stato, capo di Governo, ministro, vice ministro, sottosegretario, parlamentare,
- 2) membro di organi giudiziari le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore impugnazione,
- 3) membro di consiglio di amministrazione di banche centrali o di autorità di vigilanza,
- 4) ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di alto livello delle forze armate,
- 5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato;

B) i familiari diretti delle persone indicate alla lettera precedente o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti:

- 1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge,
- 2) i figli e i loro coniugi,
- 3) i genitori;

C) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui alla precedente lettera A) la titolarità effettiva di società o entità giuridiche;

D) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui alla lettera A).

2. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall'adempiere, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela."

##### **Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, articolo 26**

1. L'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dall'articolo 29 del Decreto - Legge 26 luglio 2010 n. 134, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)

1. Per "persona politicamente esposta" si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:

- 1) capo di Stato, membro di Governo, membro del Parlamento, alto funzionario di partito politico o politico di alto livello,
- 2) membro di organi giudiziari,
- 3) membro di consiglio di amministrazione, direzione di banche centrali o di autorità di vigilanza,
- 4) ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di alto livello delle forze armate e di polizia,
- 5) membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute o partecipate dallo Stato,
- 6) membro di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione apicale in un'organizzazione internazionale;

2. Devono essere trattate come persone politicamente esposte le seguenti persone:

a) i famigliari e gli affini prossimi delle persone indicate al comma precedente o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti:



## **Art. 1 bis**

*(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)*

1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, si considera titolare effettivo:

- 
- 1) il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge,
  - 2) i figli e i loro coniugi,
  - 3) i genitori;
  - b) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui al precedente comma 1 la titolarità effettiva di società o entità giuridiche;
  - c) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui al precedente comma 1.
3. La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall'adempiere, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.”
4. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice.”

### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 98**

1. L'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

#### *“Art. 1*

*(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)*

1. Per “persona politicamente esposta” si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:

- a) capi di Stato, capi di Governo, Segretari di Stato, ministri e viceministri o sottosegretari;
- b) membro del Parlamento o membri di organi legislativi analoghi;
- c) membri apicali di partiti politici;
- d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- f) ambasciatori, consoli, incaricati d'affari e ufficiali delle forze armate con il grado minimo di colonnello;
- g) membri degli organi di amministrazione, direzione o, laddove esistenti, di sorveglianza degli enti pubblici e delle imprese partecipate dallo Stato in misura prevalente o totalitaria;
- h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

2. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice.

3. Per “familiare di persona politicamente esposta” si intendono:

- a) il coniuge o la persona equiparata al coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi o le persone equiparate ai coniugi;
- c) i genitori;
- d) *lettera soppressa*

4. Per “soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami” si intendono:

- a) le persone fisiche di cui sia nota la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici congiuntamente ad una persona politicamente esposta o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;
- b) le persone fisiche che siano titolari effettivi di soggetti giuridici o di istituti giuridici, nel caso in cui sia noto che gli stessi sono stati costituiti nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.”

### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

#### **Art. 14**

(Modifiche all'articolo 1 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 1, dell'Allegato Tecnico, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è introdotto il seguente comma 4 bis:

“4 bis Il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo. La pubblicazione e l'aggiornamento avvengono previa consultazione della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale”.



- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione significativa in tale entità, tramite azioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritto di voto o attraverso il controllo con altri mezzi;
- b) se, dopo aver esperiti tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile individuare come titolare effettivo alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti alla lett. a), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo, si considerano titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico.
2. La partecipazione di cui al comma 1 lett. a), si intende in ogni caso significativa quando è percentualmente superiore al 25%.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari nonché sulla titolarità effettiva.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la partecipazione significativa sia detenuta, in tutto o in parte, tramite azioni al portatore in società estere.
5. Nel caso in cui il cliente sia una fondazione o ente analogo con o senza personalità giuridica, si considerano titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.
6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi:
- a) il disponente o i disponenti;
- b) il o i trustee;
- c) il guardiano o i guardiani, se esistono;
- d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
- e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
7. Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto designato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto designato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.
8. Nel caso in cui il cliente sia uno strumento giuridico analogo al trust, si considerano titolari effettivi le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al comma 6.<sup>129</sup>

<sup>129</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto Delegato 3 novembre 2014 n.178**

**Art. 1**

*(Soggetti ricompresi nella definizione di PEP in ragione della carica ricoperta in Repubblica e presso organismi internazionali)*

1. Nell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n.92, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis:

"Art. 1 bis

*(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) in ragione della carica ricoperta in Repubblica e presso organismi internazionali)*

1. I soggetti ricompresi nelle definizioni di cui al precedente articolo 1 in ragione della carica ricoperta nella Repubblica di San Marino, sono i seguenti:

- a) Capitani Reggenti;



- b) Segretari di Stato;
- c) Membri del Consiglio Grande e Generale;
- d) Commissari della Legge, Giudici d'Appello, di Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile dei Magistrati e Procuratori del Fisco;
- e) Membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme;
- e bis) Membri della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
- f) Membri del Consiglio Direttivo, Coordinamento della Vigilanza, Direzione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- f bis) Direttore e Vice Direttore Agenzia di Informazione Finanziaria;
- f) Membri di organi di amministrazione, direzione e, laddove esistenti, organi di sorveglianza di enti pubblici, società ed enti partecipati dallo Stato;
- h) Ambasciatori, consoli e incaricati d'affari;
- i) Ufficiali forze di polizia;
- j) Alti dirigenti di forze politiche con poteri individuali di rappresentanza politica, legale o amministrativa.

2. Inoltre si considerano persone politicamente esposte i membri di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione apicale in un'organizzazione internazionale, avente sede a San Marino.”.

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

##### **Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139, articolo 99**

1. L'articolo 1 bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è modificato come segue:

##### *“Art. 1 bis*

*(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)*

1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, si considera titolare effettivo:

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione significativa in tale entità, tramite azioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritto di voto o attraverso il controllo con altri mezzi;
- b) se, dopo aver esperiti tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile individuare come titolare effettivo alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti alla lett. a), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo, si considerano titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico.

2. La partecipazione di cui al comma 1 lett. a), si intende in ogni caso significativa quando è percentualmente superiore al 25%.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la partecipazione significativa sia detenuta, in tutto o in parte, tramite azioni al portatore in società estere.

5. Nel caso in cui il cliente sia una fondazione o ente analogo con o senza personalità giuridica, si considerano titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.

6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi:

- a) il disponente;
- b) il o i trustee;
- c) il guardiano, se esiste;
- d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust
- e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

7. Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto designato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto designato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.

8. Nel caso in cui il cliente sia uno strumento giuridico analogo al trust, si considerano titolari effettivi le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al comma 6.”.

##### **Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

##### **Art. 14-bis**





## **Art. 2**

*("Beni" o "fondi" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)*  
[ABROGATO]<sup>130</sup>

## **Art. 3**

*(Dati ed informazioni utili alla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)*

1. I dati, le informazioni, i documenti e le statistiche di cui all'articolo 16 ter includono almeno:

---

(Modifiche all'articolo 1-bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 1-bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche, è modificato come segue:

"3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari nonché sulla titolarità effettiva."

### **Art. 15**

(Modifiche all'articolo 1-bis dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. Il comma 6, dell'articolo 1-bis, dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

"6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi:

- a) il disponente o i disponenti;
- b) il o i trustee;
- c) il guardiano o i guardiani, se esistono;
- d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
- e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi."

<sup>130</sup> **TESTO ORIGINARIO (Legge n. 92/2008 - Allegato tecnico)**

### **Art. 2**

*("Beni" o "fondi" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)*

1. Sono considerati "beni" o "fondi": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi. A titolo esemplificativo sono inclusi:

- a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri mezzi di pagamento;
- b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- e) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche;
- f) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n.33**

### **Art. 16**

(Abrogazione dell'articolo 2 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

1. L'articolo 2, dell'Allegato Tecnico, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogato.



- a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, tra cui numero di persone fisiche ed entità e importanza economica di ciascun settore;
- b) dati quantitativi sulle segnalazioni, d'indagine e di attività giudiziaria in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all'Agenzia e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone indagate e rinviate a giudizio, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
- c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alle informazioni contenute nella relazione annuale dell'Agenzia che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;
- d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall'Agenzia, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte;
- e) le risorse umane assegnate all'Agenzia per svolgere i compiti di cui all'articolo 4 della presente legge;
- f) il numero di azioni di vigilanza in situ ed extra situ, il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di vigilanza e le sanzioni amministrative applicate dall'Agenzia.<sup>131</sup>

#### **Art. 4**

*(Preziosi di cui all'art. 19, comma 1, lett. f)*

Sono considerati preziosi:

- a) pietre preziose;
- b) metalli preziosi, quali, a titolo esemplificativo, oro, argento, platino, palladio, titanio ed altri eventualmente individuati dalle normative di settore;
- c) oggetti e gioielli composti da metalli e/o da pietre preziose (è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento);

---

<sup>131</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 100**

1. Dopo l'articolo 2 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 3:

#### *"Art. 3*

*(Dati ed informazioni utili alla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)*

1. I dati, informazioni, documenti e le statistiche di cui all'articolo 16 ter includono almeno:

- a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge;
- b) dati quantitativi sulle segnalazioni, indagine ed attività giudiziaria in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tra cui il numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all'Agenzia e il relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone rinviate a giudizio, persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
- c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alle informazioni contenute nella relazione annuale che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;
- d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall'Agenzia, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente."

#### **MODIFICHE LEGISLATIVE:**

**DECRETO DELEGATO 27 febbraio 2020 n.33**



- d) monete d'oro;
- e) orologi di elevato standing anche quando la componente di metallo prezioso o pietre preziose non è preponderante o addirittura è inesistente, di importo superiore ad euro 2.000;
- f) ulteriori oggetti definiti da disposizioni normative emanate dall'Agenzia.<sup>132</sup>

---

#### **Art. 17**

(Modifiche all'articolo 3 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)  
1. L'articolo 3, dell'Allegato Tecnico, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“1. I dati, le informazioni, i documenti e le statistiche di cui all'articolo 16 ter includono almeno:

- a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, tra cui numero di persone fisiche ed entità e importanza economica di ciascun settore;
- b) dati quantitativi sulle segnalazioni, d'indagine e di attività giudiziaria in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all'Agenzia e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone indagate e rinviate a giudizio, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
- c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alle informazioni contenute nella relazione annuale dell'Agenzia che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;
- d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall'Agenzia, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte;
- e) le risorse umane assegnate all'Agenzia per svolgere i compiti di cui all'articolo 4 della presente legge;
- f) il numero di azioni di vigilanza in situ ed extra situ, il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di vigilanza e le sanzioni amministrative applicate dall'Agenzia.”.

<sup>132</sup> **TESTO ORIGINARIO Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n. 139**

#### **Art. 101**

1. Dopo l'articolo 3 dell'Allegato Tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 4:

“Art. 4

*(Preziosi di cui all'art. 19, comma 1, lett. f)*

Sono considerati preziosi:

- a) pietre preziose;
- b) metalli preziosi, quali, a titolo esemplificativo, oro, argento, platino, palladio, titanio ed altri eventualmente individuati dalle normative di settore;
- c) oggetti e gioielli composti da metalli e/o da pietre preziose (è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento);
- d) monete d'oro;
- e) orologi di elevato standing anche quando la componente di metallo prezioso o pietre preziose non è preponderante o addirittura è inesistente, di importo superiore ad euro 2.000;
- f) ulteriori oggetti definiti da disposizioni normative emanate dall'Agenzia.”.



## **ALTRE NORME**

### **LEGGE 29 MARZO 2019 n.57**

#### **MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE**

##### **Art.34, commi 2 e 3**

2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.
3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.